



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 giugno 2013 (02.07)
(OR. en)**

11148/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0150 (COD)**

**EF 132
ECOFIN 572
DRS 121
CODEC 1511**

NOTA

della	Presidenza
alle:	Delegazioni
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 - Compromesso della presidenza

Si trasmette in allegato, alle delegazioni, il compromesso della presidenza sulla proposta della Commissione in oggetto in vista delle discussioni in sede di Consiglio ECOFIN del 21 giugno.

Proposta di

DIRETTIVA del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere della Banca centrale europea³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU L pag. ...

² GU L pag. ...

³ GU L pag. ...

- (1) La crisi finanziaria cominciata nel 2008 ha evidenziato una mancanza significativa di strumenti adeguati a livello di Unione per gestire con efficacia gli enti creditizi in crisi o in dissesto. In particolare, occorrono strumenti intesi a prevenire stati di insolvenza o, in caso di insolvenza, a ridurre al minimo le ripercussioni negative preservando le funzioni importanti sul piano sistemico dell'ente interessato. Durante la crisi, queste sfide sono state un fattore determinante che ha costretto gli Stati membri a procedere al salvataggio degli enti creditizi utilizzando fondi pubblici.

- (2) I mercati finanziari dell'Unione sono fortemente integrati e interconnessi con molti enti creditizi che operano ampiamente al di là dei confini nazionali. Il dissesto di un ente creditizio transfrontaliero può compromettere la stabilità dei mercati finanziari nei diversi Stati membri in cui opera. L'incapacità degli Stati membri di assumere il controllo di un ente creditizio in dissesto e di attuare misure di risoluzione della crisi tali da prevenire con efficacia un danno sistemico più ampio può minare la fiducia reciproca degli Stati membri e la credibilità del mercato interno nel campo dei servizi finanziari. La stabilità dei mercati finanziari è quindi una condizione essenziale per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno.

- (3) Attualmente, le procedure di risoluzione delle crisi degli enti creditizi non sono armonizzate al livello dell'Unione. Alcuni Stati membri applicano agli enti creditizi le stesse procedure applicate ad altre imprese insolventi, che in determinati casi sono state adattate per gli enti creditizi. Esistono notevoli differenze sostanziali e procedurali tra le normative, i regolamenti e le disposizioni amministrative che disciplinano l'insolvenza degli enti creditizi negli Stati membri. Inoltre, la crisi finanziaria ha messo in rilievo il fatto che non sempre le procedure di insolvenza generalmente applicabili alle imprese sono adatte per gli enti creditizi, in quanto, in alcuni casi, possono non garantire la dovuta rapidità di intervento, la prosecuzione delle funzioni essenziali degli enti creditizi e il mantenimento della stabilità finanziaria.

- (4) Occorre pertanto un regime che fornisca alle autorità gli strumenti necessari per un intervento sufficientemente precoce e rapido in un ente in crisi o in dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sul sistema finanziario. Il regime dovrebbe inoltre assicurare che gli azionisti sostengano le perdite per primi e i creditori dopo gli azionisti, purché nessun creditore debba subire perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza in conformità del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, come specificato nella presente direttiva. Nuovi poteri dovrebbero consentire alle autorità di mantenere, ad esempio, la continuità dell'accesso ai depositi e delle operazioni di pagamento, di vendere rami sani dell'ente, se del caso, e di ripartire le perdite in modo equo e prevedibile. Questi obiettivi dovrebbero contribuire a evitare la destabilizzazione dei mercati finanziari e a ridurre al minimo i costi per i contribuenti.
- (5) Alcuni Stati membri hanno già adottato delle modifiche legislative che introducono meccanismi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi in dissesto; altri hanno segnalato l'intenzione di introdurre simili meccanismi ove non siano adottati a livello di Unione. L'assenza di condizioni, poteri e procedure comuni per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi può costituire una barriera al buon funzionamento del mercato interno e ostacolare la cooperazione tra autorità nazionali nella gestione di crisi di gruppi bancari transfrontalieri. Questo vale in particolare quando, per via dei diversi approcci utilizzati, le autorità nazionali non dispongono del medesimo grado di controllo o della stessa capacità di procedere alla risoluzione delle crisi degli enti creditizi. Le diversità nei regimi di risoluzione delle crisi possono inoltre influire sui costi di finanziamento delle banche in misura diversa nei vari Stati membri e creare potenziali distorsioni della concorrenza nel settore bancario. La presenza di regimi di risoluzione efficace delle crisi in tutti gli Stati membri è necessaria anche per garantire che l'esercizio del diritto di stabilimento degli enti creditizi previsto dal mercato unico non sia soggetto a restrizioni dovute alla capacità finanziaria dello Stato membro d'origine di gestire i dissesti bancari.
- (6) Occorre eliminare tali ostacoli e adottare una normativa intesa a garantire che non siano compromesse le disposizioni del mercato interno. A tal fine, le norme che disciplinano la risoluzione delle crisi degli enti dovrebbero essere soggette a disposizioni comuni di armonizzazione minima.

- (7) Poiché gli obiettivi dell'iniziativa prevista, vale a dire l'armonizzazione minima delle norme e delle procedure di risoluzione delle crisi degli enti, non possono essere conseguiti in misura adeguata dagli Stati membri, e pertanto, a causa degli effetti che il dissesto di un ente può avere sull'intera Unione, si possono realizzare meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Secondo il principio di proporzionalità stabilito nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.
- (8) In un'ottica di coerenza con la legislazione vigente nell'Unione in materia di servizi finanziari, e al fine di garantire la stabilità finanziaria al più alto livello possibile nell'intera gamma di enti, il regime di risoluzione delle crisi non va applicato solo agli enti creditizi, ma anche alle imprese di investimento soggette ai requisiti prudenziali previsti dalla direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi⁴. Il regime dovrebbe applicarsi anche alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista di cui alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, alle società di partecipazione mista, nonché agli enti finanziari filiazioni di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento. La crisi ha dimostrato che l'insolvenza di un'entità affiliata a un gruppo può influire rapidamente sulla solvibilità dell'intero gruppo e quindi comportare delle implicazioni sistemiche. Le autorità dovrebbero pertanto disporre di mezzi di intervento efficaci anche nei confronti di tali entità, al fine di impedire il contagio e produrre un progetto di risoluzione coerente della crisi per il gruppo nel suo complesso, in quanto l'insolvenza di un'entità affiliata a un gruppo potrebbe influire rapidamente sulla solvibilità dell'intero gruppo.

⁴ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

⁵ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

- (9) L'impiego degli strumenti e poteri di risoluzione delle crisi previsti dalla presente direttiva può interferire nei diritti degli azionisti e creditori. In particolare, il potere delle autorità di cedere le azioni o le attività, in tutto o in parte, di un ente a un acquirente privato senza il consenso degli azionisti incide sui diritti di proprietà degli azionisti. Inoltre, il potere di stabilire quali passività trasferire da un ente in dissesto sulla base degli obiettivi di garantire la continuità dei servizi ed evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria può influire sull'equo trattamento dei creditori. Di conseguenza l'azione di risoluzione della crisi può essere intrapresa soltanto se necessaria nel pubblico interesse ed eventuali interferenze con i diritti di azionisti e creditori derivanti da quest'azione dovrebbero essere compatibili con la Carta dei diritti fondamentali. In particolare qualora creditori della stessa categoria siano trattati in maniera diversa nel contesto di un'azione di risoluzione le differenze devono essere giustificate dal pubblico interesse e proporzionate e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di cittadinanza.
- (10) Nel contesto dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, in particolare allorché concedono una deroga agli obblighi di pianificazione del risanamento o della risoluzione della crisi e nel ricorso ai vari strumenti a loro disposizione, è opportuno che le autorità nazionali tengano conto del rischio, delle dimensioni e delle interconnessioni dell'ente accertandosi che il regime sia applicato in modo appropriato.

- (11) Al fine di assicurare la necessaria rapidità di azione, garantire l'indipendenza dai soggetti economici ed evitare conflitti di interesse, gli Stati membri dovrebbero nominare autorità amministrative pubbliche o autorità investite di poteri amministrativi pubblici per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti relativi alla risoluzione delle crisi ai sensi della presente direttiva. e garantire che a tali autorità di risoluzione delle crisi siano destinate risorse adeguate. La designazione di autorità pubbliche non esclude il conferimento di deleghe sotto la responsabilità di un'autorità di risoluzione delle crisi. Tuttavia non occorre disporre in modo specifico quale o quali autorità debbano essere nominate dagli Stati membri per ricoprire la funzione di autorità di risoluzione delle crisi. L'armonizzazione di quest'aspetto potrebbe facilitare il coordinamento, ma costituirebbe anche una notevole interferenza negli ordinamenti costituzionali e amministrativi degli Stati membri. È possibile raggiungere un livello sufficiente di coordinamento anche attraverso regole meno intrusive: tutte le autorità nazionali coinvolte nella risoluzione delle crisi di enti dovrebbero essere rappresentate in collegi di risoluzione delle crisi in cui è attuato il coordinamento a livello transfrontaliero o di Unione. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere liberi di scegliere a quali autorità attribuire la competenza di applicare gli strumenti di risoluzione delle crisi e di esercitare i poteri previsti nella presente direttiva.
- (12) Date le conseguenze che il dissesto di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento può avere per il sistema finanziario e per l'economia di uno Stato membro, nonché l'eventualità di dover utilizzare fondi pubblici per risolvere una crisi, i ministeri delle finanze o altri ministeri pertinenti degli Stati membri dovrebbero essere strettamente coinvolti, sin dalle fasi iniziali, nel processo di gestione e risoluzione della crisi.

- (13) La risoluzione efficace delle crisi di un ente o dell'ente di un gruppo operativo in tutta l'Unione presuppone che le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle crisi cooperino nell'ambito dei collegi di vigilanza e di risoluzione delle crisi in tutte le fasi previste dalla presente direttiva, dalla stesura dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi all'effettiva risoluzione della crisi dell'ente. In caso di disaccordo fra le autorità nazionali circa la decisione da adottare riguardo ad un ente a norma della presente direttiva, è opportuno che l'Autorità bancaria europea (in seguito "ABE") svolga ove previsto dalla direttiva medesima, in ultima istanza, un ruolo di mediazione. La presente direttiva prevede la mediazione vincolante dell'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1039/2010, ove specificato nella direttiva stessa. Il che non osta, in altri casi, a una mediazione non vincolante conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
- (13 bis) Si applica la norma generale secondo cui i piani di risanamento e di risoluzione delle crisi di un gruppo sono elaborati per il gruppo stesso nel suo complesso e individuano misure in relazione a un ente impresa madre nonché a tutte le singole filiazioni appartenenti al gruppo. Le autorità interessate che agiscono insieme nell'ambito del collegio di risoluzione si adoperano per giungere ad una decisione congiunta sulla valutazione e l'adozione dei piani. Tuttavia, in casi specifici in cui sia stato elaborato un piano di risanamento o risoluzione su base individuale, rispettivamente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2ter o dell'articolo 12, paragrafo 4ter, la portata del piano di risanamento di gruppo valutato dall'autorità di vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2bis o il piano di risoluzione di gruppo deciso dall'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4bis non riguarda le entità del gruppo per le quali le autorità competenti hanno valutato o elaborato piani individuali.
- (14) Ai fini di un approccio uniforme e coerente alle materie contemplate dalla presente direttiva, occorre conferire all'ABE, ove previsto dalla direttiva medesima, anche la facoltà di adottare orientamenti ed elaborare norme tecniche e di regolamentazione, che la Commissione avallerà mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- (15) Ai fini di una gestione efficace degli enti in dissesto, è opportuno conferire alle autorità il potere d'imporre misure preparatorie e preventive.
- (16) È essenziale che gli enti stendano e aggiornino periodicamente piani di risanamento nei quali siano indicate le misure che saranno tenuti a prendere per il ripristino della loro situazione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo. Tali piani dovrebbero essere dettagliati e basati su ipotesi realistiche, applicabili in una serie di scenari validi e rigorosi. Tuttavia, l'obbligo di preparare un piano di risanamento dovrebbe essere applicato proporzionalmente, tenendo conto dell'importanza sistemica dell'ente. Di conseguenza il contenuto del piano dovrebbe anche tenere conto della natura delle fonti di finanziamento dell'ente e di quanto credibilmente possa fare ricorso a un sostegno a livello di gruppo. Agli enti spetterà l'obbligo di presentare i piani alle autorità di vigilanza ai fini di una valutazione completa, che tenga conto anche della loro esaustività e della loro capacità di ripristinare la solvibilità dell'ente in modo tempestivo, anche in periodi di grave difficoltà finanziaria.
- (17) In caso il piano di risanamento presentato non sia adeguato, le autorità di vigilanza dovrebbero poter esigere che l'ente in questione prenda i provvedimenti necessari per colmarne le lacune. Si tratta di un obbligo che può incidere sulla libertà d'impresa garantita dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ma la limitazione di tale diritto fondamentale è necessaria per il conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria. Più in particolare, tale limitazione è necessaria per rafforzare l'attività degli enti e per evitare che essi crescano a dismisura o assumano rischi eccessivi senza avere la capacità di far fronte alle difficoltà e perdite e di ricostituire la base di capitale. È altresì proporzionata perché impone un'azione preventiva nella misura del necessario per porre rimedio alle lacune ed è quindi conforme all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali.

- (18) La pianificazione è una componente essenziale di una risoluzione efficace delle crisi. Le autorità dovrebbero disporre di tutte le informazioni necessarie per individuare ed assicurare la prosecuzione delle funzioni essenziali. Tuttavia, l'obbligo di preparare un piano di risanamento dovrebbe essere applicato proporzionalmente, tenendo conto dell'importanza sistemica dell'ente.
- (18 bis) In osservanza del principio di proporzionalità e per evitare eccessivi oneri amministrativi è opportuno consentire alle autorità competenti e - se pertinente - alle autorità di risoluzione di derogare, caso per caso e nei limiti specificati dalla presente direttiva, agli obblighi sull'elaborazione dei piani di risanamento e risoluzione. Rientrano in questi casi i piccoli enti che operano in un solo Stato membro e il cui dissesto non avrebbe effetti negativi significativi sui mercati finanziari, gli enti collegati ad un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati nella legge nazionale dai requisiti prudenziali in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2006/48/CE, nonché gli enti che aderiscono a un sistema di tutela istituzionale in conformità dell'articolo 80, paragrafo 8 della direttiva 2006/48/CE. In ognuno di questi casi la concessione della deroga dovrebbe essere soggetta alle condizioni specificate nella presente direttiva.

- (19) Le autorità di risoluzione delle crisi dovrebbero avere il potere di imporre, direttamente o indirettamente per il tramite dell'autorità competente, di adottare misure necessarie e proporzionate per ridurre o eliminare gli impedimenti pratici all'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi e garantire la possibilità di risoluzione della crisi degli enti interessati. Dato che, in potenza, tutti gli enti hanno natura sistemica, per preservare la stabilità finanziaria è essenziale che le autorità siano in grado di procedere alla risoluzione delle crisi riguardo a qualsiasi ente. Nel rispetto della libertà d'impresa sancita all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, occorre limitare il margine di manovra delle autorità alle misure necessarie per migliorare la possibilità di risolvere le crisi. Le misure imposte a tale proposito dovrebbero inoltre essere conformi alla legislazione dell'Unione, non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di cittadinanza e dovrebbero essere giustificate dalla ragione superiore di applicarle nell'interesse pubblico alla stabilità finanziaria. Inoltre, l'intervento dovrebbe limitarsi al minimo necessario per il conseguimento degli obiettivi. È opportuno che, nello stabilire le misure da adottare, le autorità di risoluzione delle crisi tengano conto delle segnalazioni e raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico (in seguito “CERS”) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico⁶.
- (20) Le misure proposte per affrontare o eliminare gli ostacoli alla possibilità di risolvere le crisi di un ente o gruppo non dovrebbero impedire agli enti di esercitare il diritto di stabilimento previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (21) I piani di risanamento e di risoluzione delle crisi non dovrebbero presupporre l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né esporre i contribuenti al rischio di perdite.

⁶ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(22) Il sostegno finanziario da parte di un'entità di un gruppo transfrontaliero a favore di un'altra entità dello stesso gruppo è attualmente limitato da una serie di disposizioni contenute nelle legislazioni nazionali di alcuni Stati membri, che mirano a tutelare creditori e azionisti di ciascuna entità, ma che non tengono conto dell'interdipendenza delle entità dello stesso gruppo. È pertanto opportuno stabilire a quali condizioni è possibile il trasferimento di sostegno finanziario tra entità di un gruppo bancario transfrontaliero nell'intento di garantire la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso, senza mettere a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell'entità del gruppo che fornisce il sostegno. Il sostegno finanziario fra entità di uno stesso gruppo dovrebbe essere volontario e assoggettato a idonee salvaguardie, ed è opportuno che gli Stati membri non subordinino, né direttamente né indirettamente, l'esercizio del diritto di stabilimento all'esistenza di un accordo sulla fornitura di sostegno finanziario. La fornitura del sostegno finanziario infragruppo di cui al titolo III, capo III della presente direttiva lascia impregiudicati gli accordi contrattuali o di responsabilità legale tra enti che tutelano gli enti partecipanti attraverso garanzie incrociate o accordi equivalenti.

(23) Per preservare la stabilità finanziaria è importante che le autorità competenti siano in grado di porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione della crisi. A tal fine le autorità competenti dovrebbero disporre di poteri di intervento precoce, compreso il potere di nominare un amministratore straordinario, che sostituisca la direzione dell'ente o lavori temporaneamente con questa, come mezzo di pressione sull'ente affinché prenda misure atte a ripristinare la propria solidità finanziaria e/o riorganizzi la propria attività al fine di garantirne la sostenibilità economica in una fase precoce. L'amministratore straordinario ha il compito di esercitare i poteri che gli sono conferiti al fine di promuovere soluzioni per ripianare la situazione finanziaria dell'ente. La nomina dell'amministratore straordinario non dovrebbe interferire indebitamente con i diritti degli azionisti o proprietari né con gli obblighi procedurali imposti dal diritto societario nazionale o dell'Unione e dovrebbe rispettare gli obblighi internazionali assunti dall'Unione o dagli Stati membri in materia di tutela degli investimenti. I poteri di intervento precoce dovrebbero comprendere quelli già specificati nella direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio⁷ per circostanze diverse da quelle considerate intervento precoce, nonché altre situazioni ritenute necessarie per ripristinare la solidità finanziaria di un ente.

⁷ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(24) Occorre che il quadro di risoluzione delle crisi preveda un avvio tempestivo della procedura, prima che l'ente finanziario sia insolvente a termini di bilancio e che l'intero capitale sia esaurito. La procedura di risoluzione dovrebbe essere aperta allorché un'autorità competente, o un'autorità di risoluzione delle crisi previa consultazione dell'autorità competente, determina che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto e misure alternative specificate nella presente direttiva eviterebbero il fallimento in tempi ragionevoli. Il fatto che un ente non soddisfi i requisiti per l'autorizzazione non giustifica di per sé l'avvio della procedura di risoluzione delle crisi, soprattutto se esso è ancora economicamente sostenibile o se sussistono i presupposti perché lo sia. Un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto in una delle situazioni seguenti: quando viola o è probabile che violi in un prossimo futuro i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione: quando le sue attività sono o è probabile che siano in un prossimo futuro inferiori alle passività; quando non è o è probabile che non sia in grado in un prossimo futuro di pagare i propri debiti in scadenza; quando necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario ad eccezione delle circostanze particolari menzionate nella presente direttiva. La mera circostanza che l'ente necessiti del sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale non costituisce una prova sufficiente del fatto che esso non è, o in un prossimo futuro non sarà, in grado di pagare le proprie obbligazioni in scadenza. Per preservare la stabilità finanziaria, specialmente in caso di carenza sistemica di liquidità, le garanzie dello Stato sugli strumenti di liquidità forniti da banche centrali o le garanzie dello Stato sulle passività di nuova emissione per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro non dovrebbero attivare il quadro di risoluzione delle crisi quando sono soddisfatte determinate condizioni. Occorre, in particolare, che le misure di garanzia dello Stato ottengano l'approvazione nell'ambito del quadro degli aiuti di Stato e non facciano parte di un pacchetto d'aiuto più ampio, e che il ricorso alle misure di garanzia sia rigorosamente limitato nel tempo. Inoltre la fornitura del sostegno finanziario pubblico straordinario non dovrebbe attivare il quadro di risoluzione delle crisi quando, a titolo di misura cautelare, uno Stato membro rileva una quota di partecipazione azionaria di un ente che soddisfa i requisiti patrimoniali o è lievemente al di sotto di questi. Si tratta, ad esempio, dei casi in cui un ente deve raccogliere nuovo capitale a causa del rafforzamento imminente dei suoi requisiti patrimoniali o dell'esito di prove di stress basate su scenari, ma non è in grado di approvvigionarsi sui mercati. Un ente non è considerato in dissesto o a rischio di dissesto per il semplice fatto di aver ricevuto il sostegno finanziario pubblico straordinario prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

- (25) È opportuno che i poteri delle autorità di risoluzione delle crisi si applichino anche alle società di partecipazione quando sia la società di partecipazione sia un ente filiazione sono in dissesto o a rischio di dissesto. A prescindere dal fatto che la società di partecipazione sia o no in dissesto o a rischio di dissesto, è altresì opportuno che i poteri di tali autorità le si applichino quando uno o più enti creditizi o imprese d'investimento filiazioni soddisfano le condizioni per la risoluzione della crisi e l'applicazione degli strumenti e poteri di risoluzione delle crisi alla società di partecipazione è necessaria ai fini della risoluzione della crisi di una o più delle sue filiazioni oppure del gruppo nel complesso.
- (26) Quando un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, le autorità nazionali dovrebbero disporre di una serie minima di strumenti e poteri armonizzati di risoluzione delle crisi, il cui utilizzo o esercizio sia soggetto a condizioni, obiettivi e principi generali comuni. La decisione dell'autorità di risoluzione delle crisi di assoggettare l'ente alla risoluzione della crisi esclude la procedura ordinaria d'insolvenza. È opportuno che gli Stati membri possano dotare le autorità di risoluzione delle crisi di poteri e strumenti aggiuntivi rispetto a quelli loro conferiti a norma della presente direttiva, che però dovranno essere utilizzati secondo i principi e gli obiettivi relativi alla risoluzione delle crisi in essa stabiliti. Occorre in particolare che l'utilizzo o esercizio di tali strumenti o poteri non interferisca con la risoluzione efficace delle crisi di gruppi transfrontalieri.
- (27) Per evitare l'azzardo morale, un ente fallito dovrebbe essere in grado di uscire dal mercato, a prescindere dalle sue dimensioni e interconnessioni, senza provocare perturbazioni sistemiche. In linea di principio, un ente in dissesto potrebbe essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Tale procedura, tuttavia, potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di servizi essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti. In tal caso si configura un interesse pubblico ad applicare strumenti di risoluzione delle crisi, con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi finanziari essenziali, evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria, tutelare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario per gli enti in dissesto, nonché tutelare i depositanti e gli investitori garantiti, i fondi e gli attivi dei clienti.

- (28) Si dovrebbe sempre vagliare l'ipotesi della liquidazione dell'ente insolvente con procedura ordinaria di insolvenza prima di prendere la decisione di mantenerlo in attività. Un ente insolvente dovrebbe essere mantenuto in attività ricorrendo, per quanto possibile, a fondi privati, attraverso la vendita o la fusione con un acquirente del settore privato o previa riduzione delle passività dell'ente ovvero previa conversione del debito in capitale per effettuare una ricapitalizzazione.
- (29) Nell'applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione delle crisi occorre che le autorità di risoluzione delle crisi prendano tutte le misure del caso per garantire che l'intervento rispetti taluni principi, ad esempio che azionisti e creditori sostengano una quota adeguata delle perdite, che la direzione sia in linea di massima sostituita, che i costi della risoluzione della crisi dell'ente siano ridotti al minimo e che i creditori appartenenti alla stessa categoria siano trattati in modo equo. In particolare qualora creditori della stessa categoria siano trattati in maniera diversa nel contesto di un'azione di risoluzione le differenze devono essere giustificate dal pubblico interesse e proporzionate e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di cittadinanza. Quando il ricorso a strumenti di risoluzione delle crisi implica la concessione di aiuti di Stato, occorre valutare gli interventi in conformità alle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato. L'intervento degli aiuti di Stato è possibile, tra l'altro, quando si ricorre a fondi di risoluzione delle crisi o fondi di garanzia dei depositi a sostegno della risoluzione delle crisi di enti in dissesto.
- (30) Le limitazioni dei diritti di azionisti e creditori devono essere conformi all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali. Gli strumenti di risoluzione delle crisi dovrebbero pertanto essere applicati esclusivamente agli enti in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l'obiettivo della stabilità finanziaria nell'interesse generale. In particolare, dovrebbero essere applicati laddove l'ente non possa essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario e siano necessarie misure intese a garantire il rapido trasferimento e la prosecuzione di funzioni importanti a livello sistemico, e laddove non si possa ragionevolmente prospettare una soluzione alternativa che coinvolga il settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti o di terzi, sufficiente a ripristinare la sostenibilità economica piena dell'ente.

- (31) L'interferenza nei diritti di proprietà non dovrebbe essere eccessiva. Di conseguenza, gli azionisti e creditori interessati non dovrebbero subire perdite superiori a quelle che avrebbero sostenuto se l'ente fosse stato liquidato nel momento in cui è stata decisa la risoluzione della crisi. Qualora le attività di un ente soggetto a risoluzione della crisi siano parzialmente cedute ad un acquirente privato o a una banca-ponte, è opportuno liquidare la parte residua di tale ente con procedura ordinaria di insolvenza. Per tutelare gli azionisti e creditori che si ritrovano coinvolti nella procedura di liquidazione dell'ente, occorre sancirne il diritto a ricevere, in pagamento dei loro crediti nel quadro di tale procedura, una somma non inferiore a quella che, secondo le stime, avrebbero recuperato se l'ente nella sua integralità fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.
- (32) Per tutelare il diritto di azionisti e creditori occorre stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività dell'ente e, ove richiesto dalla presente direttiva, alla valutazione del trattamento che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Dovrebbe essere possibile avviare una valutazione fin dalla fase di intervento precoce. Prima di qualsiasi azione di risoluzione della crisi si dovrebbe effettuare una valutazione equa e realistica delle attività e delle passività dell'ente. Un ricorso giurisdizionale avverso la valutazione effettuata dovrebbe essere possibile soltanto se verte anche sulla decisione di risoluzione della crisi. Ove richiesto dalla presente direttiva dovrebbe inoltre essere effettuato un raffronto a posteriori, dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi, fra il trattamento effettivamente ricevuto da azionisti e creditori e quello che sarebbe stato riservato loro in una procedura ordinaria di insolvenza. Se risulta che, in pagamento dei loro crediti, azionisti e creditori hanno ricevuto una somma inferiore a quella che avrebbero recuperato in una procedura ordinaria di insolvenza, occorre sancire il loro diritto a incassare la differenza ove previsto dalla presente direttiva. Contrariamente a quanto previsto per la valutazione precedente l'azione di risoluzione della crisi, il ricorso avverso tale raffronto dovrebbe essere possibile anche separatamente dalla decisione di risoluzione della crisi. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di stabilire la procedura secondo cui corrispondere ad azionisti e creditori le eventuali differenze di trattamento constatate. È opportuno che tale differenza sia corrisposta dai meccanismi finanziari istituiti in conformità alla presente direttiva.

- (33) È importante che le perdite siano rilevate al momento in cui si verifica il dissesto dell'ente. La valutazione delle attività e passività dell'ente in dissesto dovrebbe basarsi su ipotesi prudenti al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi. Dovrebbe essere possibile procedere, per motivi di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività dell'ente in dissesto da parte delle autorità di risoluzione delle crisi: si tratterebbe di una valutazione provvisoria, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente.
- (34) Occorre agire rapidamente per sostenere la fiducia del mercato e ridurre al minimo il contagio. Una volta accertato il dissesto, o probabile dissesto, dell'ente e qualora non si possa ragionevolmente prospettare che un'alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azioni di vigilanza permetterebbe di evitare il fallimento dell'ente in tempi ragionevoli, le autorità di risoluzione delle crisi non dovrebbero tardare a prendere le opportune misure. È opportuno permettere a tali autorità, in funzione delle circostanze in cui si verifica il dissesto dell'ente e in particolare dell'eventuale urgenza, di intraprendere un'azione di risoluzione delle crisi senza dover prima esercitare i poteri di intervento precoce.
- (35) Salvo se espressamente specificato nella presente direttiva, gli strumenti di risoluzione delle crisi dovrebbero essere applicati prima di un'eventuale iniezione di capitale del settore pubblico, ovvero di un equivalente sostegno finanziario pubblico straordinario a favore di un ente, senza tuttavia precludere l'uso delle risorse dei sistemi di garanzia dei depositi o dei fondi di risoluzione per assorbire le perdite che avrebbero altrimenti subito i depositanti garantiti o i creditori esclusi a discrezione. Al riguardo, occorre che il ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario o a fondi di risoluzione delle crisi, compresi i fondi di garanzia dei depositi, a sostegno della risoluzione delle crisi di enti in dissesto rispetti le pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.
- (36) Gli strumenti di risoluzione delle crisi dovrebbero comprendere la vendita dell'attività d'impresa o delle azioni dell'ente soggetto a risoluzione, la costituzione di un ente-ponte, la separazione delle attività non in sofferenza dell'ente in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza, e il bail-in degli azionisti e dei creditori dell'ente medesimo.

- (37) Laddove gli strumenti di risoluzione delle crisi siano stati utilizzati per trasferire i servizi d'importanza sistemica o l'attività economicamente sostenibile di un ente a un'entità sana, quale un acquirente del settore privato o un ente-ponte, la parte residua dell'ente dovrebbe essere liquidata entro un termine appropriato, tenuto conto della necessità che l'ente dissestato fornisca servizi o assistenza per consentire all'acquirente o all'ente-ponte di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale trasferimento.
- (38) Lo strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbe consentire alle autorità di vendere l'ente o rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso degli azionisti. Nell'applicare tale strumento le autorità dovrebbero procedere alla commercializzazione dell'ente o di rami della sua attività in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, adoperandosi nel contempo per ottenere una vendita al prezzo più alto possibile.
- (39) I proventi netti derivanti dalla cessioni di attività o passività dell'ente soggetto a risoluzione dovrebbero andare a beneficio dell'ente stesso allorché si applica lo strumento della vendita dell'attività d'impresa. I proventi netti derivanti dalla cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'ente soggetto a risoluzione della crisi dovrebbero andare a beneficio dei titolari di tali azioni o altri titoli allorché si applica lo strumento della vendita dell'attività d'impresa. I proventi sono calcolati al netto dei costi indotti dal dissesto dell'ente e dal processo di risoluzione della crisi.
- (40) Perché la vendita dell'attività d'impresa sia effettuata nei tempi opportuni e a salvaguardia della stabilità finanziaria, occorre effettuare tempestivamente la valutazione dell'acquirente di una partecipazione qualificata in modo da non ritardare l'applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa secondo le disposizioni della presente direttiva, in deroga ai termini e alle procedure fissati dalle direttive 2006/48/CE e 2004/39/CE.

- (41) È probabile che le informazioni concernenti la commercializzazione di un ente dissestato e i negoziati con i potenziali acquirenti prima dell'applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa siano di importanza sistemica. Per garantire la stabilità finanziaria, è importante che la divulgazione al pubblico delle informazioni previste dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)⁸ possa essere ritardata per il tempo necessario a pianificare e strutturare la risoluzione della crisi dell'ente, nel rispetto dei termini consentiti dal regime in materia di abusi di mercato.
- (42) In quanto ente posseduto o controllato in toto o parzialmente da una o più autorità pubbliche, l'ente-ponte ha come finalità principale quella di garantire che i clienti dell'ente insolvente continuino a ricevere i servizi finanziari essenziali e che si continuino a svolgere le attività finanziarie fondamentali. È opportuno gestire l'ente-ponte come un'impresa in attività economicamente sostenibile e rimetterlo sul mercato quando le condizioni lo permettano e nei termini specificati nella presente direttiva, o liquidarlo se economicamente insostenibile.
- (43) Lo strumento della separazione delle attività consente alle autorità di cedere attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a una società veicolo distinta. Questo strumento dovrebbe essere utilizzato solo unitamente ad altri strumenti per impedire un indebito vantaggio competitivo a favore dell'ente in dissesto.
- (44) Un regime di risoluzione efficace delle crisi dovrebbe ridurre al minimo i costi della risoluzione della crisi di un ente in dissesto sostenuti dai contribuenti, così come assicurare che la risoluzione delle crisi di grandi enti di rilevanza sistemica sia possibile senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Con lo strumento del bail-in si consegue tale obiettivo garantendo che gli azionisti e creditori dell'ente in dissesto sostengano perdite adeguate e si facciano carico di una quota adeguata dei costi. A tale proposito, il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) ha raccomandato che i poteri di riduzione del debito previsti per legge siano inclusi in un quadro di risoluzione delle crisi come opzione aggiuntiva, unitamente ad altri strumenti di risoluzione delle crisi.

⁸ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

- (45) Al fine di garantire che le autorità di risoluzione delle crisi dispongano della necessaria flessibilità per ripartire le perdite tra i creditori in una serie di circostanze, è opportuno che esse possano applicare lo strumento del bail-in sia quando l'obiettivo è procedere alla risoluzione della crisi dell'ente in dissesto mantenendo l'impresa attiva – purché se ne possa ragionevolmente prospettare il ripristino della sostenibilità economica –, sia quando servizi importanti a livello sistemico sono trasferiti a un ente-ponte e la parte residua dell'ente cessa di operare ed è liquidata.
- (46) Quando lo strumento del bail-in è applicato con l'obiettivo di ripristinare il capitale dell'ente in dissesto per consentirgli di continuare la propria attività, la risoluzione della crisi tramite bail-in dovrebbe essere accompagnata dalla sostituzione della direzione, salvo nei casi in cui il mantenimento della direzione sia opportuno e necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione, e dalla successiva ristrutturazione dell'ente e delle sue attività in modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere realizzata mediante l'attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale. Laddove applicabile, tale piano dovrebbe essere compatibile con il piano di ristrutturazione che l'ente è tenuto a presentare alla Commissione a titolo del quadro dell'Unione per gli aiuti di Stato. Il piano dovrebbe in particolare includere, oltre alle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente, sia misure che limitino l'aiuto alla ripartizione degli oneri minima, sia misure che arginino le distorsioni di concorrenza.

- (47) Non è opportuno applicare lo strumento del bail-in a crediti garantiti, siano essi assistiti da garanzia reale o da altri tipi di garanzie. Tuttavia, per assicurare che lo strumento sia efficace e raggiunga gli obiettivi è auspicabile che si possa applicare a una gamma più ampia possibile di passività non garantite di un ente in dissesto. In ogni caso, è opportuno escludere determinate categorie di passività non garantite dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Per tutelare i titolari di depositi coperti lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi ai depositi protetti ai sensi della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi⁹. Per garantire la continuità delle funzioni essenziali lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi a talune passività nei confronti dei dipendenti dell'ente in dissesto o ai crediti commerciali relativi a beni e servizi necessari per il funzionamento quotidiano dell'ente. Per motivi di ordine pubblico lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi a passività derivanti da una partecipazione a sistemi di pagamento con una scadenza residua inferiore a sette giorni.
- (48) Lo strumento del bail-in non dovrebbe incidere sui titolari di depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, nella misura in cui tali depositi sono coperti dal sistema di garanzia stesso, anche se questo contribuisce comunque a finanziare il processo di risoluzione delle crisi assorbendo le perdite, a concorrenza delle perdite nette che avrebbe dovuto sostenere dopo aver indennizzato i depositanti nella procedura ordinaria di insolvenza. L'esercizio dei poteri di bail-in permetterebbe ai depositanti di continuare ad accedere ai depositi, il che costituisce il principale motivo per cui sono stati istituiti i sistemi di garanzia dei depositi. Se non si prevedesse d'implicare questi sistemi in tali casi, si configurerebbe un vantaggio indebito rispetto al resto dei creditori, nei cui confronti l'autorità di risoluzione delle crisi eserciterebbe i suoi poteri.

⁹ GU L 135 del 31.5.1994, pagg. 5-14.

- (48 bis) Le autorità di risoluzione delle crisi dovrebbe essere altresì in grado di escludere dal bail-in, caso per caso e in circostanze eccezionali allorché necessario per garantire le funzioni essenziali dell'ente o per prevenire il contagio, le passività risultanti da derivati. Allorché considerano se queste passività possano essere escluse per un determinato ente le autorità dovrebbero valutare se l'ente in questione posseda fondi propri sufficienti e passività ammissibili per finanziare i costi della risoluzione. Le autorità dovrebbero compiere questa valutazione nel contesto della pianificazione della risoluzione della crisi.
- (48 ter) Nell'applicare lo strumento del bail-in le autorità di risoluzione possono, in circostanze eccezionali, escludere dall'applicazione dei poteri di riduzione e conversione le passività che non è possibile sottoporre a bail-in entro un tempo ragionevole e che, altrimenti, comporterebbero l'impossibilità di applicare lo stesso strumento. All'importo delle passività che possono essere escluse in tali circostanze è applicato un limite. L'esercizio di questa discrezionalità deve essere preventivamente notificato alla Commissione.
- (49) Salvo se altrimenti specificato dalla presente direttiva le autorità di risoluzione delle crisi dovrebbero applicare lo strumento del bail-in in modo tale da rispettare il trattamento paritario dei creditori e il rango dei crediti ai sensi della legislazione vigente in materia di insolvenza. Le perdite dovrebbero essere assorbite innanzitutto da strumenti di patrimonio di vigilanza e dovrebbero essere ripartite tra gli azionisti mediante la cancellazione o una forte diluizione delle azioni. Se ciò non bastasse, il debito subordinato dovrebbe essere convertito o ridotto. Occorre convertire o ridurre le passività di primo rango se le categorie subordinate sono già state convertite o azzerate.

- (50) Per evitare che gli enti strutturino le passività in modo da minare l'efficacia dello strumento del bail-in, è opportuno stabilire che essi devono disporre in qualsiasi momento di un importo aggregato, espresso in percentuale delle loro passività totali, di fondi propri e di passività subordinate e di primo rango cui si applica lo strumento non rientranti nei fondi propri a norma della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE. È altresì opportuno permettere alle autorità di risoluzione delle crisi d'imporre, caso per caso, che tale percentuale si componga, in tutto o in parte, di fondi propri o di un tipo determinato di passività.
- (50 bis) La presente direttiva adotta un approccio dall'altro verso il basso alla determinazione del requisito minimo in materia di fondi propri e di passività ammissibili all'interno di un gruppo. L'approccio riconosce inoltre che l'azione di risoluzione si applica a livello di singola entità giuridica e che la capacità di assorbimento delle perdite deve obbligatoriamente situarsi nell'entità all'interno del gruppo dove si verificano le perdite ovvero essere a questa accessibile. A tal fine le autorità di risoluzione delle crisi assicurano che la capacità di assorbimento delle perdite all'interno di un gruppo sia distribuita in tutto il gruppo stesso in funzione del livello di rischio che presentano le entità giuridiche costitutive. Il requisito minimo necessario per ogni singola filiazione deve essere valutato separatamente. Le autorità di risoluzione delle crisi assicurano inoltre che tutti i capitali e tutte le passività computati ai fini del requisito minimo consolidato siano ubicati nelle entità in cui è probabile che si verifichino le perdite, o siano altrimenti disponibili per l'assorbimento delle perdite.
- (51) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli strumenti di capitale aggiuntivi di classe 1 e di classe 2 assorbano completamente le perdite quando l'ente emittente raggiunge il punto di insostenibilità economica. Di conseguenza, a quel punto le autorità di risoluzione delle crisi dovrebbero essere tenute ad azzerare tali strumenti o a convertirli in strumenti di capitale di base di classe 1 prima che sia avviata qualsiasi altra azione di risoluzione della crisi. A tale scopo, il punto di insostenibilità economica dovrebbe essere inteso come il punto al quale l'autorità pertinente stabilisce che l'ente soddisfa le condizioni per la risoluzione della crisi, ovvero il punto al quale l'autorità stabilisce che l'ente cesserà di essere economicamente sostenibile se tali strumenti di capitale non saranno ridotti. Il fatto che gli strumenti debbano essere ridotti o convertiti dalle autorità nelle circostanze richieste dalla presente direttiva dev'essere riconosciuto nelle clausole che disciplinano lo strumento e in eventuali prospetti o documenti di offerta pubblicati o forniti in relazione allo stesso.

- (52) Mantenendo l'ente come impresa attiva, lo strumento del bail-in dovrebbe massimizzare il valore delle pretese dei creditori, migliorare la certezza sui mercati e assicurare le controparti. Per assicurare gli investitori e le controparti sui mercati e per minimizzare l'impatto, occorre consentire di attendere il 1° gennaio 2018 per applicare lo strumento del bail-in.

- (53) Le autorità di risoluzione delle crisi dovrebbero disporre di tutti i poteri giuridici necessari che si possono esercitare in diverse combinazioni quando sono applicati gli strumenti di risoluzione delle crisi. Tali poteri dovrebbero includere il potere di cedere azioni o attività, diritti o passività di un ente in dissesto a un'altra entità, quale un altro ente o un ente-ponte; il potere di ridurre o cancellare azioni, o il potere di ridurre o convertire il debito di un ente in dissesto; il potere di sostituire la direzione e il potere di imporre una moratoria temporanea del pagamento dei crediti. Saranno altresì necessari poteri supplementari, compreso quello di richiedere ad altre parti del gruppo di continuare a fornire servizi essenziali.
- (54) Non occorre prescrivere con esattezza i mezzi attraverso i quali le autorità di risoluzione delle crisi dovrebbero intervenire nell'ente insolvente. Esse dovrebbero poter scegliere tra l'assunzione del controllo mediante un intervento diretto nell'ente o attraverso un ordine esecutivo, decidendo in base alle circostanze del caso. In questa fase non pare necessario imporre un modello unico per una collaborazione efficiente tra Stati membri.
- (55) Il quadro di risoluzione delle crisi dovrebbe prevedere obblighi procedurali per assicurare che le misure di risoluzione delle crisi siano adeguatamente notificate e, salvo limitate eccezioni previste dalla presente direttiva, rese pubbliche. Tuttavia, poiché è probabile che siano sensibili, le informazioni ottenute dalle autorità di risoluzione delle crisi e dai loro consulenti professionali durante la procedura di risoluzione della crisi dovrebbero essere soggette a un efficace regime di riservatezza prima che la decisione di risoluzione della crisi sia resa pubblica.

- (56) Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di poteri accessori per garantire l'efficacia della cessione di azioni o titoli di debito e attività, diritti e passività. Lasciando impregiudicate le salvaguardie previste dalla presente direttiva, tali poteri dovrebbero comprendere la facoltà di rimuovere i diritti di terzi dai titoli o attività ceduti e il potere di far valere contratti e assicurare la continuità degli accordi nei confronti del ricevente di attività e azioni cedute, senza tuttavia interferire con il diritto dei dipendenti di risolvere un contratto di lavoro. Dovrebbe restare impregiudicato anche il diritto di una parte di risolvere un contratto con un ente soggetto a risoluzione, o con una sua filiazione ove previsto dalla presente direttiva, per motivi diversi dalla mera sostituzione dell'ente in dissesto con il nuovo ente. Le autorità di risoluzione delle crisi dovrebbero inoltre disporre del potere accessorio di imporre all'ente residuo che è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza di fornire i servizi necessari per consentire all'ente al quale sono state cedute attività o azioni in virtù dell'applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte di svolgere la propria attività.
- (57) Ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, le parti interessate hanno diritto a un giudice imparziale e a mezzi di ricorso efficaci nei confronti delle misure che le riguardano. Di conseguenza, occorre prevedere la possibilità di ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese dalle autorità di risoluzione delle crisi. Tuttavia, poiché la presente direttiva è intesa a disciplinare situazioni di estrema urgenza e la sospensione di una decisione delle autorità di risoluzione delle crisi potrebbe interrompere la continuità di funzioni essenziali, è necessario prevedere che la presentazione di un ricorso non possa risultare in una sospensione automatica degli effetti della decisione contestata e che la decisione dell'autorità di risoluzione sia immediatamente esecutiva presupponendo che la sospensione sia contraria al pubblico interesse.

(57 bis) Inoltre, ove necessario sia per tutelare i terzi che hanno acquisito attività, diritti e passività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi in buona fede in virtù dell'esercizio dei poteri delle autorità in tal senso, sia per assicurare la stabilità dei mercati finanziari, il ricorso giurisdizionale non dovrebbe incidere sui successivi atti amministrativi e/o sulle transazioni conclusi in base a una decisione di risoluzione della crisi annullata. In tali casi occorre pertanto limitare al riconoscimento alle persone interessate di una compensazione per i danni subiti le misure correttive applicate a una decisione indebita.

(57 ter) Gli Stati membri possono imporre che una decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi sia soggetta a un'approvazione ex ante delle autorità giudiziarie. Poiché può essere necessario adottare con urgenza misure di gestione della crisi, la procedura ai sensi della normativa nazionale connessa alla domanda di approvazione ex ante da parte delle autorità giudiziarie di una misura di gestione della crisi e l'esame di tale domanda da parte del giudice dovrebbero essere eseguiti con urgenza.

(58) Nell'interesse di una risoluzione efficiente delle crisi e per evitare conflitti di competenza, non deve essere aperta né portata avanti alcuna procedura ordinaria di insolvenza in relazione all'ente in dissesto mentre l'autorità di risoluzione delle crisi esercita i propri poteri o applica strumenti di risoluzione delle crisi, tranne che su iniziativa o con il consenso dell'autorità di risoluzione delle crisi. È altresì utile e necessario sospendere, per un periodo di tempo limitato, determinati obblighi contrattuali, affinché l'autorità di risoluzione delle crisi abbia il tempo di mettere in pratica gli strumenti di risoluzione delle crisi.

- (59) Affinché, nel cedere attività e passività a un acquirente del settore privato o a un ente-ponte, le autorità di risoluzione delle crisi dispongano di un periodo di tempo adeguato per individuare i contratti da cedere, è opportuno imporre limitazioni proporzionate dei diritti delle controparti di procedere al close out, anticipare o estinguere in altro modo contratti finanziari prima del trasferimento. Tali limitazioni sono necessarie per consentire alle autorità di ottenere un quadro fedele dello stato patrimoniale dell'ente in dissesto, senza le modifiche in termini di valore e contenuto che deriverebbero da un ampio esercizio dei diritti di recesso. Per limitare al minimo necessario l'interferenza nei diritti contrattuali delle controparti, la limitazione dei diritti di recesso dovrebbe applicarsi soltanto in relazione alla misura di prevenzione o gestione della crisi, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura, lasciando impregiudicati i diritti di recesso derivanti da qualsiasi altro inadempimento, compreso il mancato pagamento o versamento dei margini.
- (60) Al fine di preservare legittimi accordi finanziari nel caso di una cessione di parte delle attività, dei diritti e delle passività di un ente in dissesto, è opportuno introdurre meccanismi di protezione per impedire la separazione di passività, diritti e contratti collegati. Tale limitazione a determinate pratiche rispetto a contratti collegati dovrebbe estendersi ai contratti con la stessa controparte assistiti da garanzie, contratti di garanzia finanziaria che implicano il trasferimento della proprietà, accordi di compensazione, accordi di netting per close out e contratti di finanza strutturata. Quando si applica tale protezione, le autorità di risoluzione delle crisi sarebbero tenute a trasferire tutti i contratti collegati nell'ambito di un accordo protetto, ovvero a lasciarli alla banca residua fallita. Questa forma di protezione dovrebbe garantire che i requisiti di capitale previsti dalla direttiva 2006/48/CE per le esposizioni incluse in un accordo di netting non siano alterati.

(61)

- (62) Anche se il fatto che le autorità di risoluzione delle crisi disporranno degli stessi strumenti e degli stessi poteri agevolerà un'azione coordinata in caso di dissesto di un gruppo transfrontaliero, sembrano tuttavia necessarie ulteriori misure per promuovere la cooperazione e prevenire risposte nazionali frammentarie. Le autorità di risoluzione delle crisi dovrebbero consultarsi e cooperare nell'ambito di collegi di risoluzione delle crisi in caso di risoluzione della crisi di entità affiliate, nell'intento di concordare un programma di risoluzione della crisi del gruppo. Dovrebbero essere istituiti collegi di risoluzione delle crisi che andrebbero a integrare i già esistenti collegi delle autorità di vigilanza attraverso l'aggiunta delle autorità di risoluzione delle crisi, e, ove appropriato, il coinvolgimento dei ministeri competenti, delle banche centrali, dell'ABE e, se del caso, delle autorità responsabili dei sistemi di garanzia dei depositi. In caso di crisi, il collegio di risoluzione delle crisi dovrebbe rappresentare un forum per lo scambio di informazioni e per il coordinamento delle misure di risoluzione delle crisi.
- (63) Nella risoluzione delle crisi di gruppi transfrontalieri occorre raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la necessità di procedure consone all'urgenza della situazione e funzionali al raggiungimento di soluzioni efficaci, eque e tempestive per il gruppo nel suo complesso e, dall'altro, l'esigenza di preservare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera. È opportuno che le diverse autorità di risoluzione delle crisi confrontino le loro posizioni nel collegio di risoluzione delle crisi. Le azioni di risoluzione della crisi proposte dall'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo dovrebbero essere preparate e discusse fra le diverse autorità di risoluzione delle crisi nel quadro dei corrispondenti piani a livello di gruppo. Per agevolare il raggiungimento di una decisione rapida e comune ogniqualvolta possibile, i collegi di risoluzione delle crisi dovrebbero comprendere le posizioni delle autorità di risoluzione delle crisi di tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera. Le azioni di risoluzione delle crisi decise dall'apposita autorità a livello di gruppo dovrebbero tener sempre conto delle ripercussioni sulla stabilità finanziaria negli Stati membri in cui il gruppo opera. Occorre a tal fine conferire alle autorità di risoluzione delle crisi dello Stato membro in cui è stabilita una filiazione la facoltà di contestare le decisioni dell'autorità di risoluzione delle crisi di gruppo, non soltanto quanto all'adeguatezza delle azioni e misure di risoluzione della crisi, ma anche nell'ottica della necessità di salvaguardare la stabilità finanziaria in tale Stato membro.

- (64) L'elaborazione di un programma di risoluzione delle crisi di gruppo dovrebbe agevolare una risoluzione coordinata che ha più probabilità di produrre i migliori risultati per tutti gli enti di un gruppo. L'autorità di risoluzione delle crisi di gruppo dovrebbe proporre il programma di risoluzione delle crisi di gruppo e sottoporlo al collegio di risoluzione delle crisi. Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi dissenzienti o che decidono di avviare autonomamente azioni di risoluzione dovrebbero spiegare le motivazioni di tale disaccordo e comunicare tali motivazioni, nonché i dettagli relativi alle eventuali azioni di risoluzione che intendono avviare autonomamente, all'autorità di risoluzione della crisi a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione della crisi interessate dal programma di risoluzione della crisi di gruppo. Le autorità nazionali che decidono di discostarsi dal programma di risoluzione della crisi di gruppo dovrebbero tenere debitamente conto dell'impatto potenziale sulla stabilità finanziaria degli Stati membri in cui sono ubicate le altre autorità di risoluzione delle crisi e dei potenziali effetti su altre parti del gruppo.
- (65) Nell'ambito di un programma di risoluzione delle crisi di gruppo, le autorità dovrebbero essere invitate ad applicare lo stesso strumento alle entità giuridiche che soddisfano le condizioni per la risoluzione delle crisi. Le autorità nazionali non dovrebbero avere il potere di contestare gli strumenti di risoluzione delle crisi applicati a livello di gruppo che sono di competenza dell'autorità di risoluzione delle crisi di gruppo, quali l'applicazione dello strumento dell'ente-ponte a livello di impresa madre, la vendita di attività dell'ente creditizio impresa madre e la conversione del debito a livello di impresa madre. Le autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo dovrebbero avere anche il potere di applicare lo strumento dell'ente-ponte a livello di gruppo (che può comportare, se del caso, meccanismi di ripartizione degli oneri) per stabilizzare un gruppo nel suo insieme. La proprietà delle filiazioni potrebbe essere trasferita all'ente-ponte in vista di una loro vendita successiva, tutte insieme o una per una, quando le condizioni del mercato saranno adeguate. Inoltre, l'autorità di risoluzione delle crisi di gruppo dovrebbe avere il potere di applicare lo strumento del bail-in a livello di impresa madre.

- (66) Una risoluzione efficace delle crisi degli enti e gruppi attivi a livello internazionale implica una cooperazione tra l'Unione, gli Stati membri e le autorità di risoluzione delle crisi dei paesi terzi. La cooperazione sarà più agevole se i regimi di risoluzione delle crisi dei paesi terzi si fondano sui principi e approcci comuni in via di definizione al Consiglio per la stabilità finanziaria e al G20. A tal fine è opportuno che sia conferito all'ABE il potere di elaborare e concludere accordi quadro non vincolanti di cooperazione con le autorità dei paesi terzi a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e che le autorità nazionali siano autorizzate a concludere accordi bilaterali conformi agli accordi quadro dell'ABE. La definizione di tali accordi tra autorità nazionali competenti della gestione del dissesto di imprese globali dovrebbe essere un mezzo per garantire l'efficacia della pianificazione, del processo decisionale e del coordinamento riguardo ai gruppi internazionali. Gli Stati membri dovrebbero riconoscere e applicare le procedure di risoluzione delle crisi avviate da un paese terzo nelle circostanze previste dalla presente direttiva.
- (67) È opportuno che la cooperazione riguardi sia le filiazioni dei gruppi dell'Unione o di paesi terzi sia succursali degli enti dell'Unione o di paesi terzi. La succursali dei gruppi di paesi terzi sono imprese stabilite nell'Unione: pertanto, sono totalmente sottoposte al diritto dell'Unione, compresi gli strumenti di risoluzione delle crisi previsti dalla presente direttiva. Occorre tuttavia preservare il diritto degli Stati membri di agire in relazione alle succursali di enti la cui amministrazione centrale è stabilita in un paese terzo nei casi in cui il riconoscimento e l'applicazione alla succursale di procedure del paese terzo metterebbero a repentaglio la stabilità finanziaria dell'Unione o in cui i depositanti dell'Unione non riceverebbero lo stesso trattamento dei depositanti del paese terzo. In tali circostanze e nelle circostanze precisate dalla presente direttiva occorre conferire agli Stati membri il diritto di rifiutare, previa consultazione delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi, il riconoscimento di una procedura di un paese terzo nei confronti di una succursale sita nell'Unione di un ente di un paese terzo.

- (68) Vi sono casi in cui l'efficacia degli strumenti di risoluzione delle crisi applicati può dipendere dalla disponibilità di finanziamenti a breve termine per l'ente o per l'ente-ponte, dalla fornitura di garanzie a potenziali acquirenti o dalla reperibilità di capitali per l'ente-ponte. Al di là del ruolo delle banche centrali di fornire liquidità al sistema finanziario anche in momenti di crisi, è importante che gli Stati membri istituiscano meccanismi di finanziamento intesi a evitare che i fondi necessari a tal fine provengano dai bilanci nazionali. La stabilizzazione del sistema finanziario dovrebbe essere finanziata dal settore finanziario nel suo complesso.
- (69) In linea di principio, i contributi dovrebbero essere raccolti dal settore prima di qualsiasi operazione di risoluzione delle crisi e indipendentemente da essa. Quando i finanziamenti preventivi non sono sufficienti a coprire le perdite o i costi sostenuti utilizzando i meccanismi di finanziamento, occorrono contributi aggiuntivi per sostenere gli ulteriori costi o perdite.
- (70) Al fine di costituire una massa critica ed evitare gli effetti prociclici che si verificherebbero se, in una crisi sistemica, i meccanismi di finanziamento dovessero basarsi solo sui contributi ex post, le risorse finanziarie messe ex ante a disposizione dei meccanismi finanziari nazionali devono obbligatoriamente ammontare almeno ad un determinato livello-obiettivo minimo.
- (71) Ai fini di un calcolo equo dei contributi e di un incentivo a operare secondo un modello meno rischioso, è opportuno che i contributi ai meccanismi di finanziamento nazionali tengano conto del grado di rischio cui gli enti sono esposti.

- (72) Assicurare una risoluzione efficace delle crisi degli enti finanziari in dissesto nell'Unione è un fattore essenziale nel completamento del mercato interno: il loro dissesto, infatti, incide non soltanto sulla stabilità finanziaria dei mercati in cui operano direttamente, ma anche sul mercato finanziario dell'Unione nella sua totalità. Con il completamento del mercato interno dei servizi finanziari si rinsalda l'interazione fra i vari sistemi finanziari nazionali. Gli enti operano al di là dello Stato membro di stabilimento e sono intercollegati tramite il mercato interbancario e altri mercati che sono, nella sostanza, paneuropei. Assicurare che la risoluzione delle crisi di tali enti sia finanziata efficacemente nei diversi Stati membri è nell'interesse superiore dello Stato membro in cui l'ente in questione opera, ma anche, in generale, in quello di tutti gli altri, perché costituisce un mezzo per garantire pari condizioni di concorrenza e migliorare il funzionamento del mercato unico finanziario europeo. L'istituzione di un sistema europeo dei meccanismi di finanziamento dovrebbe far sì che tutti gli enti che operano nell'Unione siano soggetti a meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi di pari efficacia e concorrano alla stabilità del mercato unico.
- (73) Per migliorare la resilienza del sistema europeo dei meccanismi di finanziamento, e in linea con l'obiettivo di attingere principalmente al settore per ottenere i finanziamenti piuttosto che ai fondi pubblici, i meccanismi di finanziamento possono richiedere prestiti presso altri meccanismi di finanziamento in caso di necessità. Analogamente, dovrebbero avere il potere di concedere prestiti ad altri meccanismi che ne necessitino. I prestiti saranno effettuati strettamente su base volontaria. La decisione di concedere prestiti ad altri meccanismi dovrebbe essere adottata dal meccanismo di finanziamento prestatore, ma a causa delle potenziali implicazioni di bilancio gli Stati membri dovrebbero poter chiedere la consultazione o il consenso del ministero competente.

(74) Benché istituiti a livello nazionale, i meccanismi di finanziamento dovrebbero essere messi in comune in caso di risoluzione di una crisi di gruppo, a condizione che si raggiunga un accordo tra le autorità nazionali sulla risoluzione della crisi dell'ente. I depositi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi non dovrebbero sostenere perdite nel processo di risoluzione della crisi. Quando l'azione di risoluzione della crisi assicura ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai depositi, i sistemi di garanzia dei depositi cui l'ente soggetto a risoluzione della crisi è affiliato dovrebbero essere tenuti a fornire un contributo non superiore all'ammontare delle perdite che avrebbero dovuto sostenere se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

(74 bis) Mentre i depositi garantiti sono protetti dalle perdite nella risoluzione delle crisi, altri depositi ammissibili sono potenzialmente disponibili a fini di assorbimento delle perdite. Al fine di fornire un certo livello di protezione alle persone fisiche, alle microimprese e alle piccole e medie imprese che detengono depositi ammissibili al di sopra del livello dei depositi garantiti, tali depositi dovrebbero avere un livello di priorità superiore rispetto ai crediti vantati da creditori ordinari non privilegiati non garantiti in virtù della normativa nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza. Il credito del sistema di garanzia dei depositi ha, ai sensi di tale normativa nazionale, un rango ancora superiore rispetto alle suddette categorie di depositi ammissibili. L'armonizzazione dei regimi di insolvenza nazionali in tale settore è necessaria anche per ridurre al minimo l'esposizione dei fondi di risoluzione degli Stati membri conformemente al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, quale previsto nella presente direttiva.

(75) Oltre a provvedere al rimborso dei depositanti o alla continuità dell'accesso ai depositi coperti, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se usare i sistemi di garanzia dei depositi anche come meccanismi per finanziare altre azioni di risoluzione delle crisi. Tale flessibilità non dovrebbe mettere a rischio il finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi né la funzione di garantire il rimborso dei depositi coperti.

- (76) Quando, nel contesto della risoluzione della crisi di un ente creditizio, i depositi sono trasferiti a un altro ente, i depositanti non dovrebbero essere assicurati per un importo superiore al livello di copertura previsto dalla direttiva 94/19/CE. Di conseguenza, i crediti relativi ai depositi rimasti presso l'ente creditizio soggetto a risoluzione delle crisi si dovrebbero limitare alla differenza tra i fondi trasferiti e il livello di copertura previsto dalla direttiva 94/19/CE. Se i depositi trasferiti sono superiori al livello di copertura, il depositante non dovrebbe avere un diritto di credito nei confronti del sistema di garanzia dei depositi per quanto concerne i depositi rimasti presso l'ente creditizio soggetto a risoluzione delle crisi.
- (77) L'istituzione dei meccanismi di finanziamento che costituiscono il sistema europeo dei meccanismi di finanziamento di cui alla presente direttiva dovrebbe assicurare il coordinamento nell'impiego dei fondi che sono disponibili per la risoluzione delle crisi a livello nazionale.
- (78) L'adozione di norme tecniche relative ai servizi finanziari dovrebbe facilitare un'armonizzazione coerente e una tutela adeguata di depositanti, investitori e consumatori in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno, nei casi precisati nella presente direttiva, affidare all'ABE, in quanto organismo altamente specializzato, l'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non implicano scelte politiche, da sottoporre alla Commissione.
- (79) È opportuno che la Commissione adotti i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ABE mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
- (80) Dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove precisato nella presente direttiva. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante il lavoro preparatorio, anche a livello di esperti.
- (81) È opportuno che, ove precisato nella presente direttiva, l'ABE promuova la convergenza delle prassi delle autorità nazionali mediante orientamenti.

- (82) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla tempestiva e continua trasmissione delle informazioni sui documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (83) Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero disporre di un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica per sollevare obiezioni all'atto delegato. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter informare le altre istituzioni che non intendono sollevare obiezioni.
- (84) Nella dichiarazione relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la Conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.
- (85) Dovrebbe essere conferito alla Commissione, ove precisato nella presente direttiva, anche il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. All'ABE è affidata, ove precisato nella presente direttiva, la stesura di progetti di norme tecniche di attuazione da sottoporre alla Commissione.

- (86) La direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi¹⁰ prevede il reciproco riconoscimento e l'attuazione in tutti gli Stati membri delle decisioni concernenti il risanamento o la liquidazione di enti creditizi con succursali in Stati membri diversi da quello della sede legale; la direttiva garantisce che tutte le attività e le passività dell'ente creditizio, a prescindere dal paese in cui si trovano, siano gestite in un'unica procedura nello Stato membro d'origine e che ai creditori negli Stati membri ospitanti sia riservato lo stesso trattamento dei creditori nello Stato membro d'origine. Ai fini di una risoluzione efficace delle crisi, la direttiva 2001/24/CE si dovrebbe applicare anche nel caso di utilizzo degli strumenti di risoluzione delle crisi, sia quando sono applicati a enti creditizi sia quando sono applicati ad altre entità soggette al regime di risoluzione delle crisi; occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2001/24/CE.
- (87) Le direttive sul diritto societario dell'Unione contengono norme obbligatorie per la tutela di azionisti e creditori degli enti creditizi che rientrano nel loro ambito di applicazione. Poiché, in una situazione in cui le autorità di risoluzione delle crisi devono agire rapidamente, queste norme possono ostacolare l'efficacia dell'intervento e l'uso degli strumenti e poteri di risoluzione delle crisi da parte delle autorità di risoluzione delle crisi, occorre includere nella presente direttiva deroghe appropriate. Al fine di garantire il massimo grado di certezza giuridica ai portatori di interesse, le deroghe dovrebbero essere definite in modo chiaro e preciso ed essere applicate esclusivamente nell'interesse pubblico e nel rispetto delle condizioni per la risoluzione delle crisi. Il ricorso agli strumenti di risoluzione delle crisi presuppone il rispetto degli obiettivi e delle condizioni stabiliti a tal fine dalla presente direttiva.

¹⁰ GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.

- (88) La seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti¹¹, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa contiene norme sul diritto degli azionisti di decidere in merito agli aumenti e alle riduzioni del capitale sociale, sul loro diritto a partecipare alle nuove emissioni di azioni come corrispettivo di conferimenti in contanti, sulla tutela dei creditori in caso di riduzione del capitale e sulla convocazione dell'assemblea dei soci in caso di perdita grave di capitale. Poiché queste norme possono ostacolare la rapidità di azione delle autorità di risoluzione delle crisi, occorre prevedere delle deroghe appropriate.
- (89) La direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni¹² contiene, tra l'altro, norme sull'approvazione delle fusioni da parte dell'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, sui requisiti concernenti il progetto di fusione, la relazione della direzione e la relazione di un esperto, nonché sulla tutela dei creditori. La sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni¹³ prevede norme analoghe sulla scissione delle società per azioni. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali¹⁴ prevede norme corrispondenti sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali. Occorre introdurre deroghe appropriate a tali direttive per consentire un'azione rapida delle autorità di risoluzione delle crisi.

¹¹ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

¹² GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1.

¹³ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.

¹⁴ GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.

(90) La direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto¹⁵ prevede l'obbligo di un'offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni della società a un prezzo equo, come definito nella direttiva, ove un azionista acquisti, direttamente o indirettamente e personalmente o di concerto con altri, una determinata percentuale di azioni della società tale da conferirgli il controllo sulla stessa e definita dalla legislazione nazionale. La norma sull'offerta obbligatoria ha lo scopo di tutelare gli azionisti di minoranza nel caso di cambio di controllo. Tuttavia, la prospettiva di un obbligo così costoso potrebbe scoraggiare possibili investitori nell'ente interessato, rendendo così difficile alle autorità di risoluzione delle crisi valersi di tutti i poteri di risoluzione delle crisi. Occorre prevedere deroghe appropriate alla disposizione sull'offerta pubblica obbligatoria, nella misura necessaria a consentire l'uso dei poteri di risoluzione delle crisi; successivamente al periodo di tale risoluzione, invece, la disposizione dovrebbe applicarsi a qualsiasi azionista acquisisca il controllo dell'ente interessato.

¹⁵ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

- (91) La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate¹⁶ contempla i diritti procedurali degli azionisti in relazione alle assemblee. La direttiva stabilisce, tra l'altro, il termine minimo e il contenuto della convocazione dell'assemblea. Poiché queste disposizioni possono ostacolare la rapidità di azione delle autorità di risoluzione delle crisi, occorre prevedere delle deroghe appropriate alla direttiva. Prima della risoluzione può presentarsi l'esigenza di un rapido aumento del capitale, quando l'ente creditizio non soddisfa, o non è probabile che soddisfi, i requisiti delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e con un aumento di capitale si potrebbe risanare la situazione finanziaria ed evitare di raggiungere la soglia per la risoluzione. In siffatta situazione, occorre ammettere la possibilità di convocare l'assemblea entro un termine ridotto. Tuttavia, gli azionisti dovrebbero mantenere il potere decisionale in merito all'aumento e alla riduzione del termine per la convocazione delle assemblee. Per varare tale meccanismo occorre prevedere delle deroghe appropriate alla direttiva 2007/36/CE.
- (92) Affinché le autorità di risoluzione delle crisi siano rappresentate nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria istituito dal regolamento (UE) n. 1093/2010 e affinché l'ABE disponga delle conoscenze necessarie a svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva, occorre modificare il regolamento (UE) n. 1093/2010 per includere le autorità nazionali di risoluzione delle crisi nella nozione di autorità competenti di cui a tale regolamento. Tale assimilazione fra autorità di risoluzione delle crisi e autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 è in linea con le funzioni che l'articolo 25 dello stesso attribuisce all'ABE, vale a dire, tra l'altro, contribuire e partecipare attivamente all'elaborazione e al coordinamento di piani di risanamento e di risoluzione delle crisi e tendere a facilitare la risoluzione delle crisi degli istituti in fallimento e, in particolare, di gruppi transfrontalieri.

¹⁶ GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17.

- (93) Per assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dalla presente direttiva da parte degli enti, di coloro che ne controllano effettivamente l'attività d'impresa e della loro direzione, e per assicurare che essi ricevano un trattamento analogo in tutta l'Unione, occorre che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni e misure amministrative previste dagli Stati membri dovrebbero quindi rispondere a determinati requisiti quanto a destinatari, criteri di cui tener conto nell'applicare una sanzione o misura, pubblicazione delle sanzioni o misure, poteri sanzionatori fondamentali e livello delle sanzioni pecuniarie amministrative. Fatto salvo il rispetto rigoroso del segreto professionale, l'ABE dovrebbe gestire una banca dati centrale di tutte le sanzioni amministrative e delle informazioni sui ricorsi ad essa fornite dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione delle crisi.
- (94) La presente direttiva fa riferimento alle sanzioni e misure amministrative in modo da coprire tutte le azioni applicate in caso di violazione e miranti a impedire ulteriori violazioni, a prescindere dalla loro classificazione come sanzione o misura nell'ordinamento nazionale.

- (95) Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme per sanzioni amministrative e sanzioni penali relative alle stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme per sanzioni amministrative relative alle violazioni della presente direttiva che sono disciplinate dal diritto penale nazionale. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri non sono obbligati a irrogare sanzioni sia amministrative che penali per lo stesso reato, ma possono farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia il mantenimento delle sanzioni penali invece delle sanzioni amministrative per le violazioni della presente direttiva non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità di risoluzione delle crisi e delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità di risoluzione delle crisi e le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della presente direttiva, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.
- (96) Con la Dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione, del 28 settembre 2011, sui documenti esplicativi¹⁷, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente giustificati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (97) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

¹⁷ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(97 bis) Quando adottano decisioni o azioni a norma della presente direttiva, le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle crisi dovrebbero sempre tenere debitamente conto dell'impatto delle loro decisioni e azioni sulla stabilità finanziaria e sulla situazione economica degli altri Stati membri e dovrebbero prendere in considerazione la significatività di qualsiasi filiazione o succursale per il settore finanziario e l'economia dello Stato membro in cui è stabilita la filiazione o succursale, anche nei casi in cui la succursale o filiazione interessata rivesta un'importanza limitata per il gruppo consolidato.

(97 ter) Il collegio di risoluzione delle crisi non è un organo decisionale ma una piattaforma che facilita il processo decisionale delle autorità nazionali. Le decisioni congiunte sono adottate dalle autorità nazionali interessate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E AUTORITÀ

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce norme e procedure per il risanamento e la risoluzione delle crisi delle entità seguenti:

- a) enti creditizi e imprese di investimento stabiliti nell'Unione;
- b) enti finanziari stabiliti nell'Unione filiazioni di un ente creditizio o di un'impresa di investimento o di una società di cui alle lettere c) o d), soggetti alla vigilanza dell'impresa madre su base consolidata in conformità del titolo V, capo 2, sezione 2, sottosezione 1, della direttiva 2006/48/CE;
- c) società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista stabilite nell'Unione;
- d) società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madri nell'Unione, società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione;
- e) succursali di enti stabiliti al di fuori dell'Unione secondo le specifiche condizioni previste nella presente direttiva.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) "risoluzione della/delle crisi": l'applicazione di uno strumento di risoluzione al fine di conseguire uno o più obiettivi della risoluzione delle crisi di cui all'articolo 26, paragrafo 2;
- (2) "ente creditizio": un ente creditizio come definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE, ad eccezione delle entità di cui all'articolo 2 della medesima;
- (3) "impresa di investimento": un'impresa di investimento definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE, soggetta al requisito relativo al capitale iniziale di cui all'articolo 9 della medesima;
- (4) "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente, la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva [inserted by OP]. Sono comprese le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, gli istituti di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE e le società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste;

- (5) "filiazione":
- a) un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
 - b) un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.

La filiazione di una filiazione è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;

- (6) un'impresa madre come definita all'articolo 4, punto 12, lettera a) della direttiva 2006/48/CE;
- (7) "base consolidata": in base alla situazione finanziaria consolidata di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata a norma del titolo V, capo 2, sezione 2, sottosezione 1, della direttiva 2006/48/CE o al subconsolidamento a norma dell'articolo 73, paragrafo 2, della medesima;
- (8) "società di partecipazione finanziaria": un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o prevalentemente, enti o enti finanziari, e almeno una di esse è un ente, e che non è una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;
- (9) "società di partecipazione finanziaria mista": una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;
- (10) "società di partecipazione mista": una società di partecipazione mista come definita all'articolo 4, punto 20, della direttiva 2006/48/CE, o una società di partecipazione mista come definita all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/49/CE;

- (11) "società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro": una società di partecipazione finanziaria che non sia a sua volta filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro;
- (12) "società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione": una società di partecipazione finanziaria madre che non sia a sua volta filiazione di un ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro o di un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in un qualsiasi Stato membro;
- (13) "società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro": società di partecipazione finanziaria mista che non sia a sua volta filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro;
- (14) "società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione": una società di partecipazione finanziaria madre che non sia a sua volta filiazione di un ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro o di un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in un qualsiasi Stato membro;
- (15) "obiettivi della risoluzione della/delle crisi": gli obiettivi specificati all'articolo 26, paragrafo 2;
- (16) "succursale": una succursale come definita all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 4, punto 22 della direttiva [...]/.../CE(MiFID II)];
- (17) "autorità di risoluzione della/delle crisi": un'autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 3;
- (18) "strumento di risoluzione della/delle crisi": uno degli strumenti di cui all'articolo 31, paragrafo 2;

- (19) "potere di risoluzione della/delle crisi": uno dei poteri di cui agli articoli da 56 a 64;
- (20) "autorità competente": autorità competente come definita all'articolo 4, punto 4, della direttiva 2006/48/CE o all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/49/CE;
- (21) "ministeri competenti": i ministeri delle finanze o altri ministeri responsabili delle decisioni economiche, finanziarie e di bilancio a livello nazionale secondo le competenze nazionali, che sono stati designati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 bis;
- (22) "controllo": il rapporto tra un'impresa madre e una filiazione come definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, ovvero un rapporto analogo tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
- (23) "ente": un ente creditizio o un'impresa di investimento;
- (24) "direzione": le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/48/CE o dell'impresa d'investimento ai sensi dell'articolo 9 della direttiva [/ /CE (MiFID II)];
- (25) "gruppo": un'impresa madre e le sue filiazioni;
- (25 bis) "gruppo transfrontaliero": un gruppo le cui entità sono stabilite in più di uno Stato membro;
- (26) "sostegno finanziario pubblico straordinario": aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, forniti per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità di un ente o un gruppo;
- (27) "entità del gruppo": un'entità giuridica facente parte di un gruppo;

- (28) "piano di risanamento": un piano preparato e aggiornato da un ente a norma dell'articolo 5;
- (28 bis) "piano di risanamento del gruppo": un piano preparato e aggiornato a norma dell'articolo 7;
- (28 ter) "succursale significativa": una succursale che sarebbe considerata significativa in uno Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 42 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE;
- (29) "funzioni essenziali": attività, servizi e operazioni la cui interruzione potrebbe portare a una perturbazione di servizi essenziali per l'economia reale o perturbare la stabilità finanziaria a motivo della dimensione o della quota di mercato dell'ente o del gruppo, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità delle attività transfrontaliere, anche minando la fiducia del pubblico nella stabilità finanziaria di uno o più Stati membri, con particolare riguardo alla sostituibilità;
- (30) "aree di attività principali": aree di attività e servizi connessi che rappresentano fonti sostanziali di entrate, utili o valore di franchise di un ente o un gruppo;
- (31) "autorità di vigilanza su base consolidata": l'autorità competente della vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, punto 48, della direttiva 2006/48/CE;
- (32) "fondi propri": fondi propri ai sensi del titolo V, capo 2, della direttiva 2006/48/CE;
- (33) "condizioni per la risoluzione delle crisi": le condizioni specificate all'articolo 27, paragrafo 1;
- (34) "azione di risoluzione della/delle crisi": la decisione di assoggettare un ente o un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) a risoluzione delle crisi a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 28, l'applicazione di uno strumento di risoluzione delle crisi o l'esercizio di uno o più poteri di risoluzione delle crisi;
- (35) "piano di risoluzione della/delle crisi": un piano preparato per un ente a norma dell'articolo 9;

- (36) "risoluzione della/delle crisi di gruppo": uno degli interventi seguenti:
- a) azione di risoluzione della crisi a livello di impresa madre o di ente soggetto a vigilanza consolidata;
 - b) coordinamento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi e dell'esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi da parte delle autorità di risoluzione delle crisi in relazione a entità del gruppo che soddisfano le condizioni per la risoluzione della crisi;
- (37) "piano di risoluzione della/delle crisi di gruppo": un piano di risoluzione della/delle crisi di gruppo preparato a norma degli articoli 11 e 12;
- (38) "autorità di risoluzione della/delle crisi a livello di gruppo": l'autorità di risoluzione delle crisi nello Stato membro in cui si trova l'autorità di vigilanza su base consolidata;
- (38 bis) "programma di risoluzione della/delle crisi di gruppo": un piano ai fini della risoluzione delle crisi di gruppo preparato a norma dell'articolo 83;
- (39) "collegio di risoluzione della/delle crisi": un collegio istituito in conformità all'articolo 80 per svolgere i compiti di cui all'articolo 80, paragrafo 1;
- (40) "procedura ordinaria di insolvenza": l'insieme delle procedure di insolvenza che comportano il parziale o totale disinvestimento di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore straordinario, di norma applicabili agli enti ai sensi del diritto nazionale, e specifiche per tali enti oppure applicabili in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica;
- (41) "titoli di debito" di cui all'articolo 56, lettere h) ed l): le obbligazioni e altre forme di titoli di debito trasferibili, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito;

- (42) "ente impresa madre in uno Stato membro": un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro come definito all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2006/48/CE, o un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro come definita all'articolo 3, lettera f), della direttiva 2006/49/CE;
- (43) "ente impresa madre nell'Unione": un ente creditizio impresa madre nell'UE come definito all'articolo 4, punto 16, della direttiva 2006/48/CE, o un'impresa d'investimento madre nell'UE come definita all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2006/49/CE;
- (44) "requisiti in materia di fondi propri": i requisiti imposti dall'articolo 75 della direttiva 2006/48/CE;
- (45) "collegio delle autorità di vigilanza": un collegio delle autorità di vigilanza istituito a norma dell'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE;
- (46) "quadro degli aiuti di Stato dell'Unione": il quadro istituito dagli articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i regolamenti stabiliti o adottati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, o dell'articolo 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- (47) "liquidazione": il realizzo delle attività di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);
- (48) "strumento della separazione delle attività": il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un'autorità di risoluzione delle crisi a norma dell'articolo 36, di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione della crisi a una società veicolo per la gestione delle attività;
- (48 bis) "società veicolo per la gestione delle attività": un'entità giuridica che soddisfa tutti i requisiti stabiliti all'articolo 36, paragrafo 2;

- (49) "strumento del bail-in": il meccanismo per l'esercizio, da parte di un'autorità di risoluzione delle crisi a norma dell'articolo 37, dei poteri di riduzione e di conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione della crisi;
- (50) "strumento della vendita dell'attività d'impresa": il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un'autorità di risoluzione delle crisi a norma dell'articolo 32, di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione delle crisi, attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione della crisi a un acquirente diverso da un ente-ponte;
- (51) "strumento dell'ente-ponte": il meccanismo per la cessione a norma dell'articolo 34 di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione della crisi, ovvero di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione delle crisi a un ente-ponte;
- (52) "ente-ponte": un'entità giuridica che soddisfa tutti i requisiti stabiliti all'articolo 34, paragrafo 2;
- (53) "titoli di proprietà": azioni, titoli che conferiscono la proprietà, titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di acquisire - azioni o titoli di proprietà, e titoli che rappresentano partecipazioni azionarie o titoli di proprietà;
- (53 bis) "azionisti": azionisti o soci;
- (54) "poteri di cessione": i poteri specificati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c), o d), di cedere azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, da un ente soggetto a risoluzione della crisi a un ricevente;

- (55) "controparte centrale": una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, diventando l'acquirente di ogni venditore e il venditore di ogni acquirente;
- (56) "derivato": uno strumento finanziario elencato nell'allegato I, sezione C, punti da (4) a (10), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (57) "poteri di riduzione del debito e conversione": i poteri specificati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere da f) a j) o i poteri specificati all'articolo 51, paragrafo 0 bis;
- (58) "passività garantita": una passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o altra forma di adempimento è garantito da un gravame, un pegno o un'ipoteca, o da contratti di garanzia, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto ed altri contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
- (59) "strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1": strumenti di capitale rientranti nei fondi propri a norma dell'articolo 57, lettera c bis), della direttiva 2006/48/CE;
- (60) "importo aggregato": l'importo aggregato di cui l'autorità di risoluzione delle crisi ha valutato che si debbano ridurre o convertire le passività ammissibili ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1;
- (61) "strumenti di capitale di base di classe 1": strumenti di capitale rientranti nei fondi propri a norma dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE;
- (62) "passività ammissibili": le passività di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) che non sono escluse dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 38, paragrafo 2;

- (63) "sistema di garanzia dei depositi": un sistema di garanzia dei depositi istituito e ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro a norma dell'articolo 3 della direttiva 94/19/CE;
- (63 bis)
- (64) "strumenti di capitale di classe 2": strumenti di capitale rientranti nei fondi propri a norma dell'articolo 57, lettere f) e h), della direttiva 2006/48/CE;
- (65) "strumenti di capitale pertinenti": ai fini del titolo IV, capo III, sezione 5, e capo IV, strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2;
- (66) "tasso di conversione": il fattore che determina il numero di azioni o altri titoli di proprietà in cui è convertita una passività di una data classe, facendo riferimento a un singolo strumento di detta classe o a una specifica unità di valore di un credito;
- (67) "creditore interessato": il creditore la cui pretesa si riferisce a una passività ridotta o convertita in azioni o titoli di proprietà mediante l'esercizio del potere di riduzione o conversione conformemente all'uso dello strumento del bail-in;
- (68) "detentore interessato": l'azionista o il detentore di altri titoli di proprietà le cui azioni o i cui altri titoli di proprietà sono cancellati tramite il potere di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera i);
- (69) "autorità appropriata": l'autorità dello Stato membro designata ai sensi dell'articolo 54 che è competente a norma dell'ordinamento nazionale di tale Stato per effettuare le determinazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1;

- (70) "ente impresa madre pertinente": un'impresa madre in uno Stato membro, un'impresa madre nell'Unione, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, in relazione alla quale è applicato lo strumento del bail-in;
- (71) "ricevente": l'entità alla quale sono ceduti azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero una combinazione degli stessi, dall'ente soggetto a risoluzione della crisi;
- (72) "giorno lavorativo": qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica e le festività pubbliche in uno Stato membro pertinente;
- (73) "diritto di recesso": il diritto di recedere da un contratto, il diritto di anticipazione, close-out, compensazione o netting di obbligazioni nonché eventuali disposizioni analoghe che sospendono, modificano o estinguono l'obbligo di un contraente oppure una disposizione che impedisce l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto, come accadrebbe in assenza della stessa;
- (74) "ente soggetto a risoluzione della/delle crisi": un ente, un ente finanziario, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, in relazione al quale è avviata un'azione di risoluzione della crisi;
- (75) "ente filiazione nazionale": un ente stabilito in uno Stato membro che è filiazione di un ente di un paese terzo o di una società di partecipazione finanziaria di un paese terzo;

- (76) "impresa madre nell'UE": un ente impresa madre nell'Unione, una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione;
- (76 bis) "paese terzo", un paese che non è uno Stato membro;
- (77) "ente di un paese terzo": un'entità la cui sede legale è stabilita in un paese terzo, titolare di un'autorizzazione o di una licenza a norma della legislazione di detto paese che le consente di esercitare una delle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2006/48/CE o nell'allegato I, sezione A, della direttiva 2004/39/CE;
- (78) "procedura di risoluzione della/delle crisi in un paese terzo": un'azione ai sensi della legge di un paese terzo per gestire il dissesto di un ente di un paese terzo che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati previsti, alle azioni di risoluzione delle crisi di cui alla presente direttiva;
- (79) "succursale nazionale": una succursale di un ente di un paese terzo stabilita in uno Stato membro;
- (80) "autorità competente di un paese terzo": l'autorità di un paese terzo competente a svolgere funzioni comparabili a quelle delle autorità di risoluzione delle crisi o delle autorità competenti di cui alla presente direttiva;
- (81)

- (82) "operazione back to back": un'operazione tra due entità di un gruppo volta a trasferire, in tutto o in parte, il rischio generato da un'altra operazione effettuata tra una delle entità e un terzo;
- (83) "garanzia infragruppo": un contratto con il quale un'entità del gruppo garantisce per le obbligazioni di un'altra entità del gruppo nei confronti di un terzo;
- (83 bis) "depositi coperti": depositi garantiti da sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla normativa nazionale ai sensi della direttiva 94/19/CE e fino al livello di copertura previsto dall'articolo 7 della direttiva 94/19/CE;
- (83 bis bis) "depositi ammissibili": depositi definiti ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 94/19/CE che non sono esclusi dalla tutela ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 94/19/CE, indipendentemente dal loro importo;
- (83 ter) "obbligazione garantita": uno strumento di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (OICVM) e rispondente ai requisiti di cui all'articolo 124, paragrafo 1, del [regolamento sui requisiti patrimoniali];
- (84) "contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà": un contratto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE;
- (85) "accordo di netting": un accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi accordi di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento che determini l'escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate in modo da giungere immediatamente a maturità, oppure sono estinte, e in entrambi i casi sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite. Sono compresi le "clausole di compensazione per close-out" quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE e il "netting" quale definito all'articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE.

- (86) "accordo di compensazione": un accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l'ente e una controparte possono essere compensati reciprocamente;
- (87) "contratti finanziari": i seguenti contratti e accordi:
- a) i contratti su valori mobiliari, fra cui:
 - i) contratti di compravendita o di prestito di titoli ovvero gruppi o indici di titoli,
 - ii) opzioni su titoli ovvero gruppi o indici di titoli,
 - iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di acquisto con patto di rivendita su titoli ovvero gruppi o indici di titoli;
 - b) i contratti su merci, fra cui:
 - i) contratti di compravendita o di prestito di merci ovvero gruppi o indici di merci, per consegna futura;
 - ii) opzioni su merci ovvero gruppi o indici di merci;
 - iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di acquisto con patto di rivendita su merci ovvero gruppi o indici di merci;
 - c) i contratti a termine futures e forward, compresi i contratti (esclusi quelli su merci) per la compravendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi;

- d) gli accordi di swap, tra cui:
 - i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi spot o altri accordi su cambi; valute; indici di borsa o titoli azionari; indici di debito o debiti; indici di merci o merci; condizioni meteorologiche; emissioni o inflazione;
 - ii) total return swap, swap su differenziali creditizi o credit swap,
 - iii) qualsiasi accordo o transazione analogo agli accordi di cui ai punti (i) o (ii) negoziato abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati;
- e) gli accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito è pari o inferiore a tre mesi;
- f)
- g) gli accordi quadro per i contratti o accordi di cui alle lettere da a) ad e);

(87 bis) "misura di prevenzione della crisi": l'esercizio dei poteri di soppressione diretta di lacune o impedimenti alla possibilità di risanamento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, l'esercizio dei poteri di affrontare o eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi a norma degli articoli 14 o 15, l'applicazione di una misura di intervento precoce a norma dell'articolo 23, la nomina di un amministratore straordinario a norma dell'articolo 24 o l'esercizio del potere di riduzione o conversione a norma dell'articolo 51;

(87 ter) "misura di gestione della crisi": un'azione di risoluzione della crisi o la nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 o dell'articolo 64, paragrafo 1;

(88) "capacità di risanamento": la capacità di un ente di risanare la propria posizione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo;

- (89) "depositante": il titolare di un deposito ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE;
- (90) "investitore" un investitore ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 97/9/CE;
- (91) "autorità macroprudenziale nazionale designata": l'autorità cui spetta la conduzione delle politiche macroprudenziali di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3);
- (91 bis) "microimprese, piccole e medie imprese": microimprese, piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2, paragrafo 1 della raccomandazione UE 2003/361.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 per precisare i criteri di determinazione delle attività, dei servizi e delle operazioni di cui al punto (29) in ordine alla definizione di "funzioni essenziali" e i criteri di determinazione delle aree di attività e servizi connessi di cui al punto (30) in ordine alla definizione di "aree di attività principali".

Articolo 3

Designazione delle autorità di risoluzione delle crisi

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di risoluzione delle crisi, abilitate ad applicare gli strumenti e a esercitare i poteri di risoluzione delle crisi.
2. Le autorità di risoluzione delle crisi sono autorità amministrative pubbliche o autorità cui sono conferiti poteri amministrativi pubblici.
3. Possono essere autorità di risoluzione delle crisi le autorità competenti della vigilanza ai fini delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, le banche centrali nazionali, i ministeri competenti ovvero altre autorità amministrative pubbliche o autorità cui sono conferiti poteri amministrativi pubblici, purché siano in essere adeguati dispositivi di governo societario per gestire eventuali conflitti che potrebbero derivare dalla combinazione delle funzioni di vigilanza ai sensi delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, o le altre funzioni dell'autorità in questione, e le funzioni di autorità di risoluzione delle crisi ai sensi della presente direttiva, fatti salvi lo scambio di informazioni e gli obblighi di cooperazione prescritti dal paragrafo 4. In particolare, gli Stati membri provvedono a che, in seno alle autorità competenti, banche centrali, ministeri competenti ovvero altre autorità, vi sia un'indipendenza operativa tra la funzione di risoluzione delle crisi e la funzione di vigilanza o altre funzioni dell'autorità in questione.
4. Gli Stati membri richiedono che le autorità che esercitano le funzioni di vigilanza e di risoluzione delle crisi e le persone che esercitano tali funzioni per conto delle medesime autorità collaborino strettamente nella preparazione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione delle crisi, sia nel caso in cui l'autorità di risoluzione delle crisi e l'autorità competente siano entità separate che nel caso in cui le funzioni siano svolte in seno alla stessa entità.
- 4 bis. Ciascuno Stato membro designa un singolo ministero che è incaricato dell'esercizio delle funzioni del ministero competente ai sensi della presente direttiva.

5. Laddove l'autorità di risoluzione delle crisi in uno Stato membro non sia il ministero competente, detto Stato membro specifica il ruolo del ministero stesso in ordine alla risoluzione delle crisi, ivi comprese quali decisioni dell'autorità di risoluzione ai sensi della presente direttiva richiedono la notifica preliminare al ministero competente, la consultazione o l'approvazione del medesimo.
6. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi dispongano delle competenze, risorse e capacità operative atte ad applicare le misure di risoluzione delle crisi e siano in grado di esercitare i loro poteri con la rapidità e flessibilità necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione delle crisi.
7. Lo Stato membro che, ai fini dell'applicazione degli strumenti e dell'esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi, designa più di una autorità ripartisce chiaramente le funzioni e i poteri tra le diverse autorità, assicura un adeguato coordinamento tra di esse e designa un'unica autorità quale autorità di contatto ai fini della collaborazione e del coordinamento con le autorità pertinenti di altri Stati membri.
8. Gli Stati membri informano l'Autorità bancaria europea (di seguito "ABE") in merito alla o alle autorità nazionali nominate autorità di risoluzione delle crisi e autorità di contatto indicandone, se del caso, le rispettive funzioni e competenze specifiche. L'ABE pubblica l'elenco delle autorità di risoluzione delle crisi e delle autorità di contatto.
- 8 bis. Fatto salvo l'articolo 78, gli Stati membri possono limitare la responsabilità dell'autorità di risoluzione delle crisi, dell'autorità competente e del rispettivo personale in conformità della normativa nazionale per gli atti e le omissioni commessi nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi della presente direttiva.

TITOLO II

PREPARAZIONE

CAPO I

PIANIFICAZIONE DEL RISAMENTO E DELLA RISOLUZIONE DELLE CRISI

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Semplificazione degli obblighi e deroghe per taluni enti

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle crisi stabiliscano, in considerazione del potenziale impatto che il dissesto dell'ente potrebbe avere sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento a causa della tipologia della sua attività, delle sue dimensioni o dell'interconnessione con altri enti o con il sistema finanziario in generale, in che misura i seguenti elementi valgano per l'ente:
 - a) contenuto e particolari dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi previsti agli articoli da 5 a 8 bis e da 9 a 11;
 - b) contenuto e particolari delle informazioni che gli enti devono fornire a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 2, comprese le informazioni di cui alle sezioni A e B dell'allegato.
 - b bis) il livello di dettaglio richiesto per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui all'articolo 13, compresi gli aspetti da considerare nella sezione C dell'allegato.

1 bis. Gli Stati membri prevedono che, qualora le autorità competenti e - se del caso - le autorità di risoluzione delle crisi non ritengano probabile che il dissesto di un determinato ente e la sua futura liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza abbiano un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento a causa soprattutto delle sue dimensioni, del modello di attività o dell'interconnessione con altri enti o con il sistema finanziario in generale, sia possibile derogare a uno o più degli obblighi seguenti:

- i. l'obbligo, per un ente o un gruppo, di preparare e tenere aggiornato il piano di risanamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 1;
- ii. l'obbligo di preparare e tenere aggiornato il piano di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, fatto salvo il paragrafo 1ter;
- iii. l'obbligo di aggiornare il piano di risanamento almeno ogni anno di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 7, paragrafo 4; e
- iv. l'obbligo di rivedere e, se del caso, aggiornare il piano di risoluzione delle crisi almeno una volta all'anno di cui all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 12, paragrafo 3.

Le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione delle crisi valutano il fatto che continuino ad essere applicate le deroghe di cui al presente paragrafo almeno una volta all'anno a partire dalla data alla quale sono state concesse o a seguito di un cambiamento della struttura giuridica o organizzativa, oppure dell'attività o della situazione finanziaria degli enti di cui al primo comma.

Le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione delle crisi effettuano la valutazione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis previa consultazione, ove opportuno, dell'autorità macroprudenziale nazionale.

- 1 ter. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle crisi non concedono deroghe a un ente che abbia una o più filiazioni o succursali significative in un altro Stato membro o in un paese terzo.
- 1 quater. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia concessa una deroga, le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione delle crisi possano revocarla in qualsiasi momento.
- 1 quinquies. Gli Stati membri assicurano che la concessione di una deroga non incida di per sé sui poteri dell'autorità competente e, se del caso, dell'autorità di risoluzione delle crisi di adottare una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi.
- 2.
3. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle crisi comunicano all'ABE le modalità con cui hanno ottemperato ai paragrafi 1, 1 bis, 4 e 5 relativamente agli enti di loro competenza. L'ABE riferisce alla Commissione, entro e non oltre il 1° gennaio 2018, in merito all'ottemperanza dei paragrafi 1, 1 bis, 4 e 5. L'ABE segnala in particolare alla Commissione le eventuali divergenze nell'ottemperanza a tali paragrafi a livello nazionale.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e - se del caso - le autorità di risoluzione delle crisi possano esentare dall'applicazione degli obblighi contenuti nelle sezioni 2 e 3 del presente capo gli enti affiliati ad un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati dai requisiti prudenziali nel diritto nazionale a norma dell'articolo 3 della direttiva 2006/48/CE.
5. Ove sia concessa una deroga a norma del paragrafo 4, gli Stati membri applicano i requisiti delle sezioni 2 e 3 del presente capo su base consolidata ad un organismo centrale e agli enti ad esso affiliati ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2006/48/CE. A tal fine, ogni riferimento fatto nelle sezioni 2 e 3 del presente capo ad un gruppo include un organismo centrale e gli enti ad esso affiliati ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2006/48/CE e le loro filiazioni e ogni riferimento a imprese madri o ad enti soggetti a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 125 e 126 della direttiva 2006/48/CE include l'organismo centrale.
- 5 bis. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e - se del caso - le autorità di risoluzione delle crisi possano esentare dall'applicazione degli obblighi contenuti nelle sezioni 2 e 3 del presente capo gli enti appartenenti a un sistema di tutela istituzionale ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE. Al momento di decidere se concedere una deroga a un ente appartenente ad un siffatto sistema di tutela istituzionale, gli Stati membri sono tenuti a valutare se il sistema di tutela istituzionale è in grado di soddisfare richieste simultanee poste al sistema in relazione ai suoi membri.
- 5 ter.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati, modelli e definizioni uniformi per l'individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle crisi all'ABE ai fini del paragrafo 3.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

SEZIONE 2

PIANIFICAZIONE DEL RISANAMENTO

Articolo 5

Piani di risanamento

1. Gli Stati membri assicurano che ciascun ente, il quale non sia parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126 della direttiva 2006/48/CE, prepari e tenga aggiornato un piano di risanamento che preveda, attraverso misure intraprese dall'ente, il ripristino della situazione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo. I piani di risanamento sono considerati un dispositivo di governo societario ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2006/48/CE.
2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri assicurano che ciascun ente aggiorni il piano di risanamento almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o renderne necessaria la modifica. Le autorità competenti hanno facoltà di richiedere agli enti di aggiornare con maggiore frequenza i piani di risanamento.
3. I piani di risanamento non presuppongono l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento, ma comprendono, ove pertinente, un'analisi delle modalità e delle situazioni in cui l'ente può chiedere di accedere a meccanismi della banca centrale in condizioni di crisi e indicare quali attivi dovrebbero essere considerati garanzie reali.
4. Fatto salvo l'articolo 4, gli Stati membri provvedono a che i piani di risanamento contengano le informazioni elencate nella sezione A dell'allegato. Gli Stati membri possono richiedere di inserire informazioni supplementari nei piani di risanamento.

- 4 bis. Gli Stati membri possono altresì assicurare che le autorità competenti abbiano il potere di imporre a un ente di tenere registrazioni particolareggiate dei contratti finanziari di cui l'ente medesimo è parte.
5. Gli Stati membri prescrivono che i piani di risanamento comprendano le condizioni e procedure atte a garantire la tempestività delle azioni di risanamento, così come una vasta gamma di opzioni di risanamento. Gli Stati membri prescrivono che i piani di risanamento prefigurino una gamma di scenari di grave turbolenza finanziaria comprendenti eventi a livello di sistema, stress specifici per la singola entità giuridica e stress a livello di gruppo.
- 5 bis.
6. L'ABE elabora, in stretta cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti che specificano ulteriormente la gamma di scenari cui ricorrere ai fini del paragrafo 5, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. L'ABE elabora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti che specificano ulteriormente le informazioni da inserire nel piano di risanamento di cui al paragrafo 4.
8. La direzione dell'ente di cui al paragrafo 1 approva il piano di risanamento prima di sottoporlo all'autorità competente.

Articolo 6

Valutazione dei piani di risanamento

1. Gli Stati membri richiedono agli enti che hanno l'obbligo di preparare i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 1 di sottoporre i piani medesimi alla verifica delle autorità competenti. Gli Stati membri richiedono agli enti di dimostrare all'autorità competente che questi piani soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2.
2. L' autorità competente procede, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situate succursali significative - per quanto di pertinenza della succursale in questione -, alla verifica dei piani e valutano in che misura ciascuno di essi soddisfi i requisiti indicati all'articolo 5, nonché i seguenti criteri:
 - a) ragionevole probabilità che l'attuazione delle disposizioni proposte nel piano preservi o ripristini la sostenibilità economica e la situazione finanziaria dell'ente o del gruppo, tenuto conto delle misure preparatorie che l'ente ha preso o intende prendere;
 - b) ragionevole probabilità di attuazione efficace del piano e di opzioni specifiche ivi contenute in situazioni di crisi finanziaria senza provocare effetti negativi di entità significativa sul sistema finanziario, anche nel caso in cui altri enti mettano in atto piani di risanamento nello stesso periodo.

- 2 bis. L'autorità competente presenta il piano di risanamento all'autorità di risoluzione delle crisi. Quest'ultima può esaminarlo al fine di individuare eventuali azioni che possono avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione della crisi dell'ente e formula raccomandazioni al riguardo all'autorità competente.
3. Se valuta che il piano di risanamento presenta lacune sostanziali o che la sua attuazione è soggetta a potenziali impedimenti, l'autorità competente comunica all'ente o all'impresa madre del gruppo la sua valutazione richiedendogli di presentare entro tre mesi un piano modificato indicante come è stato posto rimedio a tali lacune o impedimenti. Se ritiene che il piano modificato non ponga adeguato rimedio alle lacune e agli impedimenti l'autorità competente può ingiungere all'ente di apportare modifiche specifiche.
4. Se l'ente non presenta un piano di risanamento modificato o se l'autorità competente stabilisce che il piano di risanamento modificato non pone rimedio in maniera adeguata alle lacune o ai potenziali impedimenti individuati nella prima valutazione e se non è possibile porre adeguato rimedio a lacune e impedimenti con l'ingiunzione di apportare modifiche specifiche, l'autorità competente offre all'ente l'opportunità di individuare le modifiche che può apportare alla sua attività al fine di porre rimedio alle lacune o agli impedimenti che si frappongono all'attuazione del piano stesso.

Se valuta che le azioni proposte dall'ente non porrebbero adeguato rimedio alle lacune o agli impedimenti l'autorità competente può ingiungere all'ente stesso di prendere le misure ritenute necessarie e proporzionate, tenendo conto della gravità delle lacune e degli impedimenti e dell'effetto delle misure sull'attività dell'ente.

L'autorità competente può ingiungere all'ente di:

- a) ridurre il proprio profilo di rischio;
- b) attivare tempestive misure di ricapitalizzazione;
- c) modificare la strategia di finanziamento al fine di migliorare la resilienza delle aree di attività principali e delle funzioni essenziali;
- d) modificare la propria struttura di governo.
- e) prendere le misure di cui all'articolo 136 della direttiva 2006/48/CE.

Il suddetto elenco di misure non osta a che gli Stati membri autorizzino le autorità competenti a prendere misure supplementari previste dalla normativa nazionale.

4 bis. Allorché l'autorità competente richiede all'ente di prendere misure in forza del paragrafo 4, la decisione sulle misure stesse:

- a) è motivata e
- b) indica come rispetta il principio di proporzionalità.

La decisione è notificata per iscritto all'ente e può essere impugnata.

5. L'ABE elabora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti in cui specifica i criteri minimi che l'autorità competente applica ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 7

Piani di risanamento di gruppo

1. Gli Stati membri provvedono a che l'impresa madre nell'UE prepari e presenti all'autorità di vigilanza su base consolidata un piano di risanamento di gruppo che comprenda un piano di risanamento per l'intero gruppo. Il piano di risanamento di gruppo individua le misure che potrebbe essere necessario attuare a livello dell'impresa madre nell'UE e di ogni singola filiazione.

- 1 bis.

- 1 ter. A norma dell'articolo 8, le autorità competenti possono richiedere alle filiazioni di preparare e presentare piani di risanamento su base individuale.

2. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette i piani di risanamento:
 - i) alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 130 e 131 bis della direttiva 2006/48/CE, incluso in particolare alle autorità competenti delle filiazioni;
 - ii) alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione;
 - iii) all'autorità di risoluzione della crisi a livello di gruppo; e
 - iv) alle autorità di risoluzione delle crisi delle filiazioni.

3. Il piano di risanamento di gruppo mira alla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso o di un suo ente, qualora si trovino in difficoltà, in modo da risolvere o eliminare le cause della difficoltà e ristabilire la situazione finanziaria del gruppo o dell'ente in questione, tenendo altresì conto della situazione finanziaria delle altre entità del gruppo.

Il piano di risanamento di gruppo prevede disposizioni per il coordinamento e la coerenza delle misure da adottare a livello dell'impresa madre nell'UE e delle entità di cui all'articolo 1, lettere c) e d), nonché misure da intraprendere a livello di filiazioni e, ove applicabile in conformità alla [CRD], di succursali significative.

4. Il piano di risanamento di gruppo contiene gli elementi specificati all'articolo 5. Prevede altresì dispositivi per l'eventuale sostegno finanziario infragruppo adottati conformemente ad accordi per il sostegno finanziario infragruppo conclusi in conformità al capo III.
5. L'autorità di vigilanza su base consolidata provvede a che l'impresa madre nell'UE fornisca varie opzioni di risanamento che illustrino le azioni adatte agli scenari previsti all'articolo 5, paragrafo 5.

Per ciascuno di tali scenari il piano di risanamento di gruppo individua gli eventuali ostacoli all'attuazione di misure di risanamento all'interno del gruppo ed eventuali ostacoli pratici o giuridici sostanziali all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all'interno del gruppo.

6. La direzione dell'impresa madre nell'UE approva il piano di risanamento di gruppo prima di trasmetterlo all'autorità di vigilanza su base consolidata.

Articolo 8

Valutazione dei piani di risanamento di gruppo

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata, insieme alle autorità competenti delle filiazioni, previa consultazione delle autorità competenti di cui all'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE e delle autorità competenti delle succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, verifica il piano di risanamento di gruppo e ne valuta la rispondenza ai requisiti e criteri di cui agli articoli 6 e 7. La valutazione è effettuata secondo la procedura prevista nell'articolo 6 e secondo le disposizioni del presente articolo.

2. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni fanno il possibile per giungere ad una decisione congiunta:
 - i) sulla verifica e valutazione del piano di risanamento di gruppo;

 - ii) sull'opportunità di preparare un piano di risanamento su base individuale per gli enti appartenenti al gruppo; e

 - iii) sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4.

Le parti fanno il possibile per giungere ad una decisione congiunta entro un periodo di quattro mesi dalla data di trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata del piano di risanamento di gruppo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

2 bis. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi sulla verifica e valutazione del piano di risanamento di gruppo o sulle misure richieste all'impresa madre ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, l'autorità di vigilanza su base consolidata decide autonomamente su tali questioni. L'autorità di vigilanza su base consolidata prende una decisione in considerazione delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti nel corso del periodo di quattro mesi. L'autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione all'impresa madre nell'UE e alle altre autorità competenti.

Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti di cui al paragrafo 2 abbia rimesso una delle questioni di cui al paragrafo 3 all'ABE in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità alla decisione dell'ABE. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE decide entro un mese. La questione non può essere rimessa all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell'ABE entro un mese, si applica la decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata.

2 ter. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi:

- i) sull'opportunità di preparare un piano di risanamento su base individuale per gli enti di loro competenza; e
- ii) sull'applicazione, a livello di filiazione, delle misure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

ciascuna autorità competente decide autonomamente sulle questioni.

Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate abbia rimesso una delle questioni di cui al paragrafo 3 all'ABE in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità competente della filiazione rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità alla decisione dell'ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE decide entro un mese. La questione non può essere rimessa all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell'ABE entro un mese, si applica la decisione dell'autorità competente della filiazione a livello individuale.

2 quater. Le altre autorità competenti che non dissentono ai sensi del paragrafo 2 ter possono giungere ad una decisione congiunta su un piano di risanamento di gruppo riguardante le entità del gruppo nelle rispettive giurisdizioni.

2 quinquies. La decisione congiunta di cui al paragrafo 2 o 2 quater e le decisioni adottate dalle autorità competenti in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 2 bis e 2 ter sono riconosciute come conclusive e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

2 sexies.

3. Su richiesta di un'autorità competente in conformità al paragrafo 2 bis o 2 ter, l'ABE può unicamente prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1093/2010 in relazione alla valutazione dei piani di risanamento e all'attuazione delle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere a), b) e c).

4.

5.

Articolo 8 bis

Indicatori del piano di risanamento

1. Ai fini degli articoli da 5 a 8, le autorità competenti assicurano che ciascun piano di risanamento comprenda un quadro degli indicatori stabilito dall'ente nel quale siano identificati i punti in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano. Gli indicatori possono essere di natura qualitativa o quantitativa in ordine alla situazione finanziaria dell'ente e devono poter essere facilmente monitorati. Le autorità competenti assicurano che gli enti mettano in atto i dispositivi opportuni per il regolare monitoraggio degli indicatori.

Nonostante il primo comma un ente può:

- a) agire nell'ambito del suo piano di risanamento anche quando l'indicatore pertinente non sia stato soddisfatto qualora la direzione dell'ente lo ritenga opportuno date le circostanze; o
- b) astenersi dall'agire qualora la direzione dell'ente non lo consideri opportuno date le circostanze.

La decisione di agire nel senso indicato nel piano di risanamento o la decisione di astenersi da tale azione deve essere notificata senza indugio all'autorità competente.

2. L'ABE elabora, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti che specificano l'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 1.

SEZIONE 3

PIANIFICAZIONE DELLA RISOLUZIONE DELLE CRISI

Articolo 9

Piani di risoluzione delle crisi

1. L'autorità di risoluzione delle crisi prepara, previa consultazione dell'autorità competente e delle autorità di risoluzione delle crisi delle giurisdizioni in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, un piano di risoluzione delle crisi per ciascun ente che non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126 della direttiva 2006/48/CE. Detto piano prevede le azioni di risoluzione delle crisi che l'autorità di risoluzione delle crisi può attuare qualora l'ente soddisfi le condizioni per la risoluzione della crisi.
2. Il piano di risoluzione delle crisi tiene conto di una gamma di scenari, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema. Il piano di risoluzione delle crisi non presuppone alcun sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell'articolo 91.
- 2 bis. Le autorità di risoluzione delle crisi possono richiedere agli enti di prestare loro assistenza nella preparazione e nell'aggiornamento dei piani.
- 2 ter. La valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi ai sensi dell'articolo 13 deve avvenire contestualmente alla preparazione e all'aggiornamento dei piani di risoluzione in conformità di detto articolo.

3. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1 bis, il piano di risoluzione delle crisi è rivisto, e se del caso aggiornato, almeno una volta all'anno e a seguito di qualsiasi cambiamento nella struttura giuridica o organizzativa dell'ente, nella sua attività o nella sua situazione finanziaria che possa influire in misura sostanziale sul piano o imporre una modifica dello stesso.
4. Il piano di risoluzione delle crisi prevede una serie di opzioni per l'applicazione all'ente degli strumenti e poteri di risoluzione delle crisi di cui al titolo IV. Esso comprende:
 - a) una sintesi dei suoi elementi fondamentali;
 - b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali subiti dall'ente dalla registrazione delle ultime informazioni sulla risoluzione delle crisi;
 - c) una dimostrazione di come le funzioni essenziali e le aree di attività principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano legale ed economico e nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente;
 - d) stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
 - e) una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi effettuata a norma del paragrafo 2ter e dell'articolo 13;
 - f) una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell'articolo 14, per affrontare o eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi individuati a seguito della valutazione effettuata a norma dell'articolo 13;

- g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, aree di attività principali e attività dell'ente;
- h) una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 10 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione delle crisi in qualsiasi momento;
- i) una spiegazione delle autorità di risoluzione delle crisi per precisare le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione delle crisi senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario;
- j) una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione delle crisi che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili;
- k) una descrizione delle interdipendenze critiche;
- l) un'analisi dell'impatto del piano sugli altri enti all'interno del gruppo;
- m) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture;
- (n) un piano di comunicazione con i media e con il pubblico;

- n bis) il requisito minimo in termini di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1 e una scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione;

- n bis bis) ove d'applicazione, il requisito minimo in termini di fondi propri e strumenti contrattuali ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1 e una scadenza per il raggiungimento di tale livello;

n ter) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell'ente;

n quater) una descrizione dell'impatto prodotto dall'attuazione del piano sui dipendenti, compresa la valutazione dei costi associati.

4 bis. Gli Stati membri devono altresì assicurare che le autorità di risoluzione delle crisi abbiano il potere di imporre a un ente e a un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), di tenere registrazioni particolareggiate dei contratti finanziari di cui è parte. L'autorità di risoluzione delle crisi può specificare un termine entro il quale l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), deve essere in grado di produrre tali registrazioni. Lo stesso termine si applica a tutti gli enti e a tutte le entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d) della medesima giurisdizione. L'autorità di risoluzione delle crisi può decidere di fissare termini diversi per tipi diversi di contratti finanziari di cui all'articolo 2, punto 87. Questa disposizione non incide sui poteri di raccolta di informazioni dell'autorità competente.

5.

Articolo 10

Informazioni ai fini dei piani di risoluzione delle crisi

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi abbiano il potere d'imporre agli enti, direttamente o per il tramite dell'autorità competente, di fornire loro tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione delle crisi. In particolare, tali autorità hanno il potere di esigere, fra le altre, le informazioni e analisi specificate nella sezione B dell'allegato.

2. Le autorità competenti negli Stati membri pertinenti collaborano con le autorità di risoluzione delle crisi al fine di verificare se le informazioni di cui al paragrafo 1 siano già disponibili in tutto o in parte. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità competenti le comunicano alle autorità di risoluzione delle crisi.

- 3.

Articolo 11

Piani di risoluzione delle crisi di gruppo

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle crisi delle filiazioni e previa consultazione delle autorità di risoluzione delle crisi di succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, preparino i piani di risoluzione delle crisi di gruppo. Tali piani comprendono un piano di risoluzione della crisi dell'intero gruppo e individuano le misure per la risoluzione della crisi:
 - i) dell'impresa madre nell'UE;
 - ii) delle filiazioni appartenenti al gruppo;
 - iii) delle entità di cui all'articolo 1, lettere c) e d).
2. Il piano di risoluzione delle crisi di gruppo è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 10.
3. Il piano di risoluzione delle crisi di gruppo:
 - a) espone le azioni di risoluzione delle crisi da avviare riguardo a tutte le entità del gruppo, sia mediante azioni di risoluzione delle crisi nei confronti delle entità di cui all'articolo 1, lettere c) e d), dell'impresa madre e degli enti filiazioni, sia mediante azioni coordinate di risoluzione delle crisi nei confronti degli enti filiazioni, negli scenari di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

- b) esamina in che misura gli strumenti e poteri di risoluzione delle crisi possono essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle entità del gruppo ubicate nell'Unione, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di aree di attività separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinate entità del gruppo, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione delle crisi coordinata;
- c) nel caso di un gruppo che comprende entità costituite in paesi terzi, definisce intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi;
- d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o aree di attività, necessarie per agevolare la risoluzione delle crisi di gruppo quando ne sono soddisfatte le condizioni;
- e) indica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione delle crisi di gruppo e, se del caso, espone principi per la ripartizione della responsabilità del finanziamento tra fonti presenti in diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcun sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell'articolo 91. Detti principi sono stabiliti in funzione di criteri equi ed equilibrati e tengono conto, in particolare, delle disposizioni dell'articolo 98, paragrafo 3 ter e dell'impatto sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.

3 bis. La valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi di gruppo ai sensi dell'articolo 13 bis avviene contestualmente alla preparazione e all'aggiornamento dei piani di risoluzione delle crisi di gruppo in conformità di detto articolo. Una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi effettuata in conformità dell'articolo 13 bis è inclusa nel piano di risoluzione delle crisi di gruppo.

Articolo 12

Requisiti e procedura per i piani di risoluzione delle crisi di gruppo

1. L'impresa madre nell'UE trasmette le informazioni eventualmente richieste in conformità all'articolo 10 all'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo. Le informazioni riguardano l'impresa madre nell'UE e, nella misura necessaria, ciascuna entità del gruppo. Gli enti soggetti a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126 della direttiva 2006/48/CE forniscono inoltre le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 10 sulle entità di cui all'articolo 1, lettere c) e d).

L'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo trasmette le informazioni fornite a norma del presente paragrafo:

- i) all'ABE;
- ii) alle autorità di risoluzione delle crisi delle filiazioni;
- iii) alle autorità di risoluzione delle crisi delle giurisdizioni in cui sono ubicate le succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione;
- iv) alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 130 e 131 bis della direttiva 2006/48/CE; e
- v) alle autorità di risoluzione delle crisi degli Stati membri in cui sono stabilite le entità di cui all'articolo 1, lettere c) e d).

Le informazioni fornite dall'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo alle autorità di risoluzione delle crisi e alle autorità competenti per gli enti filiazione, alle autorità di risoluzione delle crisi delle giurisdizioni in cui sono ubicate succursali significative nonché alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 130 e 131 bis della direttiva 2006/48/CE comprendono almeno tutte le informazioni pertinenti all'ente filiazione o alla succursale significativa. Le informazioni fornite all'ABE comprendono tutte le informazioni pertinenti al ruolo dell'ABE medesima nel processo di pianificazione della risoluzione delle crisi di gruppo. Nel caso di informazioni relative a enti filiazioni di paesi terzi l'autorità di risoluzione delle crisi di gruppo non è obbligata a trasmettere tali informazioni senza il consenso della pertinente autorità di vigilanza o autorità di risoluzione delle crisi del paese terzo.

2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo preparino e tengano aggiornati i piani di risoluzione delle crisi di gruppo collaborando con le autorità di risoluzione delle crisi degli enti filiazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, nei collegi di risoluzione delle crisi e previa consultazione delle pertinenti autorità competenti. Le autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo hanno facoltà, se lo desiderano, e fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 89, di coinvolgere nella preparazione e nel mantenimento dei piani di risoluzione delle crisi di gruppo le autorità di risoluzione delle crisi dei paesi terzi nella cui giurisdizione il gruppo ha stabilito filiazioni o società di partecipazione finanziaria oppure succursali significative di cui all'articolo 42 bis della direttiva 2006/48/CE.

2 bis.

3. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri assicurano che i piani di risoluzione delle crisi di gruppo siano verificati e, ove opportuno, aggiornati almeno una volta all'anno e a seguito di qualsiasi cambiamento nella struttura giuridica o organizzativa, nell'attività o nella situazione finanziaria del gruppo (compresa ogni entità del gruppo) che possa influire in misura sostanziale sui piani o renderne necessaria la modifica.

4. L'adozione del piano di risoluzione delle crisi di gruppo assume la forma di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione delle crisi delle filiazioni.

Le autorità di risoluzione delle crisi assumono una decisione congiunta entro quattro mesi dalla data in cui l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo ha trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.

- 4 bis. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione delle crisi entro quattro mesi, l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo decide in merito al piano di risoluzione della crisi del gruppo. La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione delle crisi. La decisione è trasmessa all'impresa madre nell'UE dall'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo.

Fatto salvo il paragrafo 4 octies, qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità di risoluzione delle crisi abbia rimesso la questione all'ABE in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità alla decisione dell'ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE decide entro un mese. La questione non può essere rimessa all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell'ABE entro un mese, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo.

4 ter. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione delle crisi entro quattro mesi, ciascuna autorità di risoluzione delle crisi competente per una filiazione decide autonomamente e prepara e tiene aggiornato un piano di risoluzione per le entità nella propria giurisdizione. Ogni singola decisione è pienamente motivata, espone i motivi del dissenso sul piano proposto per la risoluzione delle crisi di gruppo e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti e autorità di risoluzione. Ciascuna autorità di risoluzione delle crisi notifica la sua decisione agli altri membri del collegio di risoluzione delle crisi.

Fatto salvo il paragrafo 4 octies, qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità di risoluzione delle crisi abbia rimesso la questione all'ABE in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione delle crisi interessata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità alla decisione dell'ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE decide entro un mese. La questione non può essere rimessa all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell'ABE entro un mese, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione delle crisi della filiazione.

4 quater. Le altre autorità di risoluzione delle crisi che non dissentono ai sensi del paragrafo 4 ter possono giungere ad una decisione congiunta su un piano di risanamento di gruppo riguardante le entità del gruppo nelle rispettive giurisdizioni.

4 quinquies. Le decisioni congiunte di cui ai paragrafi 4 e 4 quater e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione delle crisi in assenza di una decisione congiunta di cui ai paragrafi 4 bis e 4 ter sono riconosciute come conclusive e applicate dalle altre autorità di risoluzione interessate.

4 sexies.

4 octies. Conformemente ai paragrafi 4 bis e 4 ter, su richiesta di un'autorità di risoluzione delle crisi, l'ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1093/2010, a meno che le autorità di risoluzione delle crisi interessate valutino che la materia oggetto di dissenso possa incidere in qualunque modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

5.

6.

7.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CRISI

Articolo 13

Valutazione delle possibilità di risoluzione delle crisi per gli enti

1. Gli Stati membri assicurano che l'autorità di risoluzione delle crisi valuti, previa consultazione dell'autorità competente e delle autorità di risoluzione delle crisi della giurisdizione in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, in che misura è possibile la risoluzione della crisi di un ente senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell'articolo 91. La risoluzione delle crisi di un ente s'intende possibile quando all'autorità di risoluzione delle crisi risulta fattibile e credibile liquidare l'ente con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverne la crisi applicandogli i vari strumenti di risoluzione delle crisi ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione delle crisi senza provocare conseguenze negative significative, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema, per il sistema finanziario dello Stato membro in cui l'ente è ubicato o di altri Stati membri dell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'ente.
2. Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione delle crisi esamina, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell'allegato.
- 2bis. La valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi ai sensi del presente articolo è effettuata dall'autorità di risoluzione contestualmente alla preparazione e all'aggiornamento del piano di risoluzione della crisi in conformità dell'articolo 9.
- 3.
- 4.

Articolo 13 bis

Valutazione delle possibilità di risoluzione delle crisi per i gruppi

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo valutino, insieme alle autorità di risoluzione delle crisi delle filiazioni, previa consultazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti delle filiazioni, in che misura è possibile la risoluzione delle crisi di gruppi senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell'articolo 91. La risoluzione delle crisi di un gruppo s'intende possibile quando alle autorità di risoluzione delle crisi risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverne la crisi applicando gli strumenti di risoluzione delle crisi alle entità del gruppo ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione delle crisi senza provocare conseguenze negative significative comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema, per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.

La valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi di gruppo è considerata dai collegi di risoluzione di cui all'articolo 80 e svolta in conformità dell'articolo 15.

2. Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione delle crisi esaminano, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell'allegato.
3. La valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi ai sensi del presente articolo è effettuata contestualmente alla preparazione e all'aggiornamento dei piani di risoluzione della crisi di gruppo in conformità dell'articolo 11. La valutazione è effettuata nel quadro del processo decisionale di cui all'articolo 12.

Articolo 14

Poteri di affrontare o eliminare impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi

1. Gli Stati membri assicurano che l'autorità di risoluzione delle crisi che, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi per un ente effettuata conformemente agli articoli 13 e 13bis, previa consultazione con l'autorità competente, accerta che si profilano in potenza impedimenti sostanziali a tale possibilità ne dia notifica per iscritto all'ente interessato, all'autorità competente e alle autorità di risoluzione delle crisi delle giurisdizioni in cui sono ubicate succursali significative.
2. Entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una notifica in conformità al paragrafo 1, l'ente propone all'autorità di risoluzione delle crisi misure volte ad affrontare o eliminare gli impedimenti individuati nella notifica. L'autorità di risoluzione delle crisi valuta, previa consultazione dell'autorità competente, se tali misure sono in grado di affrontare con efficacia o di eliminare gli impedimenti in questione.
3. Se valuta che le misure proposte dall'ente in conformità al paragrafo 2 non riducono con efficacia né eliminano gli impedimenti in questione, l'autorità di risoluzione delle crisi richiede all'ente, direttamente o indirettamente per il tramite dell'autorità competente, di adottare misure alternative idonee al conseguimento di tale obiettivo e le notifica all'ente per iscritto. Tali misure devono essere necessarie e proporzionate per ridurre o eliminare gli impedimenti in questione, tenendo conto della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata da detti impedimenti e dell'effetto delle misure sull'attività dell'ente, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia.

4. Ai fini del paragrafo 3 gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione delle crisi abbiano il potere di adottare le misure seguenti:
- a) richiedere all'ente di elaborare contratti di servizio (infragrupo o con terzi) per la prestazione di funzioni essenziali;
 - b) richiedere all'ente di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate;
 - c) imporre obblighi di informativa specifici o periodici, pertinenti ai fini della risoluzione delle crisi;
 - d) richiedere all'ente di disinvestire attività specifiche;
 - e) richiedere all'ente di limitare o sospendere attività specifiche esistenti o proposte;
 - f) limitare o impedire lo sviluppo di aree di attività o la vendita di prodotti nuovi o esistenti;
 - g) imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative dell'ente, o entità del gruppo, (direttamente o indirettamente sotto il suo controllo) in modo da ridurre la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione delle crisi;
 - h) imporre a un ente o a un'impresa madre di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione;
 - i) imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, lettere b, c) o d) di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 39, 39 bis e 40;

i bis) richiedere a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) di cercare di rinegoziare le passività ammissibili, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o di classe 2 emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione dell'autorità di risoluzione di ridurre o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità dell'ordinamento giuridico che disciplina tali passività o strumenti; e

j) se un ente è filiazione di una società di partecipazione mista, richiedere che tale società costituisca una società di partecipazione finanziaria separata per controllare l'ente, qualora ciò si renda necessario per agevolare la risoluzione della crisi dell'ente ed evitare l'applicazione degli strumenti e l'esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi specificati nel titolo IV, con conseguenze negative sulla parte non finanziaria del gruppo.

6. Una decisione ai sensi del paragrafo 1 o 3 soddisfa i seguenti requisiti:

a) è sostenuta dalle motivazioni della valutazione o accertamento in questione;

b) indica in che modo tale valutazione o accertamento soddisfa il requisito dell'applicazione proporzionale di cui al paragrafo 4; e

c) può essere impugnata.

7. Prima di individuare le misure di cui al paragrafo 3, l'autorità di risoluzione delle crisi, previa consultazione dell'autorità competente e, se del caso, dell'autorità macroprudenziale nazionale designata, prende in debita considerazione i potenziali effetti di tali misure sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri.

8. L'ABE elabora, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti che precisano ulteriormente le misure di cui al paragrafo 4 e le circostanze in cui ogni misura può essere applicata.

Articolo 15

Poteri di affrontare o eliminare impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi: regime di gruppo

1. L'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo insieme alle autorità di risoluzione delle crisi delle filiazioni, previa consultazione del collegio di vigilanza e delle autorità di risoluzione delle crisi delle giurisdizioni in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, prendono in considerazione la valutazione richiesta ai sensi dell'articolo 13 bis nell'ambito di un collegio di risoluzione delle crisi e fanno quanto ragionevolmente possibile per giungere a una decisione congiunta sull'applicazione delle misure individuate conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, in relazione a tutti gli enti appartenenti al gruppo.
2. L'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo prepara, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, una relazione e la trasmette all'impresa madre nell'UE, alle autorità di risoluzione delle crisi delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle crisi delle giurisdizioni in cui sono ubicate succursali significative. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità competenti e analizza gli impedimenti sostanziali all'applicazione efficace degli strumenti e all'esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi in relazione al gruppo. Raccomanda altresì le misure che, secondo l'autorità, sono necessarie o appropriate per eliminare tali impedimenti.
3. Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'impresa madre nell'UE può presentare osservazioni e proporre all'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo misure alternative per porre rimedio agli impedimenti individuati nella relazione.

4. L'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo comunica all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità di risoluzione delle crisi delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle crisi delle giurisdizioni in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, le misure proposte dall'impresa madre nell'UE. Le autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle crisi delle filiazioni si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle crisi delle giurisdizioni in cui sono ubicate succursali significative, per giungere a una decisione congiunta in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l'individuazione degli impedimenti sostanziali e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall'impresa madre nell'UE, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o eliminare gli impedimenti.
5. La decisione congiunta è adottata entro quattro mesi dalla presentazione della relazione. Essa è motivata e riportata in un documento che l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo trasmette all'impresa madre nell'UE.
6. In mancanza di una decisione congiunta entro quattro mesi dalla data di presentazione della relazione di cui ai paragrafi 1 o 2, l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo decide autonomamente in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, a livello del gruppo. La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione delle crisi. La decisione è trasmessa all'impresa madre nell'UE dall'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo.

Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione delle crisi abbia rimesso una delle questioni di cui al paragrafo 9 all'ABE in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità alla decisione dell'ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE decide entro un mese. La questione non può essere rimessa all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell'ABE entro un mese, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo.

7. Le autorità di risoluzione delle crisi delle filiazioni decidono autonomamente in merito alle misure appropriate che devono adottare le filiazioni a livello individuale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3. La decisione è pienamente motivata. La decisione è trasmessa alla filiazione interessata e all'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo.

Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione delle crisi abbia rimesso una delle questioni di cui al paragrafo 9 all'ABE in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione delle crisi della filiazione rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità alla decisione dell'ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE decide entro un mese. La questione non può essere rimessa all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell'ABE entro un mese, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione delle crisi della filiazione.

8. La decisione congiunta di cui al paragrafo 5 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione delle crisi in assenza di una decisione congiunta di cui ai paragrafi 6 e 7 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle altre autorità di risoluzione interessate.

9. In mancanza di una decisione congiunta sull'adozione delle misure di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettere g), h) o j), l'ABE, su richiesta di un'autorità di risoluzione delle crisi in conformità al paragrafo 6 o 7, può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO III

SOSTEGNO FINANZIARIO INFRAGRUPPO

Articolo 16

Accordo di sostegno finanziario di gruppo

1. Gli Stati membri provvedono a che un ente impresa madre in uno Stato membro o un ente impresa madre nell'Unione ovvero una società di cui all'articolo 1, lettere c) o d) e le relative filiazioni che sono enti o enti finanziari oggetto della vigilanza su base consolidata dell'impresa madre possano concludere un accordo per fornire sostegno finanziario a un'altra parte dell'accordo che rientri nei presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 23, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente capo.

- 1 bis. Il presente capo non incide sui meccanismi di finanziamento infragruppo, compresi i meccanismi di finanziamento e il funzionamento di meccanismi di finanziamento centralizzati, purché nessuna delle parti di tali meccanismi rientri nei presupposti dell'intervento precoce.

- 1 ter. Gli Stati membri eliminano nel diritto nazionale eventuali impedimenti giuridici esistenti alle operazioni di sostegno finanziario infragruppo prese in conformità delle disposizioni del presente capo, purché nulla del capo medesimo osti a che gli Stati membri impongano limitazioni alle operazioni infragruppo sulla base della legislazione nazionale, la quale prescrive la separazione delle parti di un gruppo o delle attività svolte all'interno del gruppo per ragioni di stabilità finanziaria.

2. L'accordo può:
 - a) coprire una o più filiazioni del gruppo e prevedere il sostegno finanziario dell'impresa madre alle filiazioni e viceversa, tra filiazioni del gruppo che sono parti dell'accordo ovvero in altra combinazione di tali entità;
 - b) prevedere un sostegno finanziario sotto forma di prestito, prestazione di garanzie o fornitura di attività da utilizzare come garanzie reali o qualsiasi combinazione di queste forme di sostegno finanziario, in una o più operazioni tra il beneficiario del sostegno e un terzo.
3. Qualora, in virtù dei termini dell'accordo, un'entità del gruppo accetti di fornire sostegno finanziario ad un'altra entità del gruppo, l'accordo può contenere l'impegno reciproco dell'entità del gruppo che riceve il sostegno a fornire sostegno finanziario all'entità del gruppo che fornisce il sostegno.
4. L'accordo specifica i principi per il calcolo del corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in sua virtù. Tra questi principi vi è quello che impone di fissare il corrispettivo nel momento in cui è fornito il sostegno finanziario. L'accordo, comprensivo dei principi per il calcolo del corrispettivo per il sostegno finanziario e degli altri termini, è conforme ai principi seguenti:
 - a) ciascuna parte deve agire liberamente sottoscrivendo l'accordo;

- b) ciascuna parte deve agire nel proprio interesse, il che può comportare benefici diretti o indiretti a favore di una parte a motivo del sostegno finanziario;
 - c) ciascuna parte che fornisce il sostegno finanziario deve essere pienamente a conoscenza delle informazioni pertinenti che riguardano le parti che ricevono il sostegno prima di fissare il corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario e prima di decidere di fornire il sostegno medesimo;
 - d) il corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario può tenere conto delle informazioni in possesso della parte che fornisce il sostegno che le derivano dall'appartenenza al medesimo gruppo della parte che riceve il sostegno e che non sono disponibili sul mercato; e
 - e) i principi per il calcolo del corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario non devono necessariamente tenere conto di impatti temporanei previsti sui prezzi di mercato derivanti da eventi esterni al gruppo.
5. L'accordo può essere concluso solo se, a giudizio delle rispettive autorità di vigilanza, al momento della sua conclusione nessuna delle parti rientra nei presupposti dell'intervento precoce.
6. Gli Stati membri assicurano che i diritti, pretese o azioni derivanti dall'accordo possano essere esercitati solo dalle parti dell'accordo, a esclusione di terzi.

Articolo 17

Verifica del progetto di accordo da parte delle autorità competenti e mediazione

1. L'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta di autorizzazione dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo. La richiesta contiene il testo del progetto di accordo e indica le entità del gruppo che si propongono come parti.
- 2.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette senza indugio la richiesta alle autorità competenti di ciascuna filiazione che si propone come parte dell'accordo, in vista di una decisione congiunta.
- 3 bis. L'autorità di vigilanza su base consolidata può, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 4 e 5, vietare la conclusione del progetto di accordo se ritiene che questo non sia rispondente alle condizioni del sostegno finanziario di cui all'articolo 19.

4. Le autorità competenti si adoperano al massimo per giungere a una decisione congiunta in merito alla coerenza dei termini del progetto di accordo con le condizioni per il sostegno finanziario previste nell'articolo 19 entro quattro mesi dalla data in cui l'autorità di vigilanza su base consolidata riceve la richiesta. La decisione congiunta è riportata in un documento, insieme alle motivazioni complete, che l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette al richiedente.
5. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata decide autonomamente sulla richiesta. La decisione è riportata in un documento insieme alle motivazioni complete e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti nel corso del periodo di quattro mesi. L'autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione al richiedente e alle altre autorità competenti.
6. Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate abbia rimesso la questione all'ABE in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità alla decisione dell'ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE decide entro un mese. La questione non può essere rimessa all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o raggiunta una decisione congiunta.

Articolo 18

Approvazione del progetto di accordo da parte degli azionisti

1. Gli Stati membri esigono che il progetto di accordo autorizzato dalle autorità competenti sia sottoposto all'approvazione degli azionisti di ciascuna entità del gruppo che si propone di aderirvi. In tal caso l'accordo è valido solo nei confronti delle parti i cui azionisti lo hanno approvato conformemente al paragrafo 2.
2. L'accordo di sostegno finanziario di gruppo è valido nei confronti di un'entità del gruppo solo se gli azionisti hanno autorizzato la direzione di detta entità del gruppo a decidere che l'entità del gruppo stessa fornisca o riceva sostegno finanziario in conformità ai termini dell'accordo e alle condizioni definite nel presente capo e che l'approvazione degli azionisti non è stata ritirata.
3. La direzione di ciascuna entità parte di un accordo riferisce ogni anno agli azionisti in merito all'esecuzione dell'accordo e all'attuazione delle decisioni prese in sua virtù.

Articolo 19

Condizioni per il sostegno finanziario di gruppo

1. Il sostegno finanziario da parte di un'entità del gruppo può essere fornito soltanto in virtù di un accordo di sostegno finanziario di gruppo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie dell'entità del gruppo destinataria;
 - b) la fornitura di sostegno finanziario mira a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso ed è nell'interesse dell'entità del gruppo che fornisce il sostegno;
 - c) il sostegno finanziario è fornito a determinate condizioni, corrispettivo compreso, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4;
 - d) vi è la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione della direzione dell'entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario nel momento in cui è decisa la concessione del sostegno finanziario, che l'entità del gruppo destinataria pagherà un corrispettivo e rimborserà il prestito, qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito. Qualora il sostegno sia concesso sotto forma di garanzia o altri titoli la stessa condizione si applica alla passività che ne risulta per il destinatario se la garanzia o gli altri titoli diventano esecutivi;

- e) la fornitura del sostegno finanziario non metterebbe a repentaglio la liquidità o solvibilità dell'entità del gruppo che lo fornisce;
- e bis) la fornitura del sostegno finanziario non porrebbe una minaccia alla stabilità finanziaria dello Stato membro dell'entità del gruppo che fornisce il sostegno;
- f) l'entità del gruppo che fornisce il sostegno soddisfa, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti della direttiva 2006/48/CE in ordine a capitale o liquidità e gli altri requisiti imposti ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 2, di tale direttiva e la fornitura del sostegno finanziario non fa sì che l'entità del gruppo contravvenga a detti requisiti, salvo autorizzazione dell'autorità competente della vigilanza su base individuale dell'entità che fornisce il sostegno;
- f bis) l'entità del gruppo che fornisce il sostegno soddisfa, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti della direttiva 2006/48/CE in ordine alle grandi esposizioni, inclusa la legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste, e la concessione del sostegno finanziario non fa sì che l'entità del gruppo contravvenga a detti requisiti, salvo autorizzazione dell'autorità competente della vigilanza su base individuale dell'entità che fornisce il sostegno;
- f ter) la concessione del sostegno finanziario non metterebbe a repentaglio la possibilità di risoluzione delle crisi dell'entità del gruppo che lo fornisce.

L'ABE emana, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la convergenza nelle prassi di specifica delle condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

Decisione di fornire sostegno finanziario

La decisione di fornire un sostegno finanziario di gruppo in conformità all'accordo è presa dalla direzione dell'entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario. La decisione è motivata e indica l'obiettivo del sostegno finanziario proposto. In particolare, la decisione indica come la fornitura del sostegno finanziario è conforme alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

La decisione di accettare un sostegno finanziario di gruppo in conformità all'accordo è presa dalla direzione dell'entità del gruppo che riceve il sostegno finanziario.

Articolo 21

Diritto di opposizione delle autorità competenti

1. Prima di fornire sostegno in virtù di un accordo di sostegno finanziario di gruppo, la direzione dell'entità del gruppo che intende fornirlo ne trasmette notifica alla rispettiva autorità competente e all'ABE. La notifica riporta la decisione motivata della direzione in conformità dell'articolo 20 e i dettagli del sostegno finanziario proposto, compresa copia dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo.
2. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica completa, l'autorità competente dell'entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario può vietare o limitare la fornitura del sostegno finanziario se valuta che le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all'articolo 19 non sono soddisfatte. La decisione dell'autorità competente di vietare o limitare il sostegno finanziario è motivata.
3. L'autorità competente informa immediatamente l'ABE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di cui all'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE della sua decisione di vietare o limitare il sostegno finanziario.
- 3 bis.
4. In assenza di divieti o limitazioni da parte dell'autorità competente entro il periodo indicato al paragrafo 2, il sostegno finanziario può essere fornito in conformità ai termini presentati all'autorità competente.

Articolo 22
Informativa

1. Gli Stati membri provvedono a che le entità del gruppo che hanno stipulato un accordo di sostegno finanziario di gruppo ai sensi dell'articolo 16 pubblicino una descrizione dei termini generali dell'accordo e i nomi delle entità del gruppo che ne sono parti ed aggiornino tali informazioni almeno una volta all'anno.

Si applicano gli articoli da 145 a 149 della direttiva 2006/48/CE.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti la forma e il contenuto della descrizione prevista al paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

TITOLO III

INTERVENTO PRECOCE

Articolo 23

Misure di intervento precoce

1. Qualora un ente violi o rischi di violare in un prossimo futuro i requisiti della direttiva 2006/48/CE, della direttiva 2006/49/CE o del titolo II della direttiva 2004/39/CE, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano, fatte salve le misure di cui all'articolo 136 della direttiva 2006/48/CE ove applicabili, almeno delle misure seguenti:
 - a) richiedere alla direzione dell'ente di attuare uno o più dei dispositivi e misure previsti nel piano di risanamento;
 - b) richiedere alla direzione dell'ente di esaminare la situazione, indicare le misure atte a superare i problemi individuati e preparare un programma d'azione a tal fine, indicandone i tempi di attuazione;
 - c) richiedere alla direzione dell'ente di convocare un'assemblea degli azionisti, o convocarla direttamente ove la direzione non ottemperi alla richiesta e, in entrambi i casi, fissare l'ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista dell'adozione;
 - d) richiedere alla direzione dell'ente di revocare e sostituire uno o più membri della direzione, qualora non siano ritenuti idonei a svolgere i loro compiti ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/48/CE o dell'articolo 9 della direttiva 2004/39/CE;

- e) richiedere alla direzione dell'ente di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori;
- e bis) richiedere cambiamenti nella strategia aziendale dell'ente;
- e ter) richiedere cambiamenti alle strutture giuridiche o operative dell'ente, e
- e quater) acquisire, anche tramite ispezioni in loco, tutte le informazioni necessarie per predisporre la risoluzione della crisi dell'ente, anche procedendo a una valutazione delle sue attività e passività, e fornire le pertinenti informazioni acquisite all'autorità di risoluzione.

1 bis. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti informino senza indugio le autorità di risoluzione delle crisi quando accertano che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte in relazione a un ente e che i poteri delle autorità di risoluzione delle crisi prevedono il potere di:

- a) richiedere all'ente di prendere contatto con potenziali acquirenti per predisporre la risoluzione della crisi dell'ente, fatte salve le condizioni specificate all'articolo 33, paragrafo 2, e le disposizioni sulla riservatezza specificate all'articolo 76; e
- b) prendere contatto con potenziali acquirenti per predisporre la risoluzione della crisi dell'ente stesso, fatte salve le condizioni specificate all'articolo 33, paragrafo 2, e le disposizioni sulla riservatezza specificate all'articolo 76.

2. L'ABE emana, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la coerenza nell'applicazione delle condizioni per il ricorso alle misure previste al paragrafo 1.

Articolo 24

Amministratore straordinario

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano nominare uno o più amministratori straordinari dell'ente quando si verificano un deterioramento significativo della situazione finanziaria dell'ente oppure gravi violazioni delle disposizioni legislative, regolamentari o statutarie ovvero gravi irregolarità amministrative, e se le altre misure attuate in conformità all'articolo 23 non sono sufficienti ad invertire il processo. Secondo un principio di proporzionalità in base alle circostanze, le autorità competenti possono nominare un amministratore straordinario in sostituzione temporanea della direzione dell'ente, ovvero in affiancamento temporaneo alla direzione stessa, specificandolo all'atto della nomina. Se nomina un amministratore straordinario da affiancare alla direzione dell'ente l'autorità competente ne specifica all'atto della nomina ruolo, doveri e poteri unitamente a eventuali obblighi della direzione dell'ente di consultarsi con l'amministratore straordinario, o di ottenerne il consenso, prima di prendere una decisione o di agire. L'autorità competente è tenuta a rendere pubblica la nomina dell'amministratore straordinario, salvo quando quest'ultimo non ha il potere di rappresentare l'ente. Gli Stati membri assicurano inoltre che gli amministratori straordinari possiedano le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le loro funzioni, e siano privi di qualsiasi conflitto di interessi.
2. All'atto della nomina l'autorità competente specifica i poteri dell'amministratore straordinario che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri della direzione dell'ente ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative della direzione dell'ente.

3. All'atto della nomina l'autorità competente specifica il ruolo e le funzioni dell'amministratore straordinario che possono comprendere: accertamento della situazione finanziaria dell'ente, gestione dell'attività di questo in toto o in parte al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria e adozione di misure per ripristinare la sana e prudente gestione dell'attività. All'atto della nomina l'autorità competente specifica altresì le limitazioni del ruolo e delle funzioni dell'amministratore straordinario.
- 3 bis. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la competenza esclusiva di nominare e revocare gli amministratori straordinari. L'autorità competente può revocare un amministratore straordinario in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. L'autorità competente può modificare i termini della nomina di un amministratore straordinario in qualsiasi momento fatte salve le disposizioni del presente articolo.
4. L'autorità competente può esigere che determinati atti dell'amministratore straordinario siano subordinati all'approvazione dell'autorità competente. L'autorità competente specifica tali eventuali obblighi all'atto della nomina di un amministratore straordinario ovvero allorché ne sono modificati i termini.

In ogni caso l'amministratore straordinario può esercitare il potere di convocare l'assemblea degli azionisti dell'ente e di fissarne l'ordine del giorno soltanto previa approvazione dell'autorità competente.

5. L'autorità competente può imporre all'amministratore straordinario di redigere, a intervalli da questa stabiliti nonché alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell'ente e agli atti compiuti nel corso del mandato stesso.
6. Un amministratore straordinario è nominato al massimo per un anno. Tale periodo può essere rinnovato in via eccezionale, se sussistono le condizioni per la designazione di un amministratore straordinario. Spetta all'autorità competente stabilire se sussistono le condizioni per il mantenimento di un amministratore straordinario e giustificare la decisione in tal senso dinanzi agli azionisti.

7. Fatto salvo il presente articolo, la nomina dell'amministratore straordinario lascia impregiudicati i diritti degli azionisti previsti a norma del diritto societario nazionale o dell'Unione.
- 8.
- 8 bis. Gli Stati membri possono limitare la responsabilità degli amministratori straordinari conformemente alla legislazione nazionale relativamente ad atti e omissioni nell'esercizio del loro mandato.
- 8 ter. Un amministratore straordinario nominato ai sensi del presente articolo non è considerato un amministratore ombra o un amministratore di fatto ai sensi della normativa nazionale.

Articolo 25

Coordinamento delle misure di intervento precoce e nomina di un amministratore straordinario per i gruppi

1. Laddove, in relazione a un'impresa madre nell'UE, siano soddisfatte le condizioni per l'imposizione degli obblighi di cui all'articolo 23 o per la nomina di un amministratore straordinario ai sensi dell'articolo 24, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne dà notifica alle altre autorità competenti nell'ambito del collegio di vigilanza e le consulta.

Sulla scorta della notifica e della consultazione l'autorità di vigilanza su base consolidata decide se applicare le misure di cui all'articolo 23 o nominare un amministratore straordinario ai sensi dell'articolo 24 nei riguardi della pertinente impresa madre nell'UE. L'autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione alle altre autorità competenti nell'ambito del collegio di vigilanza.

- 2 bis. Laddove, in relazione a una filiazione di un'impresa madre nell'UE, siano soddisfatte le condizioni per l'imposizione degli obblighi di cui all'articolo 23 o per la nomina di un amministratore straordinario ai sensi dell'articolo 24, l'autorità competente responsabile della vigilanza su base individuale che intende adottare una misura ai sensi dei suddetti articoli ne dà notifica all'autorità di vigilanza su base consolidata e la consulta.

Allorché riceve la notifica l'autorità di vigilanza su base consolidata può valutare quale impatto avrebbero gli obblighi di cui all'articolo 23 o la nomina di un amministratore straordinario ai sensi dell'articolo 24 sull'ente in questione, sul gruppo o sulle entità del gruppo in altri Stati membri. Entro tre giorni comunica tale valutazione all'autorità competente.

Sulla scorta della notifica e della consultazione l'autorità competente decide se applicare le misure di cui all'articolo 23 o nominare un amministratore straordinario ai sensi dell'articolo 24. La decisione tiene in debito conto le valutazioni dell'autorità di vigilanza su base consolidata. L'autorità competente notifica la decisione all'autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti nell'ambito del collegio di vigilanza.

2 ter. Qualora più di un'autorità competente intenda nominare un amministratore straordinario o applicare le misure di cui all'articolo 23 a più di un ente dello stesso gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti pertinenti valutano se sia più opportuno nominare lo stesso amministratore straordinario per tutte le entità interessate o coordinare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 23 a più di un ente al fine di agevolare soluzioni intese a risanare la situazione finanziaria dell'ente interessato. La valutazione assume la forma di una decisione congiunta dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle altre autorità competenti pertinenti. La decisione congiunta è adottata entro cinque giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1. La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette all'impresa madre nell'UE.

In mancanza di una decisione congiunta entro cinque giorni, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni possono prendere decisioni autonome sulla nomina di un amministratore straordinario per gli enti di cui sono responsabili e sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 23.

2 quater. Qualora l'autorità competente interessata dissenta sulla decisione notificata ai sensi del paragrafo 1 o 2 bis, o in mancanza di una decisione congiunta a norma del paragrafo 2 ter, l'autorità competente può rimettere la questione all'ABE in conformità al paragrafo 3.

3. Su richiesta di un'autorità competente, l'ABE può prestare assistenza alle autorità competenti che intendono applicare una o più misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a) in relazione ai punti (4), (10), (11) e (19) della sezione A dell'allegato, o di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e) o lettera e ter), nel raggiungimento di un accordo in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
- 4.
5. La decisione di ciascuna autorità competente è motivata. La decisione tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti durante il periodo di consultazione di cui al paragrafo 1 o 2 bis o il periodo di cinque giorni di cui al paragrafo 2 ter, nonché del potenziale impatto della decisione sulla stabilità finanziaria negli Stati membri interessati. Le decisioni sono trasmesse all'impresa madre nell'UE dall'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette e alle filiazioni dalle rispettive autorità competenti.

Nei casi di cui al paragrafo 3, se prima della scadenza del periodo di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2 bis o al termine del periodo di cinque giorni di cui al paragrafo 2 ter, una delle autorità competenti interessate ha rimesso la questione all'ABE in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti rinviando le decisioni in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adottano una decisione conforme alla decisione dell'ABE. Il periodo di cinque giorni è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE decide entro tre giorni. La questione non può essere rimessa all'ABE una volta scaduto il periodo di cinque giorni o raggiunta una decisione congiunta.

In mancanza di una decisione dell'ABE entro tre giorni, si applicano le decisioni autonome adottate ai sensi del paragrafo 1, paragrafo 2 bis o paragrafo 2 ter, secondo comma.

TITOLO IV
RISOLUZIONE DELLE CRISI

CAPO I

OBIETTIVI, CONDIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 26

Obiettivi della risoluzione delle crisi

1. Nell'applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione delle crisi, le autorità di risoluzione delle crisi tengono conto degli obiettivi attesi e scelgono gli strumenti e i poteri a loro avviso più adatti a conseguire quelli pertinenti nelle circostanze del caso.

2. Gli obiettivi della risoluzione delle crisi cui rimanda il paragrafo 1 sono i seguenti:
 - a) garantire la continuità delle funzioni essenziali;

 - b) evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, anche per prevenire il contagio, e mantenere la disciplina di mercato;

 - c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario e

 - d) tutelare i depositanti coperti dalla direttiva 94/19/CE e gli investitori coperti dalla direttiva 97/9/CE e tutelare i fondi e le attività dei clienti.

Nel perseguire i suddetti obiettivi l'autorità di risoluzione delle crisi cerca di evitare la distruzione del valore non necessaria e di contenere al minimo i costi della risoluzione.

3. Fatta salva disposizione contraria della presente direttiva, l'autorità di risoluzione delle crisi pondera opportunamente gli obiettivi di cui al paragrafo 2 a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso.

Articolo 27

Condizioni per la risoluzione della crisi

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi possano avviare un'azione di risoluzione della crisi per un ente di cui all'articolo 1, lettera a), se l'autorità di risoluzione ritiene soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) l'autorità competente o l'autorità di risoluzione delle crisi, previa consultazione dell'autorità competente, ha stabilito che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto;
 - b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione alternativa per l'ente in questione, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza (tra cui misure di intervento precoce o riduzione o conversione contrattuali degli strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 0 bis), permetta di evitare il fallimento dell'ente in tempi ragionevoli;
 - c) l'azione di risoluzione della crisi è necessaria nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 3.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti:
- a) l'ente viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, perché - ma non solo - ha accusato o rischia di accusare perdite tali da depauperarlo dell'intero patrimonio o di un importo significativo dell'intero patrimonio;
 - b) le attività dell'ente sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passività;
 - c) l'ente non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri debiti in scadenza;
 - d) l'ente necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concreta in una delle forme seguenti:
 - i) una garanzia dello Stato per sostenere gli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;
 - ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione o
 - iii) un'iniezione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all'ente, qualora nel momento in cui viene concesso il sostegno pubblico non si verificano né le circostanze di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c) né le circostanze di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

In ciascuno dei casi di cui ai punti i), ii) e iii), le misure di garanzia o misure equivalenti ivi contemplate sono limitate agli enti solventi, e sono subordinate all'approvazione a titolo delle norme sugli aiuti di Stato. Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non vengono utilizzate per compensare le perdite che l'ente ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione della crisi è considerata nell'interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione delle crisi di cui all'articolo 26 ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.

4. L'ABE emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e di risoluzione delle crisi in materia di interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto. L'ABE elabora questi orientamenti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 28

Condizioni per la risoluzione della crisi in relazione ad enti finanziari e società di partecipazione

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi possano avviare un'azione di risoluzione della crisi in relazione a un ente finanziario di cui all'articolo 1, lettera b), quando le condizioni indicate all'articolo 27, paragrafo 1, sono soddisfatte relativamente sia all'ente finanziario sia all'impresa madre soggetta a vigilanza su base consolidata.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi possano avviare un'azione di risoluzione della crisi in relazione ad un'entità di cui all'articolo 1, lettere c) o d), quando le condizioni indicate all'articolo 27, paragrafo 1, sono soddisfatte relativamente sia all'entità di cui all'articolo 1, lettere c) o d), sia a uno o più enti filiazioni.
3. Se gli enti filiazioni di una società di partecipazione mista sono detenuti direttamente o indirettamente da una società di partecipazione finanziaria intermedia, gli Stati membri provvedono a che le azioni di risoluzione delle crisi ai fini della risoluzione della crisi del gruppo siano avviate in relazione alla società di partecipazione finanziaria intermedia e non in relazione alla società di partecipazione mista.
4. Fatto salvo il paragrafo 3 e in deroga al paragrafo 2, le autorità di risoluzione delle crisi possono, nonostante il fatto che un'entità di cui all'articolo 1, lettere c) o d) potrebbe non soddisfare le condizioni indicate all'articolo 27, paragrafo 1, avviare un'azione di risoluzione della crisi in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, lettere c) o d) quando uno o più enti filiazioni soddisfano le condizioni previste nell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, e l'azione di risoluzione della crisi in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, lettere c) o d) è necessaria per la risoluzione della crisi di uno o più enti filiazioni o del gruppo nel suo complesso.

Articolo 29

Principi generali che disciplinano la risoluzione delle crisi

1. Gli Stati membri provvedono a che, nell'applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione delle crisi, le autorità di risoluzione delle crisi prendano tutte le misure atte a garantire che l'azione di risoluzione della crisi sia avviata in conformità dei principi seguenti:
 - a) gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione della crisi sostengono le prime perdite;
 - b) i creditori dell'ente soggetto a risoluzione della crisi sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di priorità delle loro pretese con procedura ordinaria di insolvenza, salvo espresse disposizioni contrarie a norma della presente direttiva;
 - c) la direzione dell'ente soggetto a risoluzione della crisi è sostituita, salvo casi in cui il mantenimento della totalità o di parte della direzione, a seconda dei casi, sia considerato necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione della crisi;
 - c bis) la direzione dell'ente soggetto a risoluzione delle crisi fornisce tutta l'assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi di risoluzione della crisi;
 - d) le cause e le responsabilità del dissesto dell'ente soggetto a risoluzione della crisi formano oggetto di indagini approfondite;
 - d bis) conformemente alle debite procedure di legge, le persone o entità rispondono del dissesto dell'ente soggetto a risoluzione della crisi nella misura della loro responsabilità a norma del diritto nazionale;

- e) i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;
 - f) nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle garanzie di cui agli articoli da 65 a 67; e
 - g) l'azione di risoluzione della crisi è adottata conformemente alle garanzie di cui alla presente direttiva.
2. Nei casi in cui un ente fa parte di un gruppo, fatto salvo l'articolo 26, le autorità di risoluzione delle crisi applicano gli strumenti ed esercitano i poteri di risoluzione delle crisi in modo da ridurre al minimo sia l'impatto su altre entità del gruppo e sul gruppo nel suo complesso sia l'effetto negativo sulla stabilità finanziaria nell'Unione e nei suoi Stati membri, in particolare, nei paesi in cui il gruppo opera.
3. Nell'applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione delle crisi, gli Stati membri provvedono a che essi siano conformi al quadro degli aiuti di Stato dell'Unione, ove applicabile.
- 3 bis. Qualora a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) sia applicato lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, lo strumento dell'ente-ponte o lo strumento della separazione delle attività, detto ente o detta entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) è considerato oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE.

CAPO II
VALUTAZIONE
Articolo 30
Valutazione

1. Prima di avviare un'azione di risoluzione della crisi o di esercitare il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale, le autorità di risoluzione delle crisi provvedono a che una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresa l'autorità di risoluzione delle crisi, e dall'ente o dall'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) effettui una valutazione equa e realistica delle attività e passività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d). Fatti salvi il paragrafo 6 e l'articolo 78, qualora siano rispettati tutti i requisiti di cui al presente articolo, la valutazione è considerata definitiva.

- 1 bis. Qualora una valutazione indipendente ai sensi del paragrafo 1 non sia possibile, la valutazione provvisoria delle attività e passività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) può essere effettuata dalle autorità di risoluzione delle crisi, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 5.

2. L'obiettivo della valutazione è stimare il valore delle attività e delle passività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) in dissesto o a rischio di dissesto.

2 bis. La valutazione mira:

- a) a orientare l'accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione della crisi o per la riduzione o conversione degli strumenti di capitale;
- b) laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione della crisi, a orientare la decisione sull'azione appropriata di risoluzione delle crisi da adottare in relazione all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);
- c) laddove sia applicato il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale, a orientare la decisione sull'estensione della cancellazione o diluizione di azioni o altri titoli di proprietà e sull'estensione della riduzione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale;
- d) laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione sull'estensione della riduzione o conversione delle passività ammissibili;
- e) laddove sia applicato lo strumento dell'ente-ponte o lo strumento della separazione delle attività, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere e la decisione sul valore di eventuali corrispettivi da pagare all'ente soggetto a risoluzione della crisi o, a seconda dei casi, ai proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà;

- f) laddove sia applicato lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere nonché la comprensione, da parte dell'autorità di risoluzione, del concetto di condizioni commerciali ai fini dell'articolo 32;
- g) in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) siano pienamente rilevate al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi o dell'esercizio del potere di riduzione o conversione degli strumenti di capitale.

2 ter. Fatto salvo il quadro degli aiuti di Stato dell'Unione, ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di inadempimento e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la potenziale fornitura futura all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), di un sostegno finanziario pubblico straordinario dal momento in cui è adottata l'azione di risoluzione o esercitato il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale. Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto che, in caso di applicazione di uno strumento di risoluzione:

- i) l'autorità di risoluzione delle crisi può recuperare dall'ente soggetto a risoluzione della crisi eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente, in conformità all'articolo 31, paragrafo 5 bis;
- ii) il meccanismo di finanziamento della risoluzione può imputare interessi o commissioni per eventuali prestiti o garanzie forniti all'ente soggetto a risoluzione, ai sensi dell'articolo 92;

3. La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d):
- a) stato patrimoniale aggiornato e relazione sulla situazione finanziaria dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);
 - b) analisi e stima del valore contabile delle attività;
 - c) elenco delle passività in essere risultante dai libri e registri contabili dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), con indicazione dei rispettivi crediti e dell'ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile;
 - d) elenco delle attività detenute dall'ente o dall'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) per conto di terzi titolari del diritto di proprietà in relazione ad esse.
- 3 bis. Ove opportuno, per orientare le decisioni di cui al paragrafo 2 bis, lettere e) e f), le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b) possono essere integrate da un'analisi e una stima del valore delle attività e delle passività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) in base al valore di mercato.
4. La valutazione indica la suddivisione dei creditori in classi in funzione del rispettivo ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile e una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

5. Qualora non sia possibile, a causa dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, adempiere gli obblighi stabiliti nei paragrafi 3 e 4 od ove si applichi il paragrafo 1, lettera a), viene effettuata una valutazione provvisoria. Tale valutazione provvisoria rispetta i requisiti fissati al paragrafo 2 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

La valutazione provvisoria di cui al paragrafo 5 include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione.

- 5 bis. Ove non rispetti tutti i requisiti di cui al presente articolo, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente effettui una valutazione pienamente conforme a tutti i requisiti previsti dal presente articolo. Tale valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile e può essere effettuata separatamente dalla valutazione di cui all'articolo 66 o congiuntamente ad essa.

La valutazione definitiva ex post mira:

- i) ad assicurare che eventuali perdite sulle attività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) siano pienamente rilevate nei libri contabili dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);
- ii) a orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità al paragrafo 5 ter.

5 ter. Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), figurante nella valutazione definitiva ex post, sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, l'autorità di risoluzione delle crisi può:

- i) esercitare il potere di aumentare il valore dei crediti dei creditori, che sono stati ridotti con lo strumento del bail-in;
- ii) dare istruzione a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività di effettuare un ulteriore pagamento del corrispettivo in relazione a attività, diritti, passività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi oppure, a seconda dei casi, in relazione a azioni o titoli di proprietà ai proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà.

5 quater. Nonostante il paragrafo 1, una valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 5 e 5 bis costituisce un fondamento valido per consentire alle autorità di risoluzione delle crisi di avviare azioni di risoluzione della crisi o esercitare il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale.

6. La valutazione fa parte integrante della decisione di applicare uno strumento o esercitare un potere di risoluzione delle crisi o della decisione di esercitare il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale. Non è ammesso un ricorso giurisdizionale separato avverso la valutazione, ma soltanto congiuntamente alla decisione assunta a norma dell'articolo 78.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i seguenti criteri ai fini dei paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 66:
- a) le circostanze in cui una persona è indipendente sia dall'autorità di risoluzione delle crisi sia dagli enti o dalle entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);
 - c) la metodologia per valutare il valore delle attività e passività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);
 - d) la metodologia per calcolare e includere una riserva per perdite aggiuntive nella valutazione provvisoria.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO III
STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLE CRISI
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 31

Principi generali degli strumenti di risoluzione delle crisi

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi dispongano dei poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione delle crisi a un ente e a un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), che soddisfa le applicabili condizioni per la risoluzione delle crisi.

- 1 bis. Se l'autorità di risoluzione delle crisi decide di applicare uno strumento di risoluzione delle crisi a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), e ove tale azione di risoluzione della crisi comporti perdite subite dai creditori o la conversione dei loro crediti, l'autorità di risoluzione delle crisi esercita il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale conformemente all'articolo 51 immediatamente prima o al momento dell'applicazione dello strumento di risoluzione delle crisi.

2. Gli strumenti di risoluzione delle crisi cui rimanda il paragrafo 1 sono i seguenti:
 - a) strumento della vendita dell'attività d'impresa;
 - b) strumento dell'ente-ponte;
 - c) strumento della separazione delle attività;
 - d) strumento del bail-in.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, le autorità di risoluzione delle crisi possono applicare gli strumenti di risoluzione delle crisi singolarmente o combinandoli.
4. Le autorità di risoluzione delle crisi possono applicare lo strumento della separazione delle attività solo abbinandolo a un altro strumento di risoluzione delle crisi.
5. Quando gli strumenti di risoluzione delle crisi di cui al paragrafo 2, lettera a) o b) sono usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, l'ente residuo o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) da cui è avvenuta tale cessione è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza; Ciò avviene in tempi ragionevoli, tenuto conto dell'eventuale necessità che tale ente o entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) fornisca servizi o assistenza a norma dell'articolo 58 per consentire al ricevente di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale cessione e di altri eventuali motivi per cui la continuazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) residuo si renda necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione della crisi o conformarsi ai principi di cui all'articolo 29.
- 5 bis. L'autorità di risoluzione delle crisi può recuperare eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all'applicazione di strumenti o poteri di risoluzione delle crisi secondo una o più delle seguenti modalità:
 - a) come detrazione da eventuali corrispettivi pagati da un ricevente ad un ente soggetto a risoluzione della crisi o, a seconda dei casi, ai proprietari di azioni o altri titoli di proprietà;
 - b) dall'ente soggetto a risoluzione della crisi, come creditore privilegiato; o
 - c) da eventuali proventi derivanti dal cessato funzionamento dell'ente-ponte o del veicolo di gestione delle attività, come creditore privilegiato.

6. Gli Stati membri assicurano che le norme del diritto fallimentare nazionale relative all'annullamento o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applichino alle cessioni di attività, diritti e passività da un ente soggetto a risoluzione della crisi a un'altra entità disposte in virtù dell'applicazione di uno strumento dell'esercizio di un potere di risoluzione delle crisi.

7. Non è preclusa agli Stati membri la facoltà di conferire alle autorità di risoluzione delle crisi ulteriori strumenti e poteri esercitabili quando un ente o un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) soddisfa le condizioni per la risoluzione della crisi, purché:
 - a) ove applicati a un gruppo transfrontaliero, tali poteri non ostino all'efficace risoluzione della crisi di gruppo; e

 - b) siano coerenti con gli obiettivi della risoluzione delle crisi e con i principi generali che la disciplinano di cui agli articoli 26 e 29.

SEZIONE 2

STRUMENTO DELLA VENDITA DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

Articolo 32

Strumento della vendita dell'attività d'impresa

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi dispongano del potere di cedere a un acquirente diverso da un ente-ponte:
 - a) azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione della crisi;
 - b) tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, dell'ente soggetto a risoluzione della crisi.

Fatti salvi i paragrafi 8 e 8 bis e l'articolo 78, la cessione di cui al primo comma è effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione della crisi o di terzi diversi dall'acquirente e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli di cui all'articolo 33.

2. La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
- 3.
4. Conformemente al paragrafo 2, le autorità di risoluzione delle crisi prendono tutte le iniziative ragionevoli affinché la cessione avvenga a condizioni commerciali conformi alla valutazione effettuata a norma dell'articolo 30, tenuto conto delle circostanze del caso.

- 4 bis. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 5 bis, eventuali corrispettivi pagati dall'acquirente vanno a beneficio:
- a) dei proprietari delle azioni o dei titoli di proprietà, ove la vendita dell'attività d'impresa sia stata effettuata tramite cessione all'acquirente di azioni o titoli di proprietà emessi dall'ente soggetto a risoluzione della crisi da parte dei detentori di tali azioni o titoli;
 - b) dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, ove la vendita dell'attività d'impresa sia stata effettuata tramite cessione all'acquirente di parte o della totalità delle attività e delle passività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi.
5. Nell'applicare lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, l'autorità di risoluzione delle crisi può esercitare il potere di cessione più volte, al fine di effettuare ulteriori cessioni di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione della crisi ovvero, secondo i casi, di attività, diritti o passività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi.
6. Dopo aver applicato lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, le autorità di risoluzione delle crisi possono, con il consenso dell'acquirente, esercitare i poteri di cessione in relazione ad attività, diritti o passività ceduti all'acquirente, al fine di ritrasferire le attività, i diritti o le passività all'ente soggetto a risoluzione della crisi, ovvero le azioni o altri titoli di proprietà ai proprietari originari, e l'ente soggetto a risoluzione della crisi o i proprietari originari sono obbligati a riprendere tali attività, diritti, passività, azioni o altri titoli di proprietà.

7. L'acquirente deve essere in possesso dell'autorizzazione appropriata all'esercizio delle attività d'impresa che acquista al momento della cessione a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono a che una domanda di autorizzazione possa essere presa in considerazione, congiuntamente alla cessione, in maniera tempestiva.
8. In deroga agli articoli 19, 19 bis, 19 ter e 20 della direttiva 2006/48/CE, all'obbligo di notifica di cui all'articolo 21 della direttiva 2006/48/CE, nonché all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 6, e agli articoli 10 bis e 10 ter della direttiva 2004/39/CE e all'obbligo di notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/39/CE, qualora la cessione di azioni o altri titoli di proprietà effettuata in applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa determini l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificata in un ente del tipo di cui all'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva 2006/48/CE, nonché all'articolo 10, paragrafi 3 o 5 della direttiva 2004/39/CE, l'autorità competente di tale ente effettua tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tali articoli in modo da non ritardare l'applicazione dello strumento suddetto né impedire all'azione di risoluzione della crisi di conseguire i pertinenti obiettivi.
- 8 bis. Gli Stati membri assicurano che se l'autorità competente di tale ente non ha completato la valutazione di cui al paragrafo 8 alla data della cessione di azioni o altri titoli di proprietà effettuata in applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa da parte dell'autorità di risoluzione delle crisi, si applichino le seguenti disposizioni:
- a) tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all'acquirente ha effetto giuridico immediato;
 - b) nel corso del periodo di valutazione e nel corso di qualsiasi periodo di disinvestimento di cui alla lettera f), il diritto di voto dell'acquirente su tali azioni o altri titoli di proprietà è sospeso e conferito esclusivamente all'autorità di risoluzione delle crisi, che non ha l'obbligo di esercitare diritti di voto e non ha alcuna responsabilità di esercitare o astenersi dall'esercitare tali diritti di voto;

- c) nel corso del periodo di valutazione e di qualsiasi periodo di disinvestimento di cui alla lettera f), le sanzioni e le misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui agli articoli 66, 67 e 68 [della CRD IV] non si applicano a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà;
- d) una volta completata la valutazione da parte dell'autorità competente, quest'ultima comunica tempestivamente per iscritto all'autorità di risoluzione delle crisi e all'acquirente se approva o, conformemente all'articolo 22, paragrafo 5 [della CRD IV], si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all'acquirente;
- e) se l'autorità competente approva tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all'acquirente, il diritto di voto relativo a tali azioni o altri titoli di proprietà si considera conferito interamente all'acquirente non appena l'autorità di risoluzione delle crisi e l'acquirente ricevono tale notifica di approvazione dall'autorità competente;
- f) se l'autorità competente si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all'acquirente:
 - i) il diritto di voto relativo a tali azioni o altri titoli di proprietà di cui alla lettera b) rimane pienamente efficace;
 - ii) l'autorità di risoluzione delle crisi può imporre all'acquirente di disinvestire tali azioni o altri titoli di proprietà entro un periodo di disinvestimento stabilito dall'autorità di risoluzione delle crisi, tenendo conto delle condizioni di mercato vigenti; e

iii) se l'acquirente non completa il disinvestimento entro il periodo di disinvestimento stabilito dall'autorità di risoluzione delle crisi, l'autorità competente può, con il consenso dell'autorità di risoluzione delle crisi, imporre all'acquirente sanzioni e misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui agli articoli 66, 67 e 68 [della CRD IV].

9. Le cessioni effettuate in virtù dello strumento della vendita dell'attività d'impresa sono soggette alle garanzie previste nel titolo IV, capo VI, della presente direttiva.

10. Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2006/48/CE o alla direttiva 2004/39/CE, l'acquirente è considerato un proseguimento dell'ente soggetto a risoluzione della crisi e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest'ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti, compresi i diritti di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento, alle borse valori, ai sistemi di indennizzo degli investitori e ai sistemi di garanzia dei depositi.

In particolare, l'accesso non può essere negato adducendo come motivo il fatto che l'acquirente non possiede un rating di un'agenzia di rating del credito, ovvero che tale rating non è commisurato ai livelli di rating necessari per ottenere l'accesso ai sistemi di cui sopra.

In particolare, qualora l'acquirente non risponda ai criteri di appartenenza o partecipazione a un pertinente sistema di pagamento, compensazione o regolamento, alle borse valori o a un sistema di garanzia dei depositi, i diritti di cui al primo comma sono esercitati per un periodo specificato dall'autorità di risoluzione delle crisi.

11. Fatto salvo il titolo IV, capo VI, della presente direttiva, gli azionisti o i creditori dell'ente soggetto a risoluzione della crisi e altri terzi le cui attività, diritti o passività non sono ceduti non vantano alcun diritto sulle attività, sui diritti o sulle passività ceduti o in relazione ad essi.

Articolo 33

Strumento della vendita dell'attività d'impresa: obblighi procedurali

1. Fatto salvo il paragrafo 3, nell'applicare ad un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), lo strumento della vendita dell'attività d'impresa l'autorità di risoluzione delle crisi commercializza o dispone la commercializzazione dell'ente interessato o delle sue attività, diritti o passività che intende cedere. Gli aggregati di diritti, attività e passività possono essere commercializzati separatamente.

2. Fatto salvo, ove applicabile, il quadro degli aiuti di Stato dell'Unione, la commercializzazione di cui al paragrafo 1 rispetta i criteri seguenti:
 - a) è improntata alla massima trasparenza possibile, tenuto conto delle circostanze e, in particolare, della necessità di preservare la stabilità finanziaria;

 - b) non favorisce né discrimina in maniera arbitraria potenziali acquirenti;

 - c) è immune da qualsiasi conflitto di interessi;

- d) non conferisce alcun vantaggio indebito a un potenziale acquirente;
- e) tiene conto della necessità di effettuare un'azione rapida di risoluzione della crisi, tenendo conto nel contempo degli obiettivi della risoluzione stessa;
- f) mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle azioni o di altri titoli di proprietà, nonché delle attività e passività in questione, tenendo conto nel contempo degli obiettivi della risoluzione della crisi.

Fatta salva la lettera b), i principi di cui al presente paragrafo non ostano a che l'autorità di risoluzione delle crisi solleciti determinati acquirenti potenziali.

Qualsiasi divulgazione al pubblico della commercializzazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), che sarebbe altrimenti richiesta conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, può essere ritardata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 della medesima.

3. L'autorità di risoluzione delle crisi possono applicare lo strumento della vendita dell'attività d'impresa senza conformarsi all'obbligo di commercializzazione di cui al paragrafo 1 se accerta che l'ottemperanza ad essi rischierebbe di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione della crisi e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'autorità di risoluzione delle crisi ritiene che il dissesto o la possibilità di dissesto dell'ente soggetto a risoluzione della crisi costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi; e
- b) ritiene che l'ottemperanza agli obblighi rischi di compromettere l'efficacia dello strumento della vendita dell'attività d'impresa nell'affrontare tale minaccia o nel raggiungere l'obiettivo di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b).

4.

SEZIONE 3
STRUMENTO DELL'ENTE-PONTE

Articolo 34

Strumento dell'ente-ponte

1. Per attivare lo strumento dell'ente-ponte e tenuto conto dell'esigenza di mantenere le funzioni essenziali dell'ente-ponte, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi dispongano del potere di cedere a un ente-ponte:
 - a) azioni o altri titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione delle crisi;
 - b) tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di uno o più enti soggetti a risoluzione delle crisi;

Fatto salvo l'articolo 78, la cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti degli enti soggetti a risoluzione delle crisi o di terzi diversi dall'ente-ponte e senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari.

2. Per “ente-ponte” s'intende un'entità giuridica che soddisfa tutti i requisiti seguenti:
 - i) è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l'autorità di risoluzione delle crisi o il meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi, o ne è controllata;

- iii) è costituita al fine di ricevere e detenere, in tutto o in parte, le azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione della crisi, ovvero la totalità o parte delle attività, diritti e passività di uno o più enti soggetti a risoluzione delle crisi al fine di proseguire, in tutto o in parte, le funzioni, i servizi e le attività di tali enti.

L'applicazione dello strumento del bail-in per il fine indicato nell'articolo 37, paragrafo 2, lettera b) non interferisce nella capacità dell'autorità di risoluzione delle crisi di controllare l'ente-ponte.

- 3. Nell'applicare lo strumento dell'ente-ponte, l'autorità di risoluzione delle crisi assicura che il valore complessivo delle passività cedute a tale ente non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall'ente soggetto a risoluzione della crisi o provenienti da altre fonti.

- 3 bis. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 5 bis, eventuali corrispettivi pagati dall'ente-ponte vanno a beneficio:

- a) dei proprietari delle azioni o dei titoli di proprietà, ove la cessione dell'ente-ponte sia stata effettuata tramite cessione all'ente-ponte di azioni o titoli di proprietà emessi dall'ente soggetto a risoluzione della crisi da parte dei detentori di tali azioni o titoli;
- b) dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, ove la cessione dell'ente-ponte sia stata effettuata tramite cessione all'ente-ponte di parte o della totalità delle attività e delle passività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi.

4. Nell'applicare lo strumento dell'ente ponte, l'autorità di risoluzione delle crisi può esercitare il potere di cessione più volte, al fine di effettuare ulteriori cessioni di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione della crisi ovvero, secondo i casi, di attività, diritti o passività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi.

5. Dopo aver applicato lo strumento dell'ente-ponte, l'autorità di risoluzione delle crisi può:
 - a)

 - b) ritrasferire diritti, attività o passività dall'ente-ponte all'ente soggetto a risoluzione della crisi, ovvero ritrasferire le azioni o altri titoli di proprietà ai proprietari originari, e l'ente soggetto a risoluzione della crisi o i proprietari originari sono obbligati a riprendere tali attività, diritti o passività, ovvero azioni o altri titoli di proprietà, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6;

 - c) cedere azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività dall'ente-ponte a un terzo.

6. Le autorità di risoluzione delle crisi possono ritrasferire azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività dall'ente-ponte in una delle circostanze seguenti:
 - a) la possibilità di ritrasferire le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività è prevista espressamente dall'ordine mediante il quale è stata effettuata la cessione;

 - b) le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività non rientrano di fatto nelle classi di azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività definiti nell'ordine mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività.

Tale ritrasferimento può essere effettuato entro i termini prescritti in detto ordine per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste.

7. Le cessioni tra l'ente soggetto a risoluzione della crisi ovvero i proprietari originari di azioni o altri titoli di proprietà, da un lato, e l'ente ponte, dall'altro, sono soggette alle garanzie previste nel titolo IV, capo VI della presente direttiva.
8. Per tutti i fini, compreso quello di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2006/48/CE o alla direttiva 2004/39/CE, le autorità di risoluzione delle crisi possono prescrivere che l'ente-ponte sia considerato un proseguimento dell'ente soggetto a risoluzione della crisi e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest'ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti, compresi i diritti di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento, alle borse valori, ai sistemi di indennizzo degli investitori e ai sistemi di garanzia dei depositi.

In particolare, l'accesso non può essere negato adducendo come motivo il fatto che l'ente ponte non dispone di un rating di un'agenzia di rating del credito, ovvero che tale rating non è commisurato ai livelli di rating necessari per ottenere l'accesso ai sistemi di cui sopra.

Qualora l'ente ponte non risponda ai criteri di appartenenza o partecipazione a un pertinente sistema di pagamento, compensazione o regolamento, alle borse valori, a un sistema di indennizzo degli investitori o a un sistema di garanzia dei depositi, i diritti di cui al primo comma sono esercitati per un periodo specificato dall'autorità di risoluzione delle crisi.

9. Fatto salvo il titolo IV, capo VI, della presente direttiva, gli azionisti o i creditori dell'ente soggetto a risoluzione della crisi e altri terzi le cui attività, diritti o passività non sono ceduti all'ente-ponte non vantano alcun diritto sulle attività, diritti o passività ceduti all'ente-ponte o in relazione ad essi.

Articolo 35

Funzionamento dell'ente-ponte

1. Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento dell'ente-ponte sia conforme alle disposizioni seguenti:
 - a) l'autorità di risoluzione delle crisi approva il contenuto degli atti costitutivi dell'ente-ponte;
 - b) l'autorità di risoluzione delle crisi nomina o approva la direzione dell'ente-ponte, ne approva le retribuzioni e ne determina le competenze appropriate;
 - b bis) l'autorità di risoluzione delle crisi approva la strategia e il profilo di rischio dell'ente-ponte;
 - c) l'ente-ponte è autorizzato conformemente alla direttiva 2006/48/CE o, secondo il caso, alla direttiva 2004/39/CE ed è in possesso dell'autorizzazione necessaria a norma del diritto nazionale applicabile per svolgere le attività o prestare i servizi acquisiti in virtù di una cessione effettuata conformemente all'articolo 56;
 - d) l'ente-ponte soddisfa, secondo i casi, gli obblighi della direttiva 2006/48/CE, 2006/49/CE o 2004/39/CE ed è soggetto, secondo i casi, a vigilanza in conformità di dette direttive.

Nonostante le disposizioni di cui alle lettere c) e d), l'ente-ponte può essere stabilito e autorizzato anche se all'inizio del suo funzionamento non ottempera alle disposizioni di cui alla direttiva 2006/48/CE o alla direttiva 2004/39/CE. A tal fine, l'autorità di risoluzione delle crisi presenta una richiesta in merito all'autorità competente. Se decide di rilasciare tale autorizzazione, l'autorità competente indica il periodo durante il quale l'ente-ponte beneficia della deroga all'ottemperanza di detti requisiti. In ogni caso, il funzionamento dell'ente-ponte è conforme al quadro degli aiuti di Stato dell'Unione.

2. Fatte salve le limitazioni imposte in conformità con le regole di concorrenza dell'Unione o nazionali, la direzione dell'ente-ponte gestisce l'ente-ponte nella prospettiva di mantenere l'accesso alle funzioni essenziali e vendere l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), e le sue attività, diritti o passività a uno o più acquirenti del settore privato quando le condizioni lo permettono e nei termini di cui al paragrafo 4 o, se del caso, al paragrafo 6.
3. Le autorità di risoluzione delle crisi pongono fine al funzionamento dell'ente-ponte il prima possibile non appena si verifica una delle situazioni seguenti:
 - a) fusione dell'ente-ponte con un'altra entità;
 - b) l'ente-ponte cessa di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 34, paragrafo 2;
 - c) vendita della totalità o della sostanziale totalità delle attività, diritti o passività dell'ente-ponte a un terzo;
 - d) scadenza del termine di cui al paragrafo 4 o, se del caso, al paragrafo 6;

d bis) le attività dell'ente-ponte sono liquidate nella loro interezza e le sue passività sono completamente assolte.

4. Ove l'autorità di risoluzione delle crisi tenti di vendere l'ente-ponte o le sue attività, diritti o passività, gli Stati membri assicurano che l'ente-ponte ovvero le attività o passività pertinenti siano commercializzati in modo aperto e trasparente e che la vendita non favorisca né discrimini in maniera arbitraria acquirenti potenziali.

Siffatta vendita è effettuata a condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze e nel rispetto del quadro degli aiuti di Stato dell'Unione.

Se non si verifica nessuno dei risultati di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c) o d bis), l'autorità di risoluzione delle crisi pone fine il prima possibile al funzionamento dell'ente-ponte, al più tardi trascorso un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ultima cessione da un ente soggetto a risoluzione della crisi conformemente allo strumento dell'ente-ponte.

6. L'autorità di risoluzione delle crisi può prorogare il periodo di cui al paragrafo 4 per uno o più periodi supplementari di un anno se:
- a) la proroga offre buone probabilità di conseguire uno dei risultati di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c) o d bis); o
 - b) la proroga è necessaria per assicurare la continuità di servizi bancari o finanziari essenziali.
- 6 bis. Ogni eventuale decisione dell'autorità di risoluzione delle crisi di prorogare il periodo di cui al paragrafo 4 è motivata e corredata di una valutazione particolareggiata della situazione, comprese le condizioni e le prospettive di mercato, a motivazione di tale proroga.

7. Quando è posto termine al funzionamento dell'ente-ponte nelle circostanze di cui al paragrafo 3, lettere c) o d), l'ente-ponte è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 5 bis, i proventi derivanti dal cessato funzionamento dell'ente-ponte vanno a beneficio degli azionisti dello stesso.

8. Qualora l'ente-ponte sia utilizzato ai fini della cessione di attività e passività di più enti soggetti a risoluzione delle crisi, l'obbligo di cui al paragrafo 7 si riferisce alle attività e passività cedute da ciascuno di questi e non all'ente-ponte stesso.

- 8 bis. Gli Stati membri possono limitare la responsabilità di un ente-ponte e della sua direzione in conformità della normativa nazionale relativa agli atti e alle omissioni nell'assolvimento dei loro compiti.

SEZIONE 4

STRUMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 36

Strumento della separazione delle attività

1. Ai fini dell'attivazione dello strumento della separazione delle attività, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi dispongano del potere di cedere a uno o più veicoli di gestione delle attività le attività, i diritti o le passività di un ente soggetto a risoluzione della crisi o di un ente-ponte.

2. Ai fini dello strumento della separazione delle attività, per veicolo di gestione delle attività si intende un'entità giuridica che risponde a tutti i seguenti requisiti:
 - i) è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l'autorità di risoluzione delle crisi o il meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi, o ne è controllata;

 - iii) è stata costituita al fine di ricevere, in tutto o in parte, le attività, i diritti o le passività di uno o più enti soggetti a risoluzione delle crisi o di un ente-ponte.

3. La società veicolo per la gestione delle attività gestisce le attività ad essa cedute al fine di massimizzare il valore delle attività attraverso la vendita finale ovvero la liquidazione ordinata.

- 3 bis. Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento della società veicolo per la gestione delle attività sia conforme alle disposizioni seguenti:
- a) l'autorità di risoluzione delle crisi approva il contenuto degli atti costitutivi della società veicolo per la gestione delle attività;
 - b) l'autorità di risoluzione delle crisi nomina o approva la direzione della società veicolo per la gestione delle attività, ne approva le retribuzioni e ne determina le competenze appropriate;
 - c) l'autorità di risoluzione delle crisi approva la strategia e il profilo di rischio della società veicolo per la gestione delle attività.
4. Le autorità di risoluzione delle crisi possono esercitare il potere di cedere attività, diritti o passività, di cui al paragrafo 1, nei seguenti casi:
- i) se la situazione del particolare mercato per le attività in questione è tale che una loro liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari;
 - ii) se tale cessione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento dell'ente soggetto a risoluzione della crisi o dell'ente-ponte; o
 - iii) se tale cessione è necessaria per massimizzare i proventi della liquidazione.

5. Nell'applicare lo strumento della separazione delle attività, le autorità di risoluzione delle crisi stabiliscono il corrispettivo per la cessione di attività, diritti e passività al veicolo di gestione, nel rispetto dei principi fissati nell'articolo 30 e del quadro degli aiuti di Stato dell'Unione. Tale disposizione non osta a che il corrispettivo abbia un valore nominale o negativo.
- 5 bis. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 5 bis, eventuali corrispettivi pagati dal veicolo di gestione delle attività rispetto ad attività, diritti o passività acquisiti vanno a beneficio dell'ente soggetto a risoluzione della crisi. Il corrispettivo può essere pagato sotto forma di debito emesso dal veicolo di gestione delle attività.
- 5 ter. Se è stato applicato lo strumento dell'ente-ponte, una società veicolo per la gestione delle attività può, a seguito dell'applicazione di tale strumento, acquisire attività, diritti o passività dall'ente-ponte.
6. Le autorità di risoluzione delle crisi possono cedere a più riprese le attività, i diritti o le passività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi a uno o più veicoli di gestione e ritrasferire attività, diritti o passività da uno o più veicoli di gestione all'ente soggetto a risoluzione della crisi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 7.

L'ente soggetto a risoluzione della crisi è obbligato a riprendere tali attività, diritti o passività.

7. Le autorità di risoluzione delle crisi ritrasferiscono diritti, attività o passività dal veicolo di gestione delle attività all'ente soggetto a risoluzione della crisi solo in una delle circostanze seguenti:
- a) la possibilità di ritrasferire gli specifici diritti, attività o passività è prevista espressamente dall'ordine mediante il quale è stata effettuata la cessione;

- b) gli specifici diritti, attività o passività non rientrano di fatto nelle classi di diritti, attività o passività definiti nell'ordine mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali diritti, attività o passività.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b), il ritrasferimento può essere effettuato entro i termini prescritti in detto ordine per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste.

8. Le cessioni tra l'ente soggetto a risoluzione della crisi e il veicolo di gestione delle attività sono soggette alle garanzie per le cessioni parziali di beni previste al titolo IV, capo VI della presente direttiva.
9. Fatto salvo il titolo IV, capo VI, della presente direttiva, gli azionisti o i creditori dell'ente soggetto a risoluzione della crisi e altri terzi le cui attività, diritti o passività non sono ceduti all'ente-ponte non vantano alcun diritto sulle attività, diritti o passività ceduti all'ente-ponte o in relazione ad essi.
10. Gli Stati membri possono limitare la responsabilità di un veicolo di gestione delle attività e della sua direzione in conformità della normativa nazionale relativa agli atti e alle omissioni nell'assolvimento dei loro compiti.
- 10 bis. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 5 bis, i proventi derivanti dal cessato funzionamento del veicolo di gestione delle attività vanno a beneficio degli azionisti dello stesso.

o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), si troverà ad operare.

Il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto, fra l'altro, della situazione attuale e delle prospettive future dei mercati finanziari presupponendo lo scenario più favorevole e quello meno favorevole.

3. Il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:
- a) diagnosi dettagliata dei fattori e dei problemi che hanno portato l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), al dissesto o al rischio di dissesto e delle circostanze che hanno determinato le difficoltà incontrate;
 - b) descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), che saranno adottate;
 - c) calendario per l'attuazione di tali misure.

4. Le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), possono comprendere:
- a) la riorganizzazione delle attività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);
 - b) l'abbandono delle attività in perdita;
 - c) la ristrutturazione delle attività esistenti che possono diventare competitive;
 - d) la vendita di attività o di aree di attività.
5. Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale, l'autorità di risoluzione delle crisi valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristini la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d). Tale valutazione è completata in accordo con l'autorità competente.
- Se l'autorità di risoluzione delle crisi e l'autorità competente concludono che la sua attuazione possa conseguire tale obiettivo, l'autorità di risoluzione delle crisi approva il piano.
6. Se non è convinta che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, l'autorità di risoluzione delle crisi comunica le proprie perplessità alla direzione o all'amministratore, a cui impone di modificare il piano in modo da tenerne conto. Ciò avviene in accordo con l'autorità competente.
7. Entro due settimane dalla ricezione di tale comunicazione, l'amministratore sottopone un piano modificato all'approvazione dell'autorità di risoluzione delle crisi. L'autorità di risoluzione delle crisi valuta il piano modificato e comunica all'amministratore entro una settimana se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se occorre apportarvi ulteriori modifiche.

8. La direzione o l'amministratore attuano il piano di riorganizzazione approvato dall'autorità di risoluzione delle crisi e all'autorità competente e riferisce all'autorità di risoluzione delle crisi almeno ogni sei mesi sui progressi compiuti nell'attuazione.
9. Se necessario, secondo l'autorità di risoluzione delle crisi in accordo con l'autorità competente, per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la direzione o l'amministratore rivedono il piano e sottopongono le eventuali revisioni all'approvazione dell'autorità di risoluzione delle crisi.
- 9 bis. Se lo strumento del bail-in di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), è applicato a due o più entità di un gruppo, il piano di riorganizzazione aziendale è elaborato dall'ente impresa madre nell'Unione e copre tutti gli enti del gruppo conformemente alla procedura indicata negli articoli 7 e 8.
10. L'EBA elabora, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti per precisare ulteriormente:
 - a) gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 3; e
 - b) il contenuto minimo delle relazioni a norma del paragrafo 8.

SEZIONE 5
STRUMENTO DEL BAIL-IN

SOTTOSEZIONE 1

OBIETTIVO E AMBITO D'APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO DEL BAIL-IN

Articolo 37

Strumento del bail-in

1. Ai fini dell'attivazione dello strumento del bail-in, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi dispongano dei poteri di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 2 bis.

2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi possano applicare lo strumento del bail-in per uno qualsiasi dei seguenti fini:
 - a) ricapitalizzare un ente o un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), che soddisfi le condizioni per la risoluzione delle crisi in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione (nella misura in cui tali condizioni si applicano all'entità) e di esercitare le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2004/39/CE (ove l'entità sia autorizzata in forza di tali direttive) e generare nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente o nell'entità;

 - b) convertire in capitale o ridurre l'importo dei crediti o dei titoli di debito ceduti:
 - i) a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale; o
 - ii) nell'ambito dello strumento della vendita dell'attività d'impresa o dello strumento della separazione delle attività.

3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi possano applicare lo strumento del bail-in per il fine di cui al paragrafo 2, lettera a), solo se esiste una prospettiva ragionevole che la sua applicazione e il ricorso contemporaneo ad altre misure pertinenti attuate conformemente al piano di riorganizzazione aziendale previsto all'articolo 47 consentano non solo di raggiungere i pertinenti obiettivi della risoluzione della crisi, ma anche di risanare l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), in questione ripristinandone la solidità finanziaria.

Articolo 38

Ambito d'applicazione dello strumento del bail-in

1. Gli Stati membri assicurano che lo strumento del bail-in possa essere applicato a tutte le passività di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), che non sono escluse dal suo ambito d'applicazione a norma dei paragrafi 2, 3, 3 quater o 3 quater bis.
2. Le autorità di risoluzione delle crisi non esercitano i poteri di riduzione o conversione in relazione alle passività seguenti:
 - a) depositi garantiti;
 - b) passività garantite, incluse le obbligazioni garantite;
 - c) qualsiasi passività sorta dal fatto che l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), detiene attività o liquidità dei clienti ovvero da un rapporto fiduciario tra l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che tale cliente o beneficiario sia protetto dal diritto in materia di insolvenza o dal diritto civile in vigore;

- e) passività derivanti dalla partecipazione a un sistema designato conformemente alla direttiva 98/26/UE con una scadenza residua inferiore a sette giorni;
- f) una passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
 - i) un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, le prestazioni pensionistiche o altra remunerazione fissa dovute, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata dalla legge o da un contratto collettivo;
 - ii) un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, che ha fornito all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali;
 - iii) autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto fallimentare o civile applicabile.

La lettera b) non osta a che le autorità di risoluzione delle crisi esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione a qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia che supera il valore delle attività, pegni, ipoteche o garanzie a fronte dei quali è stata costituita. Gli Stati membri possono esentare dalla presente disposizione le obbligazioni garantite quali definite nell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Consiglio e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del gruppo di copertura e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite.

La lettera a) non osta a che le autorità di risoluzione delle crisi esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione a qualsiasi importo di un deposito che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 7 della direttiva 94/19/CE.

3. Quando è applicato lo strumento del bail-in, l'autorità di risoluzione delle crisi può escludere dall'applicazione dei poteri di riduzione e conversione alcune o tutte le passività risultanti da derivati, ma solo qualora l'autorità di risoluzione delle crisi valuti che:
- (i) l'applicazione dello strumento del bail-in a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in o
 - (ii) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle aree di attività principali in modo tale da preservare la capacità dell'ente soggetto a risoluzione delle crisi di proseguire le operazioni e i servizi chiave o
 - (iii) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un contagio ampio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione.

3 bis.

3 quater. In circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del bail-in, l'autorità di risoluzione delle crisi può escludere talune passività dall'applicazione dei poteri di riduzione e conversione, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- i) non è possibile sottoporre a bail-in tale passività entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell'autorità di risoluzione delle crisi;
- ii) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle aree di attività principali in modo tale da preservare la capacità dell'ente soggetto a risoluzione delle crisi di proseguire le operazioni e i servizi chiave o
- iii) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un contagio ampio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione.

L'importo massimo delle passività che possono essere escluse, in virtù del paragrafo 3 quater, dall'applicazione del bail-in è pari al [2.5]% delle passività totali dell'ente soggetto a risoluzione delle crisi.

3 quater bis. Fatto salvo l'articolo 50, quando è applicato lo strumento del bail-in, l'autorità di risoluzione delle crisi può escludere dall'applicazione dei poteri di riduzione e conversione alcune o tutte le passività disciplinate dal diritto di un paese terzo qualora:

- i) la passività sia stata istituita prima del 1° gennaio 2013;
- ii) l'autorità di risoluzione delle crisi valuti che esiste un notevole rischio che la riduzione e la conversione non sarebbero attuate a norma del diritto del paese terzo, tenendo conto delle clausole del contratto che disciplina la passività, degli accordi internazionali sul riconoscimento delle procedure di risoluzione e di altre questioni pertinenti e
- iii) il mancato riconoscimento della riduzione e della conversione costituirebbe una seria minaccia per la continuità delle funzioni essenziali e delle aree di attività principali dell'ente soggetto a risoluzione o delle entità del suo gruppo.

3 quater bis. Nell'esercitare la discrezionalità di cui ai paragrafi 3, 3 quater e 3 quater bis, le autorità di risoluzione delle crisi tengono in debita considerazione:

- i) il principio che le perdite dovrebbero essere in primo luogo a carico degli azionisti e quindi, in generale, dei creditori dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, in ordine di preferenza;
- ii) il livello di capacità di assorbimento delle perdite che rimarrebbe nell'ente soggetto a risoluzione della crisi se la passività o la classe di passività fossero escluse; e
- iii) la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione delle crisi.

3 quinquies. Le esclusioni di cui ai paragrafi 3 e 3 quater possono essere applicate o per escludere completamente una passività dalla riduzione o per limitare la portata della riduzione applicata a tale passività.

4 bis. Se un'autorità di risoluzione delle crisi decide di escludere ai sensi del paragrafo 3, 3 quater o 3 quater bis una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili, il livello di riduzione applicato ad altre passività ammissibili può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni.

In ogni caso, il livello di riduzione e conversione applicato alle passività ammissibili rispetta il principio di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera f).

4 ter. Se un'autorità di risoluzione delle crisi decide, ai sensi del paragrafo 3, 3 quater o 3 quater bis, di escludere una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili, e tali perdite non sono state trasferite interamente ad altri creditori conformemente al paragrafo 4 bis, il meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi dà un contributo all'ente soggetto a risoluzione della crisi al fine di assorbire la parte delle perdite che sarebbe stata sostenuta dalle passività escluse, nella misura in cui tali perdite non siano state trasferite ad altri creditori conformemente al paragrafo 4 bis.

Il contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi non supera l'importo del quale le passività escluse sarebbero state ridotte qualora non fossero state escluse dal bail-in.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 per precisare ulteriormente le circostanze in cui l'esclusione è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei paragrafi 3, 3 quater e 3 quater bis.

5 bis. Prima di esercitare la discrezionalità di cui al paragrafo 3 quater, le autorità di risoluzione delle crisi ne danno notifica alla Commissione. Qualora l'importo delle passività che si propone di escludere è superiore all'[1%] delle passività totali dell'ente, la Commissione può, entro 24 ore dal ricevimento di tale notifica, o entro un periodo più lungo con l'accordo dell'autorità di risoluzione delle crisi, vietare o chiedere di modificare l'esclusione proposta se i requisiti di cui al presente articolo e agli atti delegati non sono soddisfatti.

Sottosezione 2

REQUISITO MINIMO PER I FONDI PROPRI E LE PASSIVITÀ AMMISSIBILI

Articolo 39

Applicazione del requisito minimo

1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti soddisfino in qualsiasi momento un requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili. Il requisito minimo è calcolato come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili espresso in percentuale delle passività e dei fondi propri totali (escluse le passività risultanti da derivati) dell'ente.

2. Le passività ammissibili, i titoli di debito subordinato e i prestiti subordinati che non rientrano nel capitale aggiuntivo di classe 1 e di classe 2 sono computati nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 soltanto se soddisfano le condizioni seguenti:
 - a) lo strumento è emesso e interamente liberato;

 - b) la passività non è dovuta all'ente e non è coperta da nessun tipo di garanzia fornita da quest'ultimo;

 - c) l'acquisto dello strumento non è stato finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;

 - d)

e) la passività ha una scadenza residua di almeno un anno;

e bis) la passività non risulta da un derivato;

e ter) la passività non risulta da un deposito che gode della preferenza nella gerarchia di insolvenza nazionale conformemente all'articolo 98 bis.

Ai fini della lettera e), se una passività conferisce al suo proprietario un diritto di rimborso anticipato, la scadenza di tale passività è la prima data in cui sorge tale diritto.

2 bis. Se una passività è disciplinata dal diritto di una giurisdizione esterna all'Unione, le autorità di risoluzione delle crisi possono richiedere all'ente di dimostrare che qualsiasi decisione di un'autorità di risoluzione di ridurre o convertire tale passività sarebbe attuata a norma del diritto di tale giurisdizione, tenendo conto delle clausole del contratto che disciplina la passività, degli accordi internazionali sul riconoscimento delle procedure di risoluzione e di altre questioni pertinenti. Se l'autorità di risoluzione delle crisi non ha la certezza che qualsiasi decisione sarebbe attuata a norma del diritto di tale giurisdizione, la passività non è computata ai fini del requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili.

3. Il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili di ciascun ente ai sensi del paragrafo 1 è determinato dall'autorità di risoluzione delle crisi previa consultazione dell'autorità competente, almeno in base ai criteri seguenti:

a) necessità di assicurare che l'ente possa essere assoggetto a risoluzione delle crisi mediante applicazione degli appositi strumenti, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da soddisfare gli obiettivi della risoluzione delle crisi;

- b) necessità di assicurare, laddove appropriato, che l'ente abbia sufficienti passività ammissibili per garantire che, in caso di applicazione dello strumento del bail-in, le perdite possano essere assorbite e la percentuale di capitale di base di classe 1 dell'ente possa essere ripristinata ad un livello atto a permettere a questo di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e ad esercitare le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE o 2004/39/CE e di generare nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente o entità;

- b bis) necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3, paragrafo 3 quater o paragrafo 3 quater bis, o che certe classi di passività ammissibili possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l'ente abbia sufficienti passività ammissibili per garantire che le perdite possano essere assorbite e la percentuale di capitale di base di classe 1 dell'ente possa essere ripristinata ad un livello atto a permettere a questo di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e ad esercitare le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE o 2004/39/CE;

- c) dimensioni, modello di attività e profilo di rischio dell'ente, compresi i fondi propri;

- d) misura in cui il sistema di garanzia dei depositi potrebbe concorrere al finanziamento della risoluzione della crisi conformemente all'articolo 99;

- e) misura in cui il fallimento dell'ente avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del contagio di altri enti dovuto alle interconnessioni dell'ente in questione con altri o con il sistema finanziario in generale.

4. Gli enti soddisfano i requisiti minimi previsti dal presente articolo su base individuale.

Un'autorità di risoluzione delle crisi può, previa consultazione di un'autorità competente, decidere di applicare il requisito minimo previsto dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d).

4 bis. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 4, le imprese madri nell'UE soddisfano i requisiti minimi previsti dal presente articolo su base consolidata.

4 ter. L'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle crisi responsabili delle filiazioni su base individuale fanno tutto quanto in loro potere per raggiungere una decisione congiunta sul livello del requisito minimo applicato a livello consolidato.

La decisione congiunta è pienamente motivata ed è trasmessa all'impresa madre nell'UE dall'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo.

In assenza di tale decisione congiunta entro quattro mesi, una decisione sul requisito minimo consolidato è adottata dall'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo previa debita considerazione della valutazione delle filiazioni eseguita dalle pertinenti autorità di risoluzione delle crisi. Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione delle crisi interessate abbia rimesso la questione all'ABE in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità alla decisione dell'ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE decide entro un mese. La questione non può essere rimessa all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell'ABE entro un mese, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo.

La decisione congiunta e la decisione adottata dall'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo in assenza di una decisione congiunta sono vincolanti per le autorità di risoluzione delle crisi negli Stati membri interessati.

La decisione congiunta e qualsiasi decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.

4 quater. Le autorità di risoluzione delle crisi stabiliscono il requisito minimo da applicare alle filiazioni del gruppo su base individuale. I requisiti minimi sono fissati a un livello adeguato per la filiazione, tenendo conto:

- i) dei criteri elencati nel paragrafo 3, in particolare le dimensioni, il modello di attività e il profilo di rischio della filiazione, compresi i fondi propri; e
- ii) il requisito consolidato stabilito per il gruppo ai sensi del paragrafo 4 ter.

L'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle crisi responsabili delle filiazioni su base individuale fanno tutto quanto in loro potere per raggiungere una decisione congiunta sul livello del requisito minimo da applicare a ciascuna rispettiva filiazione a livello individuale.

La decisione congiunta è pienamente motivata ed è trasmessa alle filiazioni e all'impresa madre nell'UE rispettivamente dall'autorità di risoluzione delle crisi delle filiazioni e dall'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo.

In assenza di tale decisione congiunta tra le autorità di risoluzione delle crisi entro un periodo di quattro mesi, la decisione è adottata dalle rispettive autorità di risoluzione delle crisi delle filiazioni, tenendo in debita considerazione le opinioni e le riserve espresse dall'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo.

Qualora al termine del periodo di quattro mesi l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo abbia rimesso la questione all'ABE in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità di risoluzione delle crisi responsabili delle filiazioni su base individuale rinviando le proprie decisioni in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adottano le proprie decisioni in conformità alla decisione dell'ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'ABE decide entro un mese. La questione non può essere rimessa all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o raggiunta una decisione congiunta. L'autorità a livello di gruppo può non rimettere la questione all'ABE per una mediazione vincolante se il livello fissato dall'autorità di risoluzione delle crisi della filiazione si situa entro un punto percentuale dal livello consolidato stabilito ai sensi del paragrafo 4 ter.

In mancanza di una decisione dell'ABE entro un mese, si applicano le decisioni delle autorità di risoluzione delle crisi delle filiazioni.

Le decisioni congiunte e le eventuali decisioni adottate dalle autorità di risoluzione delle crisi delle filiazioni in assenza di una decisione congiunta sono vincolanti per le autorità di risoluzione delle crisi interessate.

La decisione congiunta e qualsiasi decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.

4 quater bis. L'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo può rinunciare completamente all'applicazione del requisito minimo individuale ad un ente impresa madre nell'UE se:

- a) l'ente impresa madre nell'UE soddisfa su base consolidata il requisito minimo di cui al paragrafo 4 bis; e
- b) l'autorità competente dell'ente impresa madre nell'UE ha rinunciato completamente all'applicazione dei requisiti patrimoniali individuali all'ente a norma della [riferimento della CRD].

4 quinquies. L'autorità di risoluzione delle crisi di una filiazione può rinunciare completamente all'applicazione del paragrafo 4 a tale filiazione se:

- a)
- a bis) sia la filiazione che l'impresa madre sono soggette all'autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;
- a ter) la filiazione rientra nella vigilanza su base consolidata dell'ente che è la sua impresa madre;
- b) l'ente del gruppo di livello più alto nello Stato membro della filiazione, ove diverso dall'ente impresa madre nell'UE, soddisfa su base subconsolidata il requisito minimo di cui al paragrafo 4;
- b bis) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività alla filiazione da parte dell'impresa madre;
- b ter) l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudentiale della filiazione e dichiara, con il consenso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;
- b quater) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;
- b quinquies) l'impresa madre detiene più del 50% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione della filiazione;

- c) l'autorità competente della filiazione ha rinunciato completamente all'applicazione dei requisiti patrimoniali individuali alla filiazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n.../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio... relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

4 sexies. Le decisioni adottate conformemente al presente articolo possono prevedere che il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili sia parzialmente soddisfatto a livello consolidato o individuale attraverso strumenti di bail-in contrattuali.

4 septies. Perché lo strumento sia considerato uno strumento del bail-in contrattuale ai sensi del paragrafo 4 sexies, l'autorità di risoluzione delle crisi deve accertarsi che esso:

- a) contenga una clausola contrattuale che prevede che, se un'autorità di risoluzione delle crisi decide di applicare lo strumento del bail-in a tale ente, lo strumento è ridotto o convertito nella misura richiesta prima che siano ridotte o convertite altre passività ammissibili; e
- b) sia soggetto a un contratto, impegno o disposizione di subordinazione ai sensi del quale, in caso di procedura ordinaria di insolvenza, è classificato al di sotto di altre passività ammissibili e non può essere rimborsato fin quando non siano state regolate altre passività ammissibili in essere.

5. Le autorità di risoluzione delle crisi, in coordinamento con le autorità competenti, impongono e verificano che gli enti soddisfino il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili di cui al paragrafo 1 e, se del caso, il requisito di cui al paragrafo 4 sexies, e prendono le decisioni a norma del presente articolo parallelamente all'elaborazione e all'aggiornamento dei piani di risoluzione delle crisi.

6. Le autorità di risoluzione delle crisi, in coordinamento con le autorità competenti, informano l'ABE del requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili e, se del caso, del requisito di cui al paragrafo 4 sexies, stabiliti per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione.

6 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati, modelli e definizioni uniformi per l'individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità di risoluzione delle crisi, in coordinamento con le autorità competenti, all'ABE ai fini del paragrafo 6.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione al più tardi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6 ter. **In base ai risultati della relazione di cui al paragrafo 6 quater, la** Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa sull'applicazione armonizzata del requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili. Essa comprende, se del caso, proposte per l'introduzione di un adeguato numero di livelli minimi del requisito minimo, tenendo conto dei **diversi modelli di attività degli enti e dei gruppi**. La proposta comprende altresì eventuali opportuni adeguamenti dei parametri del requisito minimo **e, ove necessario, opportune modifiche dell'applicazione del requisito minimo ai gruppi**.

6 quater. L'ABE riferisce alla Commissione, entro e non oltre il 31 ottobre 2016, in merito ai seguenti aspetti:

- a) il modo in cui è stato attuato a livello nazionale il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili e in particolare l'eventuale esistenza di divergenze nei livelli stabiliti per enti comparabili nei vari Stati membri;
- b) il modo in cui è stata applicata la facoltà di imporre che gli enti soddisfino il requisito minimo attraverso strumenti di bail-in contrattuali nei vari Stati membri e l'eventuale esistenza di divergenze di impostazione tra di loro;
- c) l'individuazione dei modelli di attività che riflettono i profili di rischio globale degli enti;
- d) il livello appropriato del requisito minimo per ciascuno dei modelli di attività individuati ai sensi della lettera c);
- e) l'opportunità di definire una forchetta per il requisito minimo di ciascun modello di attività;
- f) l'opportuno periodo transitorio entro il quale gli enti debbono conformarsi agli eventuali livelli minimi armonizzati prescritti;
- g) se i requisiti stabiliti dall'articolo 39 siano sufficienti a garantire che ciascun ente abbia una capacità di assorbimento delle perdite adeguata e, in caso contrario, quali siano i miglioramenti necessari per garantire tale obiettivo;
- h) l'eventuale necessità di modificare la metodologia di calcolo prevista nel presente articolo al fine di assicurare che il requisito minimo possa essere utilizzato quale opportuno indicatore della capacità di assorbimento delle perdite di un ente;

- i) se sia appropriato basare il requisito sulle passività totali più i fondi propri meno le passività dei derivati e in particolare se sia più appropriato utilizzare quale denominatore per il requisito le attività ponderate per il rischio dell'ente;
- j) se sia appropriato l'approccio del presente articolo sull'applicazione del requisito minimo ai gruppi e in particolare se l'approccio garantisca adeguatamente che la capacità di assorbimento delle perdite nel gruppo si situi nelle entità in cui si verificano le perdite ovvero sia a queste accessibile;
- k) se siano appropriate le condizioni per le deroghe al requisito minimo e in particolare se tali deroghe debbano essere disponibili alle filiazioni su base transfrontaliera;
- l) se sia appropriato che le autorità di risoluzione delle crisi possano imporre che il requisito minimo sia soddisfatto attraverso strumenti di bail-in contrattuali, e se sia adeguata un'ulteriore armonizzazione dell'approccio agli strumenti di bail-in contrattuali;
- m) se sia appropriata la definizione di strumenti di bail-in contrattuali di cui al paragrafo 4 septies e
- n) se sia appropriato che gli enti e i gruppi siano tenuti a divulgare il loro requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili o il loro livello di fondi propri e di passività ammissibili e in caso affermativo la frequenza e il formato di tale divulgazione.

6 quinquies La relazione di cui al paragrafo 6 quater comprende almeno il periodo dal ... *

al 30 giugno 2016 e tiene conto almeno di quanto segue:

- a) l'impatto del requisito minimo e degli eventuali livelli armonizzati proposti del requisito minimo, su:
 - i) i mercati finanziari in generale e i mercati per il debito non garantito e i derivati, in particolare;ii) i modelli di attività e le strutture del bilancio degli enti, in particolare il profilo di finanziamento e la strategia di finanziamento degli enti nonché la struttura giuridica e operativa dei gruppi;iii) la redditività degli enti, in particolare i loro costi di finanziamento;iv) la migrazione di esposizioni verso entità non soggette a vigilanza prudenziale;
 - v) l'innovazione finanziaria;
 - vi) la prevalenza degli strumenti di bail-in contrattuali e la natura e commerciabilità di detti strumenti;
 - vi) il comportamento degli enti per quanto riguarda l'assunzione dei rischi;
 - vii) il livello di gravami degli enti;
 - viii) le iniziative intraprese dagli enti per conformarsi ai requisiti minimi e in particolare la misura in cui i requisiti minimi sono stati soddisfatti mediante cessione di attivi, emissione di titoli di debito a lungo termine e raccolta di capitali e

* GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento.

- ix) il livello di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle microimprese, piccole e medie imprese, alle autorità locali, alle amministrazioni regionali e alle entità del settore pubblico e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione.

- b) l'interazione dei requisiti minimi con i requisiti sui fondi propri, l'indice di leva finanziaria e i requisiti di liquidità previsti dal [regolamento sui requisiti patrimoniali].

- c) la capacità degli enti di raccogliere capitali o finanziamenti dai mercati in modo indipendente al fine di soddisfare eventuali requisiti minimi armonizzati proposti.

SOTTOSEZIONE 3

APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO DEL BAIL-IN

Articolo 41

Valutazione dell'importo del bail-in

1. Gli Stati membri provvedono a che, nell'applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione delle crisi stimino sulla base di una valutazione conforme all'articolo 30:
 - a) l'importo aggregato del quale devono essere ridotte le passività ammissibili per assicurare che il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto a risoluzione della crisi sia pari a zero; e
 - b) se del caso, l'importo aggregato per il quale le passività ammissibili devono essere convertite in azioni al fine di ripristinare la percentuale di capitale di base di classe 1:
 - i) l'ente soggetto a risoluzione della crisi; o
 - ii) dell'ente-ponte.

2. Quando le autorità di risoluzione delle crisi applicano lo strumento del bail-in per il fine previsto all'articolo 37, paragrafo 2, la valutazione di cui al paragrafo 1 stabilisce l'importo di cui occorre convertire le passività ammissibili al fine di ripristinare la percentuale di capitale di base di classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione della crisi o, se del caso, dell'ente ponte, tenendo conto di qualsiasi contributo di capitale da parte del fondo di risoluzione delle crisi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), e per generare nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente soggetto alla risoluzione della crisi o nell'ente-ponte e permettere a questo di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e ad esercitare le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE o 2004/39/CE.

3. Le autorità di risoluzione delle crisi stabiliscono e mantengono disposizioni affinché la stima e la valutazione si basino su informazioni il più possibile aggiornate e complete, secondo quanto è ragionevole attendersi, riguardo alle attività e passività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi.

Articolo 42

Trattamento degli azionisti nel bail-in o nella riduzione o conversione degli strumenti di capitale

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'applicare lo strumento del bail-in di cui all'articolo 37, paragrafo 2, o la riduzione o conversione degli strumenti di capitale di cui all'articolo 51, le autorità di risoluzione delle crisi adottano nei confronti degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà una delle seguenti azioni o entrambe:
- a) cancellazione delle azioni o degli altri titoli di proprietà esistenti;
 - b) diluizione degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà esistenti in conseguenza della conversione di:
 - i) pertinenti strumenti di capitale emessi dall'ente in virtù del potere di cui all'articolo 51, paragrafo 0 bis; o
 - ii) passività ammissibili in azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'ente soggetto a risoluzione della crisi in virtù del potere di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera g)

a condizione che, secondo la valutazione svolta ai sensi dell'articolo 30, l'ente soggetto a risoluzione della crisi abbia un valore netto positivo. La conversione è effettuata a un tasso di conversione tale da diluire fortemente le quote di partecipazione in azioni e altri titoli di proprietà.

2. Le iniziative di cui al paragrafo 1 sono adottate anche nei confronti degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà qualora le azioni o gli altri titoli di proprietà in questione siano stati emessi o conferiti nelle circostanze seguenti:
- a) in virtù della conversione di titoli di debito in azioni o altri titoli di proprietà, a norma delle disposizioni contrattuali dei titoli di debito originari, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo alla valutazione con cui l'autorità di risoluzione della crisi stabilisce che l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), soddisfa le condizioni per la risoluzione della crisi;
 - b) in virtù della conversione degli strumenti di capitale pertinenti in strumenti di capitale di base di classe 1 a norma dell'articolo 52.
3. Nel valutare quale iniziativa avviare conformemente al paragrafo 1, le autorità di risoluzione delle crisi tengono conto della valutazione e degli importi aggregati stimati dall'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 41.
- 4 bis. In deroga agli articoli 19, 19 bis, 19 ter e 20 della direttiva 2006/48/CE, all'obbligo di notifica di cui all'articolo 21 della direttiva 2006/48/CE, nonché all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 6, e agli articoli 10 bis e 10 ter della direttiva 2004/39/CE e all'obbligo di notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/39/CE, qualora l'applicazione dello strumento del bail-in o la conversione degli strumenti di capitale determini l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificata in un ente del tipo di cui all'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva 2006/48/CE, nonché all'articolo 10, paragrafi 3 o 5 della direttiva 2004/39/CE, le autorità competenti effettuano tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tali articoli in modo da non ritardare l'applicazione dello strumento del bail-in o la conversione degli strumenti di capitale né impedire all'azione di risoluzione della crisi di conseguire i pertinenti obiettivi.

- 4 ter. Se l'autorità competente di tale ente non ha completato la valutazione richiesta al paragrafo 4 bis alla data di applicazione dello strumento di bail-in o della conversione degli strumenti di capitale, le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 8 bis, si applicano a qualsiasi acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata da parte di un acquirente derivante dall'applicazione dello strumento di bail-in o dalla conversione degli strumenti di capitale.
5. L'ABE elabora orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulle circostanze in cui ciascuna delle iniziative di cui al paragrafo 1 sarebbe appropriata, tenuto conto dei fattori specificati al paragrafo 2.

L'ABE elabora questi orientamenti entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 43

Sequenza della riduzione e della conversione nel bail-in

1. Gli Stati membri provvedono a che, nell'applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione delle crisi esercitino i poteri di riduzione e di conversione, fatte salve le eventuali esclusioni ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, adempiendo ai requisiti seguenti:
 - a) il capitale di base di classe 1 è ridotto conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a);
 - b) gli strumenti di capitale pertinenti sono ridotti o convertiti conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b);
 - c) se e soltanto se la riduzione totale delle azioni o degli altri titoli di proprietà e strumenti di capitale pertinenti effettuata conformemente alle lettere a) e b) è inferiore all'importo aggregato, le autorità riducono nella misura necessaria il capitale del debito subordinato diverso dal capitale aggiuntivo di classe 1 o capitale di classe 2 conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, in concomitanza con la riduzione effettuata a norma delle lettere a) e b), fino al raggiungimento dell'importo aggregato;
 - d) se e soltanto se la riduzione totale delle azioni o degli altri titoli di proprietà, degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili effettuata conformemente alle lettere a), b) o c) è inferiore all'importo aggregato, le autorità riducono nella misura necessaria il capitale o l'importo da pagare non corrisposto relativo alle restanti passività ammissibili conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza (compresa la gerarchia dei depositi prevista dall'articolo 98 bis), a norma dell'articolo 38, in concomitanza con la riduzione effettuata a norma delle lettere a), b) o c), fino al raggiungimento dell'importo aggregato.

2. Nell'applicare i poteri di riduzione, le autorità di risoluzione delle crisi ripartiscono equamente le perdite rappresentate dall'importo aggregato di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), fra azioni o altri titoli di proprietà e passività ammissibili dello stesso rango riducendo il capitale o l'importo da pagare non corrisposto di tali azioni o altri titoli di proprietà e passività ammissibili in misura proporzionale al loro valore.

Tale disposizione non impedisce che le passività escluse dal bail-in conformemente all'articolo 38, paragrafi 2 o 3, ricevano un trattamento più favorevole delle passività ammissibili dello stesso rango nella procedura ordinaria di insolvenza.

3. Prima di applicare la riduzione di cui al paragrafo 1, lettera d), le autorità di risoluzione delle crisi convertono o riducono il capitale degli strumenti di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), se tali strumenti contengono le seguenti condizioni e non sono stati già convertiti:
 - a) condizioni che prevedono la riduzione del capitale dello strumento al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilità o al livello dei fondi propri dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);
 - b) condizioni che prevedono la conversione degli strumenti in azioni o in altri titoli di proprietà al verificarsi di un evento siffatto.
4. Qualora il capitale di uno strumento sia stato ridotto ma non azzerato, conformemente alla tipologia di condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), prima dell'applicazione del bail-in a norma del paragrafo 1, le autorità di risoluzione delle crisi applicano i poteri di riduzione e conversione all'ammontare residuo di tale capitale a norma del paragrafo 1.

Articolo 44

Derivati

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi rispettino il presente articolo quando esercitano i poteri di riduzione e di conversione rispetto a passività risultanti da derivati.

- 1 bis. Le autorità di risoluzione delle crisi esercitano i poteri di riduzione e conversione in relazione a una passività risultante da un derivato solo al momento della liquidazione dei derivati o successivamente ad essa. All'avvio della procedura di risoluzione della crisi, le autorità di risoluzione delle crisi hanno il potere di risolvere e liquidare qualsiasi contratto derivato a tal fine.

Se una passività risultante da un derivato è stata esclusa dall'applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3, le autorità di risoluzione delle crisi non sono obbligate a risolvere o liquidare il contratto derivato.

2. Ove transazioni su derivati siano soggette a un accordo di netting, l'autorità di risoluzione delle crisi o un perito indipendente determinano, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 30, la passività risultante da tali transazioni su base netta conformemente ai termini dell'accordo.

3. Le autorità di risoluzione delle crisi determinano il valore delle passività risultanti da derivati secondo:
- a) metodologie appropriate per determinare il valore delle classi di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting;
 - b) principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare il valore di una posizione su derivati e
 - c) metodologie adeguate per confrontare la distruzione di valore che deriverebbe dalla liquidazione e dal bail-in di derivati con l'importo delle perdite che sarebbero sostenute da derivati in un bail-in.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie e i principi di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c) applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 45

Tasso di conversione del debito in capitale

1. Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione delle crisi esercitano i poteri di cui all'articolo 56, lettere f) e g), esse possano applicare tassi di conversione diversi a classi diverse di strumenti di capitale e passività conformemente a uno dei principi stabiliti ai paragrafi 2 e 3 ovvero a entrambi.
2. Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore interessato per la perdita subita a causa dell'esercizio del potere di riduzione e di conversione.
3. Se si applicano tassi di conversione diversi conformemente al paragrafo 1, il tasso di conversione applicabile alle passività di primo rango è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.
4. L'ABE elabora orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulla fissazione dei tassi di conversione.

L'ABE elabora questi orientamenti entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Gli orientamenti indicano, in particolare, le modalità con cui compensare adeguatamente i creditori interessati mediante il tasso di conversione e i relativi tassi di conversione adeguati a rispecchiare il privilegio delle passività di primo rango a norma del diritto fallimentare applicabile.

Articolo 46

Misure di risanamento e di riorganizzazione a corredo del bail-in

1. Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione delle crisi applicano lo strumento del bail-in per ricapitalizzare un ente o un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), siano adottate disposizioni che assicurino la stesura di un piano di riorganizzazione aziendale dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), in questione e la relativa attuazione conformemente all'articolo 47.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 possono comprendere la nomina di un amministratore da parte dell'autorità di risoluzione delle crisi conformemente all'articolo 64 in vista della stesura e attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all'articolo 47.

Gli Stati membri assicurano che i diritti di voto conferiti dalle azioni o da altri titoli di proprietà dell'ente soggetto a risoluzione della crisi non possano essere esercitati durante il periodo di amministrazione.

Articolo 47

Piano di riorganizzazione aziendale

1. Gli Stati membri dispongono che, entro un mese dall'applicazione dello strumento del bail-in all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), la direzione o l'amministratore nominato a norma dell'articolo 46 stendano un piano di riorganizzazione aziendale tale da soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 e lo trasmettano all'autorità di risoluzione della crisi. Laddove sia applicabile il quadro degli aiuti di Stato dell'Unione, gli Stati membri provvedono a che tale piano sia compatibile con il piano di ristrutturazione che l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), è tenuto/a a presentare alla Commissione in tale contesto.

- 1 bis. In circostanze eccezionali, l'autorità di risoluzione delle crisi può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato e qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione delle crisi. La proroga non può tuttavia superare i tre mesi dall'applicazione dello strumento del bail-in.
2. Il piano di riorganizzazione aziendale dispone misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), o di rami della sua attività entro un arco di tempo ragionevole. Tali misure si basano su presupposti realistici circa le condizioni economiche e finanziarie di mercato in cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), si troverà ad operare.

Il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto, fra l'altro, della situazione attuale e delle prospettive future dei mercati finanziari presupponendo lo scenario più favorevole e quello meno favorevole.

3. Il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:
- a) diagnosi dettagliata dei fattori e dei problemi che hanno portato l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), al dissesto o al rischio di dissesto e delle circostanze che hanno determinato le difficoltà incontrate;
 - b) descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), che saranno adottate;
 - c) calendario per l'attuazione di tali misure.

4. Le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), possono comprendere:
- a) la riorganizzazione delle attività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);
 - b) l'abbandono delle attività in perdita;
 - c) la ristrutturazione delle attività esistenti che possono diventare competitive;
 - d) la vendita di attività o di aree di attività.
5. Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale, l'autorità di risoluzione delle crisi valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristini la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d). Tale valutazione è completata in accordo con l'autorità competente.
- Se l'autorità di risoluzione delle crisi e l'autorità competente concludono che la sua attuazione possa conseguire tale obiettivo, l'autorità di risoluzione delle crisi approva il piano.
6. Se non è convinta che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, l'autorità di risoluzione delle crisi comunica le proprie perplessità alla direzione o all'amministratore, a cui impone di modificare il piano in modo da tenerne conto. Ciò avviene in accordo con l'autorità competente.
7. Entro due settimane dalla ricezione di tale comunicazione, l'amministratore sottopone un piano modificato all'approvazione dell'autorità di risoluzione delle crisi. L'autorità di risoluzione delle crisi valuta il piano modificato e comunica all'amministratore entro una settimana se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se occorre apportarvi ulteriori modifiche.

8. La direzione o l'amministratore attuano il piano di riorganizzazione approvato dall'autorità di risoluzione delle crisi e all'autorità competente e riferisce all'autorità di risoluzione delle crisi almeno ogni sei mesi sui progressi compiuti nell'attuazione.
9. Se necessario, secondo l'autorità di risoluzione delle crisi in accordo con l'autorità competente, per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la direzione o l'amministratore rivedono il piano e sottopongono le eventuali revisioni all'approvazione dell'autorità di risoluzione delle crisi.
- 9 bis. Se lo strumento del bail-in di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), è applicato a due o più entità di un gruppo, il piano di riorganizzazione aziendale è elaborato dall'ente impresa madre nell'Unione e copre tutti gli enti del gruppo conformemente alla procedura indicata negli articoli 7 e 8.
10. L'EBA elabora, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti per precisare ulteriormente:
 - a) gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 3; e
 - b) il contenuto minimo delle relazioni a norma del paragrafo 8.

SOTTOSEZIONE 4

STRUMENTO DEL BAIL-IN: DISPOSIZIONI ACCESSORIE

Articolo 48

Effetto del bail-in

1. Gli Stati membri provvedono a che, quando un'autorità di risoluzione delle crisi esercita uno dei poteri di cui all'articolo 56, paragrafo 1, la riduzione del capitale o dell'importo dovuto non ancora corrisposto, la conversione o la cancellazione abbiano effetto e siano immediatamente vincolanti per l'ente soggetto a risoluzione della crisi e per i creditori e azionisti interessati.

2. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità di risoluzione delle crisi abbia il potere di portare a termine o chiedere che siano portati a termine tutti i compiti amministrativi e procedurali necessari per rendere effettivo l'esercizio di uno dei poteri di cui all'articolo 56, paragrafo 1, ivi inclusi:
 - a) la modifica di tutti i registri pertinenti;

 - b) la cancellazione dal listino di borsa o la rimozione dalle negoziazioni di azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di debito;

 - c) l'iscrizione nel listino di borsa o l'ammissione alla negoziazione di nuove azioni o altri titoli di proprietà;

 - d) la reiscrizione nel listino di borsa o la riammissione di eventuali strumenti di debito che sono stati oggetto di riduzione, senza il requisito di pubblicare un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE.

3. Se un'autorità di risoluzione delle crisi riduce a zero il capitale o l'importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività mediante l'esercizio del potere di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera g), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all'ente soggetto a risoluzione della crisi né a qualsiasi entità successore nell'ambito di una futura liquidazione.

4. Qualora un'autorità di risoluzione delle crisi riduca, ma non azzeri, il capitale o l'importo da pagare non corrisposto relativo a una passività esercitando il potere di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera f):
 - a) la passività è assolta a concorrenza dell'importo ridotto;

 - b) il pertinente strumento o accordo che ha istituito la passività originaria resta valido in relazione al capitale residuo o all'importo ancora non corrisposto rispetto alla passività, fatte salve eventuali modifiche dell'importo degli interessi da pagare onde rispecchiare la riduzione del capitale ed eventuali successive modifiche dei termini apportate dall'autorità di risoluzione delle crisi mediante l'esercizio del potere di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera l).

Articolo 49

Eliminazione degli ostacoli procedurali al bail-in

1. Fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 1, lettera j), gli Stati membri impongono, se del caso, agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), di mantenere in qualsiasi momento un capitale azionario autorizzato sufficiente o altri strumenti di capitale di base di classe 1 affinché, qualora l'autorità di risoluzione delle crisi eserciti i poteri di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere f), g) e h) in relazione a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), o a qualsiasi delle sue filiazioni, non sia preclusa all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), la facoltà di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà in volume sufficiente a garantire che la conversione delle passività in azioni ordinarie o in altri titoli di proprietà possa svolgersi efficacemente.
2. Le autorità di risoluzione delle crisi valutano l'opportunità di imporre per un dato ente o entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), l'obbligo di cui al paragrafo 1 nel contesto dell'elaborazione e del mantenimento del piano di risoluzione delle crisi che riguarda tale ente o gruppo, tenendo conto, in particolare, delle azioni di risoluzione delle crisi ivi previste. Se il piano di risoluzione delle crisi prevede la possibilità di applicare lo strumento del bail-in, le autorità verificano che il capitale azionario autorizzato sia sufficiente a coprire l'importo aggregato di cui all'articolo 41.
3. Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), di assicurare che non vi siano ostacoli procedurali alla conversione delle passività in azioni o altri titoli di proprietà esistenti in virtù del loro atto costitutivo o del loro statuto, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o i requisiti riguardanti il consenso degli azionisti a un aumento di capitale.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le modifiche delle direttive 77/91/CEE, 82/891/CEE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE di cui al titolo X.

Articolo 50

Riconoscimento contrattuale del bail-in

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), di includere, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano le passività ammissibili, lo strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 o lo strumento di capitale di classe 2 disciplinato da un ordinamento giuridico diverso da quello di uno Stato membro, una clausola mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare i poteri di riduzione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi riduzione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate da un'autorità di risoluzione delle crisi mediante l'esercizio di detti poteri.

Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione delle crisi possano imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), di fornire alle autorità un parere giuridico relativo all'applicabilità giuridica e all'efficacia di tale condizione.

2. Il fatto che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), non includa nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente una clausola a norma del paragrafo 1 non osta a che l'autorità di risoluzione delle crisi eserciti i poteri di riduzione e di conversione rispetto a tale passività.
3. La Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 103, misure per specificare ulteriormente il contenuto della clausola imposta dal paragrafo 1.

CAPO IV

RIDUZIONE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

Articolo 51

Obbligo di riduzione o conversione degli strumenti di capitale

0. Il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale può essere esercitato:
- a) singolarmente; o
 - b) in combinazione con un'azione di risoluzione della crisi, ove siano soddisfatte altresì le condizioni per la risoluzione delle crisi previste agli articoli 27 e 28.
- 0 bis. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi abbiano il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale pertinenti in azioni o altri titoli di proprietà degli enti e delle entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d).
1. Gli Stati membri impongono alle autorità di risoluzione delle crisi l'obbligo di esercitare senza indugio il potere di riduzione o di conversione conformemente all'articolo 52 in relazione agli strumenti di capitale pertinenti emessi da un ente o un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), quando si verificano una o più delle circostanze seguenti:
- a)
 - b) l'autorità appropriata determina che il mancato esercizio di tale potere rispetto agli strumenti di capitale pertinenti decreterebbe l'insostenibilità economica dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);

- b bis) nel caso di strumenti di capitale emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti in materia di fondi propri su base individuale e consolidata, l'autorità appropriata dello Stato membro dell'autorità di vigilanza su base consolidata e l'autorità appropriata dello Stato membro della filiazione procedono a una determinazione congiunta sotto forma di decisione congiunta conformemente all'articolo 83, paragrafi 5 bis e 6, in base alla quale il mancato esercizio del potere di riduzione o di conversione in relazione a detti strumenti decreterebbe l'insostenibilità economica del gruppo consolidato;
- b ter) nel caso degli strumenti di capitale emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti in materia di fondi propri su base individuale a livello di impresa madre o su base consolidata, l'autorità appropriata dello Stato membro dell'autorità di vigilanza su base consolidata determina che il mancato esercizio del potere di riduzione o di conversione in relazione a detti strumenti decreterebbe l'insostenibilità economica del gruppo;
- c) l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera d), iii).

1 bis. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), o un gruppo non è più economicamente sostenibile unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;
- b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che un'alternativa alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale, singolarmente o in combinazione con un'azione di risoluzione della crisi, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza (tra cui misure di intervento precoce), permetta di evitare il dissesto dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), o del gruppo in tempi ragionevoli.

1 ter. Ai fini del paragrafo 1 bis, lettera a), l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), è considerato/a in dissesto o a rischio di dissesto qualora si verificano una o più situazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

1 quater. Ai fini del paragrafo 1 bis, lettera a), un gruppo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora tale gruppo violi, o vi siano elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti prudenziali consolidati in modo tale da giustificare un'azione da parte dell'autorità competente, perché - ma non solo - il gruppo ha accusato o rischia di accusare perdite tali da depauperarlo dell'intero patrimonio o di una parte significativa dello stesso.

1 quinquies. Uno strumento di capitale pertinente emesso da una filiazione non è ridotto o convertito a norma del paragrafo 1, lettera b bis) in misura superiore a quella in cui sono stati ridotti o convertiti gli strumenti di capitale dello stesso rango a livello di impresa madre.

2. Qualora proceda alla determinazione di cui al paragrafo 1, l'autorità appropriata ne informa immediatamente l'autorità di risoluzione delle crisi competente dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), in questione, se non è essa stessa a svolgere tale funzione.
3. L'autorità appropriata adempie agli obblighi di notifica e di consultazione previsti all'articolo 55 prima di procedere alla determinazione di cui al paragrafo 1, lettera b bis), in relazione ad una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti in materia di fondi propri su base individuale e su base consolidata.
- 4 bis. Prima di esercitare il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale, le autorità di risoluzione delle crisi provvedono a che sia effettuata una valutazione delle attività e passività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), conformemente all'articolo 30. Tale valutazione costituirà la base per il calcolo della riduzione da applicare agli strumenti di capitale pertinenti al fine di assorbire le perdite, nonché del livello di conversione da applicare agli strumenti di capitale pertinenti al fine di ricapitalizzare l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d).

Articolo 52

Disciplina della riduzione o conversione degli strumenti di capitale

1. Nell'adempire all'obbligo di cui all'articolo 51, le autorità di risoluzione delle crisi esercitano il potere di riduzione o conversione, secondo l'ordine di priorità dei crediti con procedura ordinaria di insolvenza, in modo da ottenere i risultati seguenti:
 - a) il capitale di base di classe 1 è ridotto per primo in proporzione alle perdite e sino a concorrenza della sua capacità. L'autorità di risoluzione delle crisi adotta, in relazione ai detentori di strumenti di capitale di base di classe 1, una o entrambe le azioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1;
 - b) il capitale degli strumenti di capitale pertinenti è ridotto e/o convertito in strumenti di capitale di base di classe 1, nella misura necessaria e sino a concorrenza della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;

- 1 bis. Ove il capitale degli strumenti di capitale pertinenti sia ridotto:
 - a) la riduzione di tale capitale è permanente;
 - b) non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale pertinente in base al capitale dello strumento sottoposto a riduzione o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l'eventuale responsabilità per danni che può emergere da un ricorso giurisdizionale di verifica della legittimità dell'esercizio del potere di riduzione.

2. Al fine di effettuare una conversione degli strumenti di capitale pertinenti a norma del paragrafo 1, lettera b), le autorità di risoluzione delle crisi possono imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), di emettere strumenti di capitale di base di classe 1 da destinare ai detentori di strumenti di capitale pertinenti. Gli strumenti di capitale pertinenti possono essere convertiti unicamente ove siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) gli strumenti di capitale di base di classe 1 sono emessi dall'ente o dall'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), o da un'impresa madre dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), con l'accordo dell'autorità di risoluzione delle crisi dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), o, se del caso, dell'autorità di risoluzione delle crisi dell'impresa madre;
 - b) gli strumenti di capitale di base di classe 1 sono emessi prima che l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), emetta azioni o titoli di proprietà a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di entità statali;
 - c) gli strumenti di capitale di base di classe 1 sono attribuiti e trasferiti senza indugio in seguito all'esercizio del potere di conversione;
 - d) il tasso di conversione che determina il numero degli strumenti di capitale di base di classe 1 forniti per ciascuno strumento di capitale pertinente è conforme ai principi stabiliti nell'articolo 45

3. Ai fini della fornitura di strumenti di capitale di base di classe 1 a norma del paragrafo 2, le autorità di risoluzione delle crisi possono imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), di tenere a disposizione, in qualsiasi momento, l'autorizzazione preliminare necessaria per l'emissione del numero pertinente di strumenti di capitale di base di classe 1.
- 4.
- 5.

Articolo 54

Autorità competenti della determinazione

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti delle determinazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, siano quelle specificate nel presente articolo.
- 1 bis. Ciascuno Stato membro designa nella normativa nazionale l'autorità appropriata competente delle determinazioni a norma dell'articolo 51. L'autorità appropriata può essere l'autorità competente o l'autorità di risoluzione delle crisi.
2. Quando gli strumenti di capitale pertinenti sono riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti in materia di fondi propri su base individuale a norma dell'articolo 52 della direttiva 2006/48/CE, l'autorità competente della determinazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, è l'autorità appropriata dello Stato membro in cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), è stato/a autorizzato/a a norma del titolo II di detta direttiva.

3. Quando gli strumenti di capitale pertinenti sono emessi da un ente o un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), che costituisce una filiazione e sono riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti in materia di fondi propri su base individuale e su base consolidata, l'autorità competente delle determinazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1 è la seguente:

- a) è competente delle determinazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera b) o c), l'autorità appropriata dello Stato membro in cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), che ha emesso tali strumenti è stabilito/a a norma del titolo II della direttiva 2006/48/CE;
- b) sono competenti della determinazione congiunta sotto forma di decisione congiunta di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera b bis), l'autorità appropriata dello Stato membro dell'autorità di vigilanza su base consolidata e l'autorità appropriata dello Stato membro in cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), che ha emesso tali strumenti è stabilito/a a norma del titolo II della direttiva 2006/48/CE.

Articolo 55

Applicazione a livello consolidato: procedura per la determinazione

1. Gli Stati membri provvedono a che, prima di procedere alla determinazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), b bis), b ter) o c), in relazione ad una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti in materia di fondi propri su base individuale e su base consolidata, le autorità appropriate adempiano agli obblighi seguenti:
 - a) l'autorità appropriata che vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera b) o c), ne informa senza indugio l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, l'autorità appropriata dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità di vigilanza su base consolidata;
 - b) l'autorità appropriata che vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera b bis), ne informa senza indugio l'autorità competente responsabile di ciascun ente o entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), che ha emesso gli strumenti di capitale pertinenti in relazione ai quali dev'essere esercitato il potere di riduzione o conversione se è effettuata la determinazione e, se diverse, le autorità appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate dette autorità competenti.

2. L'autorità appropriata correda la notifica effettuata a norma del paragrafo 1 con una spiegazione dei motivi che l'hanno indotta a vagliare l'ipotesi di procedere alla determinazione in questione.
3. Una volta effettuata la notifica a norma del paragrafo 1, l'autorità appropriata valuta, previa consultazione con le autorità appropriate informate, gli aspetti seguenti:
 - a) eventuale disponibilità di una misura alternativa all'esercizio del potere di riduzione o conversione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1;
 - b) praticabilità di una siffatta misura alternativa, se esistente;
 - c) eventualità che siffatta misura alternativa, se praticabile, presenti prospettive realistiche di risolvere in tempi consoni le circostanze che altrimenti imporrebbero una determinazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1.
4. Ai fini del paragrafo 3, per misura alternativa s'intende una misura d'intervento precoce di cui all'articolo 23, una misura di cui all'articolo 136, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE ovvero un trasferimento di fondi o di capitale in provenienza dall'impresa madre.
5. L'autorità appropriata che, previa consultazione con le autorità appropriate informate, valuta, a norma del paragrafo 3, che una o più misure alternative siano disponibili, siano praticabili e permettano di ottenere i risultati di cui a detto paragrafo, lettera c), provvede a che dette misure siano applicate.

6. Laddove in un caso di cui al paragrafo 1, lettera a), e a norma del paragrafo 3 l'autorità appropriata, previa consultazione con le autorità appropriate informate, valuti che non sono disponibili misure alternative che permettano di ottenere i risultati di cui al paragrafo 3, lettera c), l'autorità appropriata decide dell'opportunità della determinazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, al vaglio.
- 6 bis. Ove l'autorità appropriata decida di procedere a una determinazione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b bis), notifica immediatamente le autorità appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate le filiazioni interessate e la determinazione assume la forma di una decisione congiunta di cui all'articolo 83, paragrafi 5 bis e 6. In assenza di una decisione congiunta non si procede ad alcuna determinazione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b bis).
- 6 ter.
7. L'autorità di risoluzione delle crisi della giurisdizione in cui ciascuna delle filiazioni interessate è ubicata attua prontamente una decisione di riduzione o conversione degli strumenti di capitale conformemente al presente articolo, tenendo debitamente conto dell'urgenza della situazione.

CAPO V

POTERI DI RISOLUZIONE DELLE CRISI

Articolo 56

Poteri generali

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi dispongano di tutti i poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione delle crisi agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), che soddisfano le applicabili condizioni per la risoluzione delle crisi. In particolare, tali autorità dispongono dei seguenti poteri di risoluzione delle crisi, che esse possono esercitare singolarmente o in combinazione, fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 4:
 - a) potere di esigere da qualunque ente o qualunque entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), le informazioni necessarie per decidere e predisporre un'azione di risoluzione delle crisi, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione delle crisi e compresa l'acquisizione di informazioni tramite ispezioni in loco;
 - b) potere di assumere il controllo dell'ente soggetto a risoluzione della crisi ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai suoi azionisti o alla sua direzione;
 - c) potere di trasferire azioni e altri titoli di proprietà emessi dall'ente soggetto a risoluzione della crisi;
 - d) potere di cedere a un'altra entità, con il suo consenso, diritti, attività o passività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi;
 - f) potere di ridurre, anche azzerandolo, il capitale o l'importo dovuto ancora non corrisposto a fronte delle passività ammissibili dell'ente soggetto a risoluzione della crisi;

- g) potere di convertire le passività ammissibili dell'ente soggetto a risoluzione della crisi in azioni o altri titoli di proprietà di tale ente o entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), di un ente impresa madre pertinente o di un ente-ponte al quale sono cedute le attività, diritti o passività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);
- h) potere di cancellare i titoli di debito emessi dall'ente soggetto a risoluzione della crisi;
- i) potere di ridurre, anche a zero, l'importo nominale delle azioni o altri titoli di proprietà di un ente soggetto a risoluzione delle crisi e di cancellare tali azioni o altri titoli di proprietà;
- j) potere d'imporre all'ente soggetto a risoluzione della crisi o a un ente impresa madre pertinente di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà ovvero altri strumenti di capitale, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti;
- k)
- l) potere di modificare o cambiare la scadenza dei titoli di debito e di altre passività ammissibili emessi dall'ente soggetto a risoluzione della crisi oppure modificare l'importo degli interessi pagabili nel quadro di tali strumenti e di altre passività ammissibili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio;
- l bis) il potere di procedere al close out e all'estinzione di contratti finanziari o contratti derivati ai fini dell'applicazione dell'articolo 44;
- m) potere di allontanare o sostituire la direzione dell'ente soggetto a risoluzione della crisi;
e
- o) potere di imporre all'autorità competente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell'acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini previsti all'articolo 19 della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2004/39/CE.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che, nell'applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione delle crisi, le autorità di risoluzione delle crisi non siano assoggettate ad alcuno dei seguenti obblighi che sarebbero altrimenti d'applicazione a norma di legge o contratto o altro:

- a) fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 78, paragrafo 0 bis, obbligo di ottenere il consenso o l'approvazione da parte di qualsiasi persona pubblica o privata, compresi gli azionisti o i creditori dell'ente soggetto a risoluzione della crisi;
- b) obbligo procedurale di notificare determinate persone, compreso l'obbligo di pubblicare eventuali avvisi o prospetti, ovvero di depositare o registrare documenti con altre autorità.

In particolare, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi possano esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini della cessione degli strumenti finanziari, dei diritti, attività o passività in questione, a prescindere da qualsiasi limitazione od obbligo di consenso altrimenti applicabili.

La lettera b) lascia impregiudicati gli obblighi di cui agli articoli 74 e 75 e gli obblighi di notifica previsti dal quadro degli aiuti di Stato dell'Unione.

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che, nella misura in cui uno qualsiasi dei poteri elencati nel paragrafo 1, lettere da a) a o) non sia applicabile a un'entità che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 1 della presente direttiva a causa della sua forma giuridica specifica, le autorità di risoluzione delle crisi abbiano poteri il più possibile simili, anche riguardo ai loro effetti.

Articolo 57
Poteri accessori

1. Gli Stati membri provvedono a che, nell'esercizio del potere di risoluzione delle crisi, le autorità di risoluzione delle crisi abbiano il potere di:
 - a) prevedere che la cessione avvenga, fatto salvo l'articolo 70, scevra da qualsiasi passività o gravame sugli strumenti finanziari, i diritti, attività o passività che ne sono oggetto;
 - b) eliminare i diritti ad acquisire ulteriori azioni o altri titoli di proprietà;
 - c) imporre all'autorità pertinente di interrompere o sospendere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato come definito all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, o alla quotazione ufficiale degli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2001/34/CE;
 - d) prevedere che il ricevente sia trattato alla stregua dell'ente soggetto a risoluzione della crisi per quando riguarda tutti i suoi diritti o obbligazioni ovvero le azioni da esso avviate, compresi eventuali diritti o obbligazioni relativi alla partecipazione alle infrastrutture del mercato;
 - e) imporre all'ente soggetto a risoluzione della crisi o al ricevente di fornirsi vicendevolmente informazioni e assistenza; e
 - f) annullare o modificare le clausole di un contratto di cui l'ente soggetto a risoluzione della crisi è parte, o sostituire una delle parti con il ricevente;
 - g)

2. Le autorità di risoluzione delle crisi esercitano i poteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), laddove l'autorità lo reputi opportuno per contribuire all'efficacia di un'azione di risoluzione della crisi o alla realizzazione di uno o più obiettivi della risoluzione della crisi.
3. Gli Stati membri provvedono a che, nell'esercizio di un potere di risoluzione delle crisi, le autorità di risoluzione delle crisi abbiano il potere di prevedere i meccanismi di garanzia della continuità operativa necessari per assicurare che l'azione di risoluzione della crisi sia efficace e, se del caso, che il ricevente possa esercitare l'attività d'impresa che gli è stata ceduta. I meccanismi di garanzia della continuità operativa comprendono in particolare:
 - a) la continuità dei contratti stipulati dall'ente soggetto a risoluzione della crisi, in modo che il ricevente ne assuma diritti e passività riguardo a ciascuno strumento finanziario, diritto, attività o passività ceduti e si sostituisca, esplicitamente o implicitamente, all'ente soggetto a risoluzione della crisi in tutti i pertinenti atti contrattuali;
 - b) la sostituzione dell'ente soggetto a risoluzione della crisi con il ricevente nei procedimenti giudiziari vertenti su strumenti finanziari, diritti, attività o passività ceduti.
4. I poteri di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, lettera b), lasciano impregiudicati:
 - a) il diritto del dipendente dell'ente soggetto a risoluzione della crisi di risolvere il contratto di lavoro;
 - b) fatti salvi gli articoli 61, 62 e 63, il diritto di una parte contrattuale di esercitare i diritti che dal contratto derivano, compreso il diritto di recesso, se le clausole dello stesso gliene conferiscono il diritto in conseguenza di un atto o di un'omissione compiuti dall'ente soggetto a risoluzione della crisi prima della cessione in questione ovvero dal ricevente dopo di essa.

Articolo 58

Potere di richiedere la fornitura di servizi e meccanismi

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi dispongano del potere di richiedere a un ente soggetto a risoluzione della crisi o a un'entità del gruppo, anche qualora l'ente soggetto a risoluzione della crisi o la pertinente entità del gruppo siano stati sottoposti alla procedura ordinaria di insolvenza a seguito della risoluzione della crisi, di fornire i servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l'attività che gli è stata ceduta.
2. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità di risoluzione delle crisi dispongano del potere di obbligare le entità del gruppo stabilite nel loro territorio a rispettare gli obblighi che autorità omologhe di altri Stati membri hanno imposto loro a norma del paragrafo 1.
3. I servizi e i meccanismi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono circoscritti ai servizi e dispositivi operativi e non includono alcuna forma di sostegno finanziario.
4. I servizi e i meccanismi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono forniti alle seguenti condizioni:
 - a) se i servizi e i meccanismi erano forniti all'ente soggetto a risoluzione della crisi immediatamente prima dell'avvio dell'azione di risoluzione della crisi in forza di un accordo alle stesse condizioni per la durata di tale accordo;
 - b) a condizioni ragionevoli, se la lettera a) non è d'applicazione.
5. L'ABE mette a punto, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare l'elenco minimo di servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l'attività che gli è stata ceduta.

Articolo 59

Potere di dare esecuzione alle misure di gestione o di prevenzione delle crisi disposte da altri Stati membri

1. Gli Stati membri assicurano che, se la cessione di azioni, di altri titoli di proprietà o di attività, diritti e passività comprende attività ubicate in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione delle crisi ovvero comprende diritti o passività ai sensi della legislazione di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione delle crisi, la cessione sia effettuata in tale altro Stato membro ovvero ai sensi della sua normativa.
2. Gli Stati membri forniscono all'autorità di risoluzione delle crisi che ha effettuato o intende effettuare la cessione tutta l'assistenza ragionevolmente possibile affinché le azioni o gli altri titoli di proprietà ovvero le attività, diritti e passività siano ceduti al ricevente in conformità alle disposizioni applicabili del diritto nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono a che nessuna disposizione di legge dello Stato membro in cui le attività sono ubicate o della legge che disciplina le azioni, altri titoli di proprietà, i diritti o le passività conferisca agli azionisti, ai creditori e terzi interessati dalla cessione di azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti e passività di cui al paragrafo 1 il diritto di impedire, contestare o annullare la cessione.
4. Se l'autorità di risoluzione delle crisi di uno Stato membro ("Stato membro A") esercita i poteri di riduzione o di conversione, anche in relazione a strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 51, e le passività ammissibili o gli strumenti di capitale pertinenti dell'ente soggetto a risoluzione della crisi comprendono:
 - a) strumenti o passività disciplinati dalla legge di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione delle crisi che ha esercitato i poteri di riduzione o di conversione ("Stato membro B");
 - b) passività dovute a creditori situati nello Stato membro B,

lo Stato membro B provvede a che il capitale di tali passività o strumenti sia ridotto, o le passività o strumenti siano convertiti, in conformità all'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione da parte dell'autorità di risoluzione delle crisi dello Stato membro A.

5. Gli Stati membri provvedono a che i creditori interessati dall'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione di cui al paragrafo 4 non abbiano il diritto, in applicazione di una disposizione legislativa dello Stato membro B, di contestare la riduzione del capitale dello strumento o passività ovvero, secondo il caso, la sua conversione.
6. Ciascuno Stato membro assicura che gli elementi seguenti siano determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro dell'autorità di risoluzione delle crisi:
 - a) diritto degli azionisti, dei creditori e dei terzi di contestare mediante ricorso giurisdizionale, a norma dell'articolo 78, la cessione di azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1;
 - b) diritto dei creditori di contestare mediante ricorso giurisdizionale, a norma dell'articolo 78, la riduzione o conversione del capitale di uno strumento o di una passività di cui al paragrafo 4, lettera a) o b);
 - c) le garanzie per le cessioni parziali, di cui al capo VI, in relazione ad attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1.

Articolo 60

Potere rispetto ai beni ubicati in paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono a che, laddove l'azione di risoluzione della crisi comporti iniziative riguardo a beni ubicati in un paese terzo ovvero azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passività disciplinati dalla legge di un paese terzo, le autorità di risoluzione delle crisi possono esigere che:
 - a) l'amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull'ente soggetto a risoluzione della crisi e il ricevente siano tenuti ad adottare tutte le misure necessarie affinché la cessione, la riduzione, la conversione o l'azione acquistino efficacia;
 - b) l'amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull'ente soggetto a risoluzione della crisi sia obbligato a detenere le azioni, altri titoli di proprietà, le attività o i diritti ovvero ad assolvere le passività per conto del ricevente fino a che la cessione, la riduzione, la conversione o l'azione acquistino efficacia;
 - c) le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal ricevente per attuare le misure di cui alle lettere a) e b) siano coperte con qualsiasi delle modalità di cui all'articolo 31, paragrafo 5 bis.

- 1 bis. Laddove un'autorità di risoluzione cede o intende cedere qualunque delle azioni o degli altri titoli di proprietà o qualunque delle attività, dei diritti e delle passività di un ente soggetto alla risoluzione della crisi ad un'altra entità, ma determinate azioni o altri titoli di proprietà ceduti o che si intende cedere sono ubicati al di fuori dell'Unione o determinate azioni, titoli di proprietà, attività, diritti o passività ceduti o che si intende cedere sono disciplinati dal diritto di un territorio al di fuori dell'Unione, gli Stati membri prevedono che le autorità di risoluzione possano imporre che l'amministratore o altra persona che esercita il controllo sull'ente soggetto a risoluzione della crisi e il ricevente siano soggetti alle condizioni del paragrafo 1, lettere a), b) o c).

Articolo 60 bis

Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione delle crisi

1. Una misura di prevenzione o una misura di gestione della crisi, compreso il verificarsi di qualsiasi evento legato all'applicazione di tale misura, non è riconosciuta in se stessa come evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio né come procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, posto che gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, continuino ad essere eseguiti.
- 1 bis. Se uno Stato membro riconosce, a norma dell'articolo 85, una procedura di risoluzione della crisi di un paese terzo tale procedura costituisce una misura di gestione della crisi ai fini del presente articolo.
2. Una misura di prevenzione o gestione della crisi, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura, non consente di per sé a nessuno di:
 - a) esercitare alcun diritto di estinzione, sospensione, netting o compensazione, anche in relazione a contratti stipulati da una filiazione, i cui obblighi sono garantiti o altrimenti sostenuti dall'impresa madre o da qualsiasi entità del gruppo;
 - b) entrare in possesso di beni dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), interessato/a, esercitare un controllo o far valere una garanzia su di essi;
 - c) incidere sui diritti contrattuali dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), interessato/a;

posto che gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, continuino ad essere eseguiti.

2 bis. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di una persona di avviare una delle iniziative di cui al paragrafo 2, qualora il diritto in questione sorga in virtù di un evento diverso dalla misura di prevenzione della crisi, dalla misura di gestione della crisi o dal verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura.

2 ter. Una sospensione o restrizione a norma degli articoli 61, 62 o 63 non costituisce mancato adempimento di un obbligo contrattuale ai fini dei paragrafi 1 e 2.

2 quater.

2 quinquies. Le disposizioni contenute nel presente articolo si considerano norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 593/2008.

Articolo 61

Potere di sospendere taluni obblighi

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di sospensione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 5 bis, fino alla mezzanotte, nello Stato membro in cui è stabilita l'autorità di risoluzione dell'ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l'ente soggetto a risoluzione della crisi è parte.

Nel caso in cui si sarebbe dovuto adempiere a un obbligo di pagamento o di consegna nel corso del periodo di sospensione, l'obbligo di pagamento o di consegna si applica immediatamente dopo la scadenza del periodo di sospensione.

1 bis. Se gli obblighi di pagamento o di consegna di un ente soggetto a risoluzione della crisi a norma di un contratto sono sospesi in virtù del paragrafo 1, gli obblighi di pagamento o di consegna delle controparti dell'ente soggetto a risoluzione della crisi in virtù di tale contratto sono sospesi per lo stesso periodo.

2. La sospensione a norma del paragrafo 1 non si applica:
- a) ai depositi ammissibili ai sensi della direttiva 94/19/CE;
 - b) agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE, delle controparti centrali e delle banche centrali;
 - c) ai crediti ammissibili ai fini della direttiva 97/9/CE.
- 2 bis. Nell'esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione delle crisi tengono conto dell'impatto che l'esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.

Articolo 62

Potere di limitare l'opponibilità dei diritti di garanzia

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi dispongano del potere di limitare, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di sospensione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 5 bis, fino alla mezzanotte, nello Stato membro in cui è stabilito l'ente soggetto a risoluzione della crisi, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, l'opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti di un ente soggetto a risoluzione della crisi in relazione alle sue attività.
2. La autorità di risoluzione delle crisi non esercitano il potere previsto al paragrafo 1 rispetto ai diritti di garanzia di cui i sistemi o gli operatori dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE, le controparti centrali e le banche centrali dispongono in relazione ad attività coperte da margini o garanzie reali dell'ente soggetto a risoluzione della crisi.
3. Nei casi in cui si applica l'articolo 72, le autorità di risoluzione delle crisi provvedono a che le limitazioni imposte mediante il potere di cui al paragrafo 1 siano coerenti per tutte le entità del gruppo in relazione alle quali è stata avviata un'azione di risoluzione della crisi.
4. Nell'esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione delle crisi tengono conto dell'impatto che l'esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.

Articolo 63

Potere di sospendere temporaneamente i diritti di recesso

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di sospensione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 5 bis, fino alla mezzanotte, nello Stato membro in cui è stabilito l'ente soggetto a risoluzione della crisi, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, i diritti di recesso di una parte di un contratto con un ente soggetto a risoluzione della crisi.

1 bis. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione delle crisi dispongano del potere di sospendere i diritti di recesso di una parte di un contratto con la filiazione di un ente soggetto a risoluzione della crisi se:

- a) gli obblighi di cui a tale contratto sono garantiti o altrimenti sostenuti dall'ente soggetto a risoluzione della crisi;
- b) i diritti di recesso di cui a tale contratto si basano esclusivamente sull'insolvenza o sulla situazione finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione della crisi; e
- c) qualora sia stato esercitato o possa essere esercitato il potere di cessione in relazione all'ente soggetto a risoluzione della crisi, tutte le attività e passività collegate dell'ente soggetto a risoluzione della crisi nella filiazione connessa a tale contratto sono state cedute o possono essere cedute al ricevente e da esso assunte ovvero l'autorità di risoluzione della crisi tutela altrimenti tali obbligazioni in modo adeguato.

La sospensione decorrerà dalla pubblicazione di un avviso ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 5 bis, fino alla mezzanotte, nello Stato membro in cui è stabilito l'ente soggetto a risoluzione della crisi, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.

1 ter. Le sospensioni di cui al paragrafo 1 o 1 bis non si applicano ai sistemi o agli operatori dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE, alle controparti centrali e alle banche centrali.

- 2.
3. Una persona può esercitare il diritto di recesso in virtù di un contratto prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1 o 1 bis se riceve dall'autorità di risoluzione delle crisi un avviso in cui è precisato che i diritti e le passività coperti dal contratto non sono:
 - a) ceduti a un ricevente; o
 - b) soggetti a riduzione o conversione al momento dell'applicazione dello strumento del bail-in, conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, lettera a).
4. Laddove l'autorità di risoluzione delle crisi esercita il potere di sospendere i diritti di recesso di cui al paragrafo 1 o 1 bis e se non è stato dato alcun avviso di cui al paragrafo 3, tali diritti possono essere esercitati alla scadenza del periodo di sospensione, fatto salvo l'articolo 60 bis, come segue:
 - a) se i diritti e le passività contemplati dal contratto sono stati trasferiti a un'altra entità, una controparte può esercitare i diritti di recesso a norma delle clausole di tale contratto soltanto se è in corso o si verifica successivamente un evento determinante l'escussione della garanzia da parte del ricevente;
 - b) se i diritti e passività contemplati dal contratto finanziario restano nell'ente soggetto a risoluzione della crisi e l'autorità di risoluzione della crisi non ha applicato a tale ente soggetto a risoluzione della crisi lo strumento del bail-in a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), una controparte può esercitare i diritti di recesso a norma delle clausole di tale contratto alla scadenza di una sospensione di cui al paragrafo 1.
5. Nell'esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione delle crisi tengono conto dell'impatto che l'esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.

5 bis. Le autorità competenti o le autorità di risoluzione delle crisi possono imporre all'ente o entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), di tenere registrazioni particolareggiate dei contratti.

Su richiesta di un'autorità competente o di un'autorità di risoluzione delle crisi, i repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione delle autorità competenti o delle autorità di risoluzione delle crisi per permettere loro di assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi conformemente all'articolo 81 del regolamento n. 648/2012.

6.

7. L'ABE elabora, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti che precisano ulteriormente i seguenti elementi ai fini del paragrafo 5 bis conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010:

- a) informazioni sui contratti da inserire nelle registrazioni particolareggiate;
- b) circostanze in cui imporre l'obbligo.

Articolo 64

Esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi

1. Gli Stati membri provvedono a che, al fine di avviare un'azione di risoluzione delle crisi, le autorità di risoluzione delle crisi siano in grado di esercitare un controllo sull'ente soggetto a risoluzione della crisi, in modo da:
 - a) farlo funzionare esercitando tutti i poteri degli azionisti e della direzione e dirigendone le attività e i servizi;
 - b) gestirne e smaltirne le attività e i beni.

Il controllo previsto nel primo comma può essere esercitato direttamente dall'autorità di risoluzione della crisi o indirettamente da una o più persone da questa nominata, compreso un amministratore.

2. Fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 0 bis, gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità di risoluzione delle crisi siano in grado di avviare un'azione di risoluzione della crisi mediante un provvedimento esecutivo conforme alle competenze e procedure amministrative nazionali, senza esercitare il controllo sull'ente soggetto a risoluzione della crisi.
3. Le autorità di risoluzione delle crisi decidono in ciascun caso particolare dell'opportunità di attuare l'azione di risoluzione delle crisi servendosi dei mezzi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi della risoluzione delle crisi e dei principi generali che la disciplinano, delle circostanze specifiche dell'ente soggetto a risoluzione della crisi in questione e della necessità di agevolare un'efficace risoluzione delle crisi dei gruppi transfrontalieri.
4. Le autorità di risoluzione delle crisi non sono considerate amministratori ombra o amministratori di fatto ai sensi della normativa nazionale degli Stati membri.

CAPO VI

SALVAGUARDIE

Articolo 65

Trattamento di azionisti e creditori in caso di cessione parziale e applicazione dello strumento del bail-in

Gli Stati membri assicurano che, in caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione delle crisi e in particolare ai fini dell'articolo 67:

- a) tranne nei casi in cui si applica la lettera b), quando le autorità di risoluzione delle crisi procedono a una cessione solo parziale dei diritti, attività e passività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, gli azionisti e creditori i cui crediti non sono stati ceduti ricevono, a soddisfazione dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l'ente soggetto a risoluzione della crisi fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima della cessione;
- b) quando le autorità di risoluzione delle crisi applicano lo strumento del bail-in, gli azionisti e creditori i cui crediti sono stati ridotti o convertiti in titoli azionari non subiscono perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l'ente soggetto a risoluzione delle crisi fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima della riduzione o conversione.

Articolo 66

Valutazione della differenza di trattamento

1. Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l'ente soggetto a risoluzione della crisi fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, anche ma non esclusivamente ai fini dell'articolo 65, gli Stati membri provvedono a che una persona indipendente effettui una valutazione dopo l'avvenuta azione di risoluzione della crisi. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dell'articolo 30.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 accerta:
 - a) il trattamento che gli azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l'ente soggetto a risoluzione della crisi interessato dalla cessione parziale, riduzione o conversione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima della cessione, riduzione o conversione effettuata;
 - b) il trattamento effettivo che azionisti e creditori hanno ricevuto nella risoluzione della crisi dell'ente soggetto a risoluzione della crisi; e
 - c) le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b).
3. La valutazione:
 - a) presuppone che l'ente soggetto a risoluzione della crisi interessato dalla cessione parziale, riduzione o conversione sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima dell'azione di risoluzione della crisi effettuata;

- b) presuppone che non sia stata effettuata nessuna cessione parziale di attività o passività, neanche a più riprese, né riduzione o conversione;
- c) prescinde dall'eventuale fornitura di sostegno pubblico straordinario all'ente soggetto a risoluzione della crisi.

4. **L'ABE** elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia di esecuzione della valutazione di cui al presente articolo, in particolare la metodologia di valutazione del trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l'ente soggetto a risoluzione della crisi fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima della cessione, riduzione o conversione effettuata;

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 67

Salvaguardia per azionisti e creditori

1. Gli Stati membri provvedono a che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 66 emerga che qualsiasi azionista o creditore di cui all'articolo 65, o il sistema di garanzia dei depositi conformemente all'articolo 99, paragrafo 1, hanno subito perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, essi abbiano il diritto a incassare la differenza dai meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi.

Articolo 68

Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

1. Gli Stati membri provvedono a che le tutele specificate nel paragrafo 2 si applichino nelle circostanze seguenti:
 - a) quando un'autorità di risoluzione delle crisi trasferisce solo una parte delle attività, dei diritti o delle passività da un ente soggetto a risoluzione della crisi a un'altra entità;
 - b) quando un'autorità di risoluzione delle crisi esercita i poteri previsti all'articolo 57, paragrafo 1, lettera f).

2. Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei seguenti accordi e delle relative controparti:
 - a) accordi di garanzia, in cui una persona ha, a titolo di garanzia, un interesse reale o contingente nei beni o diritti soggetti a cessione, indipendentemente dal fatto che tale interesse sia garantito da beni o diritti specifici o da una garanzia generale (floating charge) o meccanismo analogo;
 - b) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà in virtù dei quali la garanzia reale a garanzia o copertura dell'adempimento di obblighi specifici è costituita da un trasferimento della piena proprietà di attività dal fornitore al beneficiario della garanzia, secondo condizioni per cui il beneficiario della garanzia cede le attività in caso di adempimento di detti obblighi specifici;
 - c) accordi di compensazione in virtù dei quali due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l'ente soggetto a risoluzione della crisi e una controparte possono essere compensati reciprocamente;

- d) accordi di netting in virtù dei quali determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi accordi di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento che determini l'escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate in modo da giungere immediatamente a maturità, oppure sono estinte, e in entrambi i casi sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite;
- e) obbligazioni garantite;
- f) contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e strumenti utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del gruppo di copertura e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell'accordo o da un fiduciario, agente o rappresentante designato.

La forma di tutela adeguata alle classi di accordi di cui alle lettere da a) a f) è ulteriormente precisata negli articoli da 69 a 73 ed è sottoposta alle limitazioni previste negli articoli 60 bis, 61, 62 e 63.

- 3. L'obbligo previsto al paragrafo 2 si applica indipendentemente dal numero di parti associate agli accordi e dal fatto che gli accordi:
 - a) siano conclusi per contratto, trust o altro mezzo ovvero emergano automaticamente per effetto di legge;
 - b) emergano per effetto della normativa di un'altra giurisdizione o ne siano disciplinati del tutto o in parte.
- 4. La Commissione adotta, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 103, misure per specificare ulteriormente le classi di accordi che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, lettere da a) a f).

Articolo 69

Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, contratti di compensazione e accordi di netting

1. Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata per i contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, per i contratti di compensazione e per gli accordi di netting, in modo da impedire la cessione di alcuni, ma non tutti, i diritti e passività tutelati in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, di un contratto di compensazione o di un accordo di netting fra l'ente soggetto a risoluzione della crisi e un'altra persona e la modifica o estinzione dei diritti e passività tutelati in virtù di un siffatto contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, contratto di compensazione o accordo di netting, mediante l'esercizio dei poteri accessori.

Ai fini del primo comma, i diritti e passività devono essere considerati tutelati in virtù di un accordo siffatto se le parti dell'accordo hanno diritto alla compensazione o al netting di detti diritti e passività.

2. Le tutele precisate nel paragrafo 1 non si applicano riguardo alla cessione, alla modifica o all'estinzione di attività, diritti e passività connessi a depositi garantiti.

Articolo 70

Tutela degli accordi di garanzia

1. Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata delle passività garantite in virtù di un accordo di garanzia, al fine di impedire:
 - a) la cessione di attività con cui è garantita la passività, salvo se questa e il beneficio della garanzia siano anch'essi ceduti;
 - b) la cessione di una passività garantita, salvo se anche il beneficio della garanzia è ceduto;
 - c) la cessione del beneficio della garanzia, salvo se anche la passività garantita è ceduta;
 - d) la modifica o l'estinzione di un accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri accessori, se l'effetto di tale modifica o estinzione è far cessare la garanzia della passività.

2. Le tutele precisate nel paragrafo 1 non si applicano riguardo alla cessione, alla modifica o all'estinzione di attività, diritti e passività connessi a depositi garantiti.

Articolo 71

Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle obbligazioni garantite

1. Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei contratti di finanza strutturata, al fine di impedire:
 - a) la cessione di una parte, ma non della totalità, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata di cui l'ente soggetto a risoluzione della crisi è parte;
 - b) l'estinzione o la modifica, mediante l'esercizio dei poteri accessori, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata di cui l'ente soggetto a risoluzione della crisi è parte.
2. La tutela di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle obbligazioni garantite.
3. Le tutele precisate nel paragrafo 1 non si applicano riguardo alla cessione, alla modifica o all'estinzione di attività, diritti e passività connessi a depositi garantiti.

Articolo 72

Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

1. Gli Stati membri provvedono a che l'applicazione di uno strumento di risoluzione non incida sul funzionamento e sulle regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, laddove l'autorità di risoluzione delle crisi:
 - a) quando un'autorità di risoluzione delle crisi trasferisce solo una parte delle attività, dei diritti o delle passività da un ente soggetto a risoluzione della crisi a un'altra entità;
 - b) esercita i poteri a norma dell'articolo 57 per cancellare o modificare le clausole di un contratto di cui l'ente soggetto a risoluzione della crisi è parte o per sostituire un ricevente come parte.

2. In particolare, la cessione, il fatto di porre fine o la modifica non può revocare un ordine di trasferimento in violazione dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE né modificare o negare l'esecutività degli ordini di trasferimento e del netting a norma degli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE, l'uso di fondi, titoli o facilitazioni di credito a norma dell'articolo 4 della medesima o la tutela dei titoli dati in garanzia a norma dell'articolo 9 della medesima.

[Articolo 73

Attività ubicate al di fuori dell'Unione e diritti e passività disciplinati dall'ordinamento di un territorio non appartenente all'Unione]
soppresso

CAPO VII

OBBLIGHI PROCEDURALI

Articolo 74

Obblighi di notifica

1. Gli Stati membri esigono che la direzione dell'ente o di qualsiasi entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), informi l'autorità competente quando reputa che l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), sia in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2.
2. Le autorità competenti comunicano alle pertinenti autorità di risoluzione delle crisi le misure di prevenzione delle crisi che esse impongono all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), di adottare o le misure che impongono all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), di adottare ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE.
3. Laddove valuta che l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), soddisfi le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente o l'autorità di risoluzione delle crisi comunica senza indugio la valutazione in questione alle autorità seguenti, qualora distinte:
 - a) l'autorità di risoluzione delle crisi competente per l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);
 - a bis) l'autorità competente per l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);
 - a ter) l'autorità competente di una succursale dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);

- b) la banca centrale;

- b bis) il sistema di garanzia dei depositi cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), è affiliato/a ove necessario per abilitare le funzioni del sistema di garanzia dei depositi da assolvere;

- b ter) l'organo responsabile dei meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi ove necessario per abilitare le funzioni dei meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi da assolvere;

- c) ove applicabile, l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo;

- d) il ministero competente;

- d bis) l'autorità di vigilanza su base consolidata, se l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), è soggetto/a a vigilanza su base consolidata a norma del titolo V, capo 4, sezione 1, della direttiva 2006/48/CE e

- d ter) l'autorità macroprudenziale nazionale designata.

Articolo 74 bis

Decisione dell'autorità di risoluzione delle crisi

1. Quando riceve dall'autorità competente una comunicazione ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 74, o su propria iniziativa, l'autorità di risoluzione delle crisi valuta se l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) in questione soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 27.
2. La decisione che sancisce che l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) soddisfa le condizioni per la risoluzione delle crisi contiene le informazioni seguenti:
 - a) la motivazione della decisione;
 - b) l'azione che l'autorità di risoluzione della crisi intende avviare.

Fatti salvi gli articoli 27 e 28, l'azione di cui alla lettera b) può comprendere un'azione di risoluzione della crisi o una domanda di liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dalla procedura ordinaria di insolvenza applicabile o, fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 7, dalla normativa nazionale.

3. L'ABE mette a punto, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare le procedure e i contenuti relativi agli obblighi seguenti:
 - a) notifiche di cui all'articolo 74, paragrafi da 1 a 3;
 - b) avviso di sospensione di cui all'articolo 75, paragrafo 5 bis.

Articolo 75

Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione delle crisi

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi adempiano agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 non appena ragionevolmente possibile dopo l'avvio di un'azione di risoluzione delle crisi.
2. L'autorità di risoluzione delle crisi informa dell'azione di risoluzione della crisi le seguenti autorità, qualora distinte:
 - a) l'ente soggetto a risoluzione della crisi;
 - b) l'autorità competente per l'ente soggetto a risoluzione della crisi;
 - c) l'autorità competente di una succursale dell'ente soggetto a risoluzione della crisi;
 - d) la banca centrale;
 - e) il sistema di garanzia dei depositi cui l'ente soggetto a risoluzione della crisi è affiliato;
 - f) l'organo responsabile dei meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi;
 - g) ove applicabile, l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo;
 - h) il ministero competente;
 - i) l'autorità di vigilanza su base consolidata, se l'ente soggetto a risoluzione della crisi è soggetto a vigilanza su base consolidata a norma del titolo V, capo 4, sezione 1, della direttiva 2006/48/CE;

- j) l'autorità macroprudenziale nazionale designata;
 - k) se l'ente soggetto a risoluzione della crisi è un ente ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 98/26/CE, la Commissione, la BCE, l'AESFEM, l'AEAP, l'ABE e gli operatori dei sistemi a cui partecipa.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 include una copia di qualsiasi provvedimento o strumento attraverso il quale i poteri pertinenti sono esercitati, con l'indicazione della data a decorrere dalla quale lo strumento o i poteri acquistano efficacia.
4. L'autorità di risoluzione delle crisi pubblica ovvero dispone che sia pubblicata una copia del provvedimento o dello strumento mediante il quale l'azione di risoluzione delle crisi è avviata oppure un avviso che riassume gli effetti di tale azione, in particolare sui clienti al dettaglio, attraverso:
- a) il proprio sito internet ufficiale;
 - b) il sito internet dell'autorità competente, se diversa dall'autorità di risoluzione della crisi, o il sito internet dell'ABE;
 - c) il sito internet dell'ente soggetto a risoluzione della crisi;
 - d) se le azioni o altri titoli di proprietà dell'ente soggetto a risoluzione della crisi sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative all'ente soggetto a risoluzione della crisi, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 5.

5 bis. Laddove un'autorità di risoluzione delle crisi abbia adottato un'azione di risoluzione delle crisi ed eserciti:

- a) il potere di cui all'articolo 61 di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna,
- b) il potere di cui all'articolo 62 di limitare l'opponibilità dei diritti di garanzia, o
- c) il potere di cui all'articolo 63 di sospendere i diritti di recesso,

l'autorità di risoluzione delle crisi, oltre a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 4, pubblica un avviso in cui precisa i termini e il periodo della sospensione o della restrizione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 4.

Articolo 76
Riservatezza

1. Sono vincolate dagli obblighi del segreto professionale le persone seguenti:
 - a) autorità di risoluzione delle crisi;
 - b) autorità competenti e ABE;
 - c) ministeri competenti;
 - d)
 - e) amministratori straordinari nominati a norma dell'articolo 24;
 - f) potenziali acquirenti contattati dalle autorità competenti o sollecitati dalle autorità di risoluzione delle crisi, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione siano avvenuti in preparazione dell'uso dello strumento della vendita dell'attività d'impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un'acquisizione;
 - g) revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto incarico dall'autorità di risoluzione delle crisi, dalle autorità competenti, dai ministeri competenti o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera f);
 - h) organismi di gestione dei sistemi di garanzia dei depositi;
 - i) banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione delle crisi;

i bis) la direzione nominata dall'autorità di risoluzione in un "ente-ponte" o in un veicolo di gestione delle attività prima, durante o dopo la sua nomina;

j) qualsiasi altra soggetta che presta o ha prestato servizi alle autorità di risoluzione delle crisi;

j bis) dipendenti o ex dipendenti degli organismi o delle entità di cui alle lettere da a) a i).

2. Fatta salva la valenza generale degli obblighi di cui al paragrafo 1, alle persone ivi citate è fatto divieto di rivelare informazioni riservate ricevute nel corso di attività professionali, compresa la pianificazione del risanamento e della risoluzione delle crisi, oppure provenienti da un'autorità competente o un'autorità di risoluzione delle crisi in relazione alle sue funzioni a norma della presente direttiva, a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, affinché non si possano individuare i singoli enti o entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), o previo accordo espresso dell'autorità o dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), che ha fornito le informazioni.

3. Il presente articolo non impedisce che:

a) dipendenti e gli esperti degli organismi o delle entità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), condividano informazioni tra loro, o

b) che le autorità di risoluzione delle crisi e le autorità competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, condividano, ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione delle crisi, informazioni tra loro e con altre autorità di risoluzione delle crisi dell'Unione, altre autorità competenti dell'Unione, ministeri competenti, banche centrali, sistemi di garanzia dei depositi, autorità competenti della procedura ordinaria di insolvenza, ABE, ovvero, fatto salvo l'articolo 89, autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione delle crisi o un potenziale acquirente.

4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le norme nazionali sulla comunicazione di informazioni ai fini dei procedimenti giudiziari in cause penali o civili.
5. L'ABE mette a punto, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare le modalità con cui le informazioni dovrebbero essere fornite in forma sommaria o aggregata ai fini del paragrafo 2.

CAPO VIII

DIRITTO DI IMPUGNAZIONE ED ESCLUSIONE DI ALTRE AZIONI

Articolo 78

Approvazione ex ante delle autorità giudiziarie e diritti di impugnare le decisioni

- 0 bis. Gli Stati membri possono imporre che una decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi sia soggetta a un'approvazione ex ante delle autorità giudiziarie, posto che, a riguardo di una decisione di adottare una misura di gestione della crisi, conformemente alla normativa nazionale, la procedura connessa alla domanda di approvazione e l'esame della domanda da parte del giudice siano eseguiti con urgenza.
- 0 ter. Gli Stati membri prevedono nel diritto nazionale il diritto di ricorso avverso una decisione di adottare una misura di prevenzione delle crisi o una decisione di esercitare un potere, diversa da una misura di gestione delle crisi, di cui alla presente direttiva.
1. Gli Stati membri provvedono a che tutte le persone interessate da una decisione di adottare una misura di gestione della crisi abbiano il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale avverso tale decisione fatto salvo il paragrafo 2.
 2. Il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è soggetto alle disposizioni seguenti:
 - a) la presentazione del ricorso giurisdizionale non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione contestata;
 - b) la decisione dell'autorità di risoluzione della crisi è immediatamente esecutiva e determina la presunzione relativa che una sospensione della sua esecuzione sarebbe contraria all'interesse pubblico;

- c)
- d) Ove ciò sia necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquisito azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti e passività di un ente soggetto a risoluzione della crisi in virtù del ricorso agli strumenti di risoluzione delle crisi o dell'esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi da parte di un'autorità di risoluzione della crisi, l'annullamento di una decisione di un'autorità di risoluzione delle crisi lascia impregiudicati i successivi atti amministrativi o transazioni conclusi dall'autorità di risoluzione delle crisi interessata e basati sulla decisione annullata. In tal caso, le misure correttive applicate a una decisione o azione indebita delle autorità di risoluzione delle crisi sono limitate alla compensazione della perdita subita dal ricorrente in conseguenza della decisione o azione.

Articolo 79

Limitazioni applicabili ad altre procedure

1. Fatto salvo l'articolo 74 bis, paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono, nei confronti di un ente soggetto a risoluzione della crisi o di un ente o un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) per cui è stato accertato il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione della crisi, a che non possa essere avviata una procedura ordinaria di insolvenza tranne che su iniziativa dell'autorità di risoluzione delle crisi e a che non possa essere disposta una procedura ordinaria di insolvenza per un ente o entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), se non con il consenso dell'autorità di risoluzione della crisi.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che:
- a) le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle crisi sono informate senza indugio in merito a domande di apertura di procedura ordinaria di insolvenza in relazione a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), a prescindere dal fatto che l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), siano soggetti a risoluzione della crisi o che una decisione sia stata resa pubblica conformemente all'articolo 74, paragrafo 6;
 - b) si possa decidere sulla domanda soltanto se le notifiche di cui alla lettera a) sono state effettuate e si verifica una delle due situazioni seguenti:
 - i) l'autorità di risoluzione delle crisi ha comunicato alle autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza che non intende avviare un'azione di risoluzione della crisi in relazione all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);
 - ii) è scaduto un termine di 7 giorni a decorrere dalla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui alla lettera a).
3. Fatte salve tutte le limitazioni all'opponibilità dei diritti di garanzia imposte a norma dell'articolo 62, gli Stati membri provvedono a che, ove necessario per l'effettiva applicazione degli strumenti e l'effettivo esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi, le autorità di risoluzione delle crisi possano chiedere al giudice la sospensione, per un congruo periodo di tempo in funzione dell'obiettivo perseguito, di qualsiasi azione o procedimento giudiziari di cui un ente soggetto a risoluzione delle crisi è o diventa parte.

TITOLO V
RISOLUZIONE DELLE CRISI DEI GRUPPI TRANSFRONTALIERI

Articolo 79 bis

Principi generali relativi all'adozione di decisioni che coinvolgono più Stati membri

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'adottare decisioni o avviare azioni a norma della presente direttiva che possono avere un impatto in uno o più altri Stati membri, le loro autorità prendano in considerazione i seguenti principi generali:
 - a) gli imperativi dell'efficacia della decisione e del mantenimento dei costi della risoluzione della crisi al più basso livello possibile al momento di avviare un'azione di risoluzione delle crisi;
 - b) le autorità adottino le decisioni e avviino l'azione in modo tempestivo e con la dovuta sollecitudine, se necessario;
 - c) le autorità di risoluzione delle crisi, le autorità competenti e le altre autorità cooperino per garantire che le decisioni e l'azione siano adottate in modo coordinato ed efficace;
 - d) i ruoli e le responsabilità delle autorità pertinenti all'interno di ciascuno Stato membro siano chiaramente definiti;
 - e) siano presi debitamente in considerazione gli interessi degli Stati membri in cui sono stabilite le imprese madri dell'UE e, in particolare, l'impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, le risorse di bilancio, il fondo di risoluzione delle crisi, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di tali Stati membri;

- f) siano presi debitamente in considerazione gli interessi di ciascun singolo Stato membro in cui è stabilita una filiazione e, in particolare, l'impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, le risorse di bilancio, il fondo di risoluzione delle crisi, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di tali Stati membri;
- f bis) siano presi debitamente in considerazione gli interessi di ciascuno Stato membro in cui sono stabilite succursali significative e, in particolare, l'impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria di tali Stati membri;
- g) le autorità tengano nella dovuta considerazione l'obiettivo di equilibrare gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare una ingiusta penalizzazione o tutela degli interessi di determinati Stati membri, anche evitando un'iniqua ripartizione degli oneri tra Stati membri;
- h) un eventuale obbligo, a norma della presente direttiva, di consultare un'autorità prima di adottare una decisione o avviare un'azione implica almeno l'obbligo di consultare tale autorità sugli elementi della decisione o azione proposta che hanno o possono avere un effetto su l'impresa madre dell'UE, la filiazione o la succursale (se del caso), nonché sugli elementi della decisione o azione proposta che hanno o possono avere un impatto sulla stabilità dello Stato membro in cui è stabilita o ubicata l'impresa madre dell'UE, la filiazione o la succursale (se del caso);
- (i) il requisito della trasparenza, ogniqualvolta la decisione o l'azione proposta possa avere implicazioni per la stabilità finanziaria, le risorse di bilancio, il fondo di risoluzione delle crisi, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori degli Stati membri interessati;
- j) il riconoscimento che il coordinamento e la cooperazione hanno più probabilità di conseguire un risultato che riduce il costo complessivo della risoluzione della crisi;
- k)

Articolo 80

Collegi di risoluzione delle crisi

1. Le autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo costituiscono collegi di risoluzione delle crisi per svolgere i compiti di cui agli articoli 11, 12, 13 bis, 15, 40, 83, 83 bis e 86 e, se del caso, per assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe di paesi terzi.

In particolare, i collegi di risoluzione delle crisi costituiscono un quadro in cui l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo, le altre autorità di risoluzione delle crisi e, se del caso, le autorità competenti e le autorità di vigilanza su base consolidata possono svolgere i compiti seguenti:

- a) scambio di informazioni pertinenti per l'elaborazione dei piani di risoluzione delle crisi a livello di gruppo, per l'esercizio dei poteri preparatori e preventivi nei confronti dei gruppi e per la risoluzione delle crisi a livello di gruppo;
- b) elaborazione dei piani di risoluzione delle crisi a livello di gruppo conformemente agli articoli 11 e 12;
- c) valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi dei gruppi a norma dell'articolo 13 bis;
- d) esercizio dei poteri di affrontare ed eliminare impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi di gruppo a norma dell'articolo 15;
- e) decisione circa la necessità di stendere un programma di risoluzione delle crisi di gruppo a norma dell'articolo 83 o 83 bis;
- f) agevolazione dell'accordo sui programmi di risoluzione delle crisi di gruppo proposti a norma dell'articolo 83 o 83 bis;
- g) coordinamento della comunicazione al pubblico delle strategie e dei programmi di risoluzione delle crisi di gruppo;
- h) coordinamento dell'impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti a norma del titolo VII;

- i) valutazione dell'applicazione di requisiti minimi ai gruppi a norma dell'articolo 40; e
- i bis) valutazione del riconoscimento o dell'esecuzione, ovvero del rifiuto di riconoscere o eseguire, le procedure di risoluzione delle crisi dei paesi terzi a norma dell'articolo 86.

Inoltre, i collegi di risoluzione delle crisi possono essere utilizzati quali forum di discussione di questioni inerenti alla risoluzione della crisi di un gruppo transfrontaliero.

2. Sono membri del collegio di risoluzione delle crisi:

- a) all'autorità di risoluzione della crisi a livello di gruppo;
- b) le autorità di risoluzione delle crisi di ciascuno Stato membro in cui è stabilita una filiazione interessata dalla vigilanza su base consolidata;
- c) le autorità di risoluzione delle crisi degli Stati membri in cui è stabilita un'impresa madre di uno o più enti del gruppo, che sia un'entità di cui all'articolo 1, lettera d);
- d) le autorità di risoluzione delle crisi delle giurisdizioni in cui sono ubicate le succursali significative;
- e) l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti degli Stati membri in cui l'autorità di risoluzione delle crisi è membro del collegio di risoluzione delle crisi. Se l'autorità competente di uno Stato membro non è la banca centrale dello Stato membro, l'autorità competente può decidere di essere accompagnata da un rappresentante della banca centrale dello Stato membro;
- f) i ministeri competenti, quando le autorità di risoluzione delle crisi che sono membri del collegio di risoluzione delle crisi non sono i ministeri competenti;

- g) l'autorità responsabile dei sistemi di garanzia dei depositi di uno Stato membro, quando l'autorità di risoluzione delle crisi di tale Stato membro è membro del collegio di risoluzione delle crisi;
- h) l'ABE, fatto salvo il paragrafo 2 ter.

2 bis Le autorità di risoluzione delle crisi dei paesi terzi possono, qualora un'impresa madre o un ente stabilito nell'Unione abbia un ente filiazione o una succursale significativa in tali paesi terzi, essere invitate su loro richiesta a partecipare al collegio di risoluzione delle crisi in qualità di osservatori, purché siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti, a giudizio dell'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo, a quelli stabiliti nell'articolo 89.

2 ter. L'ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi di risoluzione delle crisi ed è invitata a tal fine a partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione delle crisi. L'ABE non svolge i compiti assegnati agli altri membri del collegio di risoluzione delle crisi a norma del paragrafo 1 e non ha diritti di voto per le votazioni che si svolgono nell'ambito dei collegi di risoluzione delle crisi.

3. L'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo è il presidente del collegio di risoluzione delle crisi. In tale veste:

- a) stabilisce per iscritto, previa consultazione degli altri membri del collegio di risoluzione delle crisi, modalità e procedure per il funzionamento del collegio stesso;
- b) coordina tutte le attività del collegio di risoluzione delle crisi;
- c) ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio di risoluzione delle crisi dell'organizzazione delle riunioni del collegio stesso, delle questioni principali in discussione e dei punti da prendere in considerazione;

- d) comunica ai membri del collegio di risoluzione delle crisi le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi;
- e) decide, in funzione delle necessità specifiche, quali membri e osservatori invitare a partecipare a determinate riunioni del collegio di risoluzione delle crisi, tenendo conto dell'importanza che la questione da discutere riveste per tali membri e osservatori, segnatamente dell'impatto potenziale sulla stabilità finanziaria degli Stati membri interessati;
- f) tiene tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle decisioni e dell'esito di dette riunioni.

I membri che partecipano al collegio di risoluzione delle crisi cooperano strettamente.

Nonostante la lettera e), le autorità di risoluzione delle crisi hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione delle crisi ogniqualvolta siano all'ordine del giorno questioni oggetto di un processo decisionale congiunto o relative a un'entità del gruppo ubicata nel loro territorio di competenza.

4.

5.

6.

6 bis.

6 ter.

8. Le autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo non sono tenute a costituire un collegio di risoluzione delle crisi se altri gruppi o collegi svolgono le funzioni o eseguono i compiti previsti nel presente articolo e rispettano tutte le condizioni e procedure, incluse quelle relative all'appartenenza e alla partecipazione ai collegi di risoluzione delle crisi, previste nel presente articolo e nell'articolo 82. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi di risoluzione delle crisi contenuti nella presente direttiva s'intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.

9. L'ABE mette a punto, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare le modalità operative dei collegi di risoluzione delle crisi nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 81

Collegi europei di risoluzione delle crisi

1. Se un ente di un paese terzo o un'impresa madre di un paese terzo ha enti filiazione stabiliti in due o più Stati membri, le autorità di risoluzione delle crisi degli Stati membri in cui sono stabiliti tali enti filiazioni nell'Unione costituiscono un collegio europeo di risoluzione delle crisi.
2. Il collegio europeo di risoluzione delle crisi svolge le funzioni ed esegue i compiti di cui all'articolo 80 in relazione agli enti filiazioni.
3. Qualora le filiazioni nazionali siano detenute da una società di partecipazione finanziaria stabilita nell'Unione a norma dell'articolo 143, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2006/48/CE, il collegio europeo di risoluzione delle crisi è presieduto dall'autorità di risoluzione delle crisi dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità di vigilanza su base consolidata ai fini della vigilanza su base consolidata a norma di detta direttiva.

Laddove non si applichi il primo comma, i membri del collegio europeo di risoluzione delle crisi designano e nominano il presidente.

- 3 bis. Gli Stati membri possono, mediante accordo reciproco di tutte le parti pertinenti, derogare al requisito dell'istituzione di un collegio europeo di risoluzione delle crisi se altri gruppi o collegi, incluso un collegio di risoluzione delle crisi istituito a norma dell'articolo 80, svolgono le stesse funzioni ed eseguono gli stessi compiti specificati nel presente articolo e soddisfano tutte le condizioni e procedure, comprese quelle relative all'appartenenza e alla partecipazione ai collegi europei di risoluzione delle crisi, previste nel presente articolo e nell'articolo 82. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi europei di risoluzione delle crisi contenuti nella presente direttiva s'intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, il collegio europeo di risoluzione delle crisi funziona conformemente all'articolo 80.

Articolo 82
Scambio di informazioni

Fatto salvo l'articolo 76, le autorità di risoluzione delle crisi e le autorità competenti si trasmettono a vicenda, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei rispettivi compiti a norma della presente direttiva.

In particolare, l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo trasmette tempestivamente alle autorità di risoluzione delle crisi negli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti al fine di agevolare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, lettere da b) a i bis).

Le autorità di risoluzione delle crisi non sono tenute a comunicare, su richiesta, le informazioni fornite da un'autorità di risoluzione delle crisi di un paese terzo se quest'ultima non ha dato il suo consenso alla loro successiva trasmissione.

Le informazioni scambiate a norma del presente articolo sono condivise anche con i ministeri competenti quando riguardano una decisione o una materia che richiede la notifica al ministero competente ovvero la consultazione o il consenso del medesimo oppure che può avere implicazioni per i fondi pubblici.

Articolo 83

Risoluzione della crisi di gruppo che interessa una filiazione del gruppo

1. L'autorità di risoluzione delle crisi, laddove decida che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), che è una filiazione di un gruppo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 27 o 28, oppure ne sia informata a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, comunica senza indugio all'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo, se non svolge essa stessa tale funzione, all'autorità di vigilanza su base consolidata e ai membri del collegio di risoluzione delle crisi per il gruppo in questione, le informazioni seguenti:
 - a) la decisione secondo cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) soddisfa le condizioni di cui agli articoli 27 o 28;
 - b) le azioni di risoluzione della crisi o altre misure relative all'insolvenza che l'autorità di risoluzione della crisi considera appropriate per l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d).
2. Alla ricezione di una notifica a norma del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo valuta, a seguito della consultazione con gli altri membri del pertinente collegio di risoluzione delle crisi, il probabile impatto delle azioni di risoluzione della crisi o delle altre misure notificate a norma del paragrafo 1, lettera b), sul gruppo e sulle entità del gruppo in altri Stati membri e, in particolare, la probabilità che l'azione di risoluzione della crisi o le altre misure consentano il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione della crisi in relazione ad un'entità del gruppo in un altro Stato membro.

3. Se l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo valuta, a seguito della consultazione con gli altri membri del collegio di risoluzione delle crisi, che le azioni di risoluzione della crisi o le altre misure notificate a norma del paragrafo 1, lettera b) probabilmente non consentirebbero il soddisfacimento delle condizioni di cui agli articoli 27 o 28 in relazione ad un'entità del gruppo in un altro Stato membro, l'autorità di risoluzione delle crisi competente per detto ente o per l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), può avviare le azioni di risoluzione della crisi o le altre misure notificate a norma del paragrafo 1, lettera b).

4. L'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo, se valuta, a seguito della consultazione con gli altri membri del collegio di risoluzione delle crisi, che le azioni di risoluzione della crisi o le altre misure notificate a norma del paragrafo 1, lettera b) probabilmente consentirebbero il soddisfacimento delle condizioni di cui agli articoli 27 o 28 in relazione ad un'entità del gruppo in un altro Stato membro, propone, entro 24 ore dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, un programma di risoluzione della crisi di gruppo e lo presenta al collegio di risoluzione delle crisi. Tale periodo di 24 ore può essere prorogato con il consenso dell'autorità di risoluzione delle crisi competente per detto ente o per l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d).

- 4 bis. In mancanza di una valutazione entro 24 ore, o un periodo più lungo concordato, dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione delle crisi competente per l'ente o per l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), può avviare le azioni di risoluzione della crisi o le altre misure notificate a norma del paragrafo 1, lettera b).

5. Il programma di risoluzione della crisi a livello di gruppo previsto al paragrafo 4:
- a) delinea le azioni di risoluzione della crisi che le pertinenti autorità di risoluzione della crisi devono avviare, in relazione all'impresa madre dell'UE o a particolari entità del gruppo, al fine di conseguire gli obiettivi e i principi relativi alla risoluzione delle crisi previsti negli articoli 26 e 29;
 - b) specifica le modalità di coordinamento delle azioni di risoluzione della crisi;
 - c) stabilisce un piano di finanziamento. Quest'ultimo tiene conto del piano di risoluzione delle crisi a livello di gruppo, dei principi sulla ripartizione delle responsabilità stabiliti in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e dei principi generali della messa in comune di cui all'articolo 98.
- 5 bis. Fatto salvo il paragrafo 6, il programma di risoluzione della crisi di gruppo assume la forma di una decisione congiunta dell'autorità di risoluzione della crisi a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione della crisi responsabili per le filiazioni oggetto del programma di risoluzione della crisi di gruppo.
6. Un'autorità di risoluzione della crisi, se dissente sul programma di risoluzione della crisi di gruppo proposto dall'autorità di risoluzione della crisi a livello di gruppo o ritiene, per motivi di stabilità finanziaria, di dover avviare autonomamente, in relazione a un dato ente o a un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), azioni di risoluzione delle crisi o misure diverse da quelle proposte in tale programma, illustra in maniera dettagliata le motivazioni di tale disaccordo, comunica tali motivazioni all'autorità di risoluzione della crisi a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione della crisi interessate dal programma di risoluzione della crisi di gruppo e le informa circa le azioni o misure che intraprenderà. Nell'illustrare le motivazioni del disaccordo, tale autorità di risoluzione della crisi tiene debitamente conto dell'impatto potenziale sulla stabilità finanziaria degli Stati membri interessati nonché del potenziale effetto delle azioni o misure su altre parti del gruppo.

7. Le autorità di risoluzione della crisi che non hanno dissentito ai sensi del paragrafo 6 possono giungere ad una decisione congiunta su un programma di risoluzione della crisi di gruppo riguardante le entità del gruppo nei rispettivi territori di competenza.
- 7 bis. La decisione congiunta di cui al paragrafo 5 bis o 7 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione della crisi in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 6 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle autorità di risoluzione della crisi negli Stati membri interessati.
- 8.
- 8 bis.
- 8 ter.
9. Le autorità eseguono tutte le azioni di cui al presente articolo senza indugio e tenendo debitamente conto dell'urgenza della situazione.
10. In tutti i casi in cui non è attuato un programma di risoluzione della crisi di gruppo e le autorità di risoluzione delle crisi avviano azioni di risoluzione della crisi in relazione ad un'entità del gruppo, tali autorità di risoluzione delle crisi cooperano strettamente nei collegi di risoluzione delle crisi al fine di mettere a punto una strategia coordinata di risoluzione delle crisi per tutte le entità del gruppo in dissesto o a rischio di dissesto.
11. Le autorità di risoluzione delle crisi che avviano azioni di risoluzione delle crisi in relazione ad una entità di un gruppo comunicano periodicamente informazioni esaurienti su tali azioni o misure ai membri del collegio di risoluzione della crisi e riferiscono ai medesimi sul loro andamento.

Articolo 83 bis
Risoluzione delle crisi di gruppo

1. L'autorità di risoluzione della crisi a livello di gruppo, laddove decida che un'impresa madre dell'UE di cui è competente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 27 o 28, oppure ne sia informata a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, comunica senza indugio le informazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettere a) e b), all'autorità di vigilanza su base consolidata, se non è essa stessa a svolgere tale funzione, e agli altri membri del collegio di risoluzione della crisi del gruppo in questione.

Le azioni di risoluzione della crisi o le misure relative all'insolvenza ai fini dell'articolo 83, paragrafo 1, lettera b), possono comprendere l'attuazione di un programma di risoluzione della crisi di gruppo elaborato conformemente all'articolo 83, paragrafo 5, ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) le azioni di risoluzione della crisi o le altre misure a livello di impresa madre notificate a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, lettera b), consentono il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 27 o 28 in relazione a un'entità del gruppo in un altro Stato membro.
- b) le azioni di risoluzione della crisi o le altre misure unicamente a livello di impresa madre non sono sufficienti a stabilizzare la situazione ovvero è poco probabile che possano garantire un risultato ottimale;
- c) una o più filiazioni soddisfano le condizioni di cui all'articolo 27 o 28 secondo un accertamento effettuato dalle autorità di risoluzione delle crisi responsabili di tali filiazioni, e l'impresa madre dell'UE soddisfa le condizioni di cui all'articolo 27 o 28; o
- d) le azioni di risoluzione della crisi o le altre misure a livello di gruppo porteranno vantaggio alle filiazioni del gruppo in modo tale da rendere adeguato il programma di risoluzione della crisi di gruppo.

2. Qualora le azioni proposte dall'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo ai sensi del paragrafo 1 non includano un programma di risoluzione della crisi di gruppo, l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo adotta una decisione dopo avere consultato i membri del collegio di risoluzione delle crisi.

La decisione dell'autorità di risoluzione della crisi a livello di gruppo:

- b) tiene conto della stabilità finanziaria degli Stati membri interessati.
3. Se le azioni proposte dall'autorità di risoluzione della crisi a livello di gruppo a norma del paragrafo 1 includono un programma di risoluzione della crisi di gruppo, il programma di risoluzione della crisi di gruppo assume la forma di una decisione congiunta dell'autorità di risoluzione della crisi a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione della crisi responsabili per le filiazioni oggetto del programma di risoluzione della crisi di gruppo.
4. Un'autorità di risoluzione della crisi, se dissente sul programma di risoluzione della crisi di gruppo proposto dall'autorità di risoluzione della crisi a livello di gruppo o ritiene, per motivi di stabilità finanziaria, di dover avviare autonomamente, in relazione a un dato ente o a un'entità del gruppo, azioni di risoluzione della crisi o misure diverse da quelle proposte in tale programma, illustra in maniera dettagliata le motivazioni di tale disaccordo, comunica tali motivazioni all'autorità di risoluzione della crisi a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione della crisi interessate dal programma di risoluzione della crisi di gruppo e le informa circa le azioni o misure che intende intraprendere. Nell'illustrare le motivazioni del disaccordo, tale autorità di risoluzione della crisi tiene debitamente conto dell'impatto potenziale sulla stabilità finanziaria degli Stati membri interessati nonché del potenziale effetto delle azioni o misure su altre parti del gruppo.

5. Le autorità di risoluzione della crisi che non hanno dissentito sul programma di risoluzione della crisi di gruppo ai sensi del paragrafo 4 possono giungere ad una decisione congiunta su un programma di risoluzione della crisi di gruppo riguardante le entità del gruppo nei rispettivi territori di competenza.
- 5 bis. La decisione congiunta di cui al paragrafo 3 o 5 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione della crisi in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 4 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle autorità di risoluzione della crisi negli Stati membri interessati.
6. Le autorità eseguono tutte le azioni di cui al presente articolo senza indugio e tenendo debitamente conto dell'urgenza della situazione.

In tutti i casi in cui non è attuato un programma di risoluzione della crisi di gruppo e le autorità di risoluzione delle crisi avviano azioni di risoluzione della crisi in relazione ad un'entità del gruppo, tali autorità di risoluzione delle crisi cooperano strettamente nel quadro dei collegi di risoluzione delle crisi al fine di mettere a punto una strategia coordinata di risoluzione delle crisi per tutte le entità del gruppo interessate.

Le autorità di risoluzione delle crisi che avviano azioni di risoluzione delle crisi in relazione ad una entità del gruppo comunicano periodicamente informazioni esaurienti su tali azioni o misure ai membri del collegio di risoluzione della crisi e riferiscono ai medesimi sul loro andamento.

TITOLO VI

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 84

Accordi con paesi terzi

1. La Commissione può trasmettere al Consiglio, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, proposte relative alla negoziazione, con uno o più paesi terzi, di accordi sulle modalità di cooperazione tra le autorità di risoluzione delle crisi e le pertinenti autorità dei paesi terzi ai fini dell'applicazione della presente direttiva in relazione a enti, enti finanziari, imprese madri ed enti di paesi terzi, in particolare nelle situazioni seguenti:
 - a) l'ente impresa madre di un paese terzo ha enti filiazioni o succursali significative in due o più Stati membri;
 - b)
 - c) l'impresa madre stabilita in uno Stato membro e che ha una filiazione o una succursale significativa in almeno un altro Stato membro ha uno o più enti filiazioni di paesi terzi;
 - d) l'ente stabilito in uno Stato membro e che ha un'impresa madre, una filiazione o una succursale significativa in almeno un altro Stato membro ha una o più succursali in un paese terzo;
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a stabilire tra le autorità di risoluzione delle crisi e le pertinenti autorità dei paesi terzi procedure e modalità di cooperazione per l'esecuzione di alcuni o tutti i compiti e per l'esercizio di alcuni o tutti i poteri previsti all'articolo 88.

- 2 bis. Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono disposizioni in relazione a singoli enti, enti finanziari, imprese madri o enti di paesi terzi.
3. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali con un paese terzo in relazione alle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sino all'entrata in vigore di un accordo di cui al paragrafo 1 con il paese terzo interessato purché tali accordi bilaterali non siano in contraddizione con le disposizioni di cui al presente titolo VI.

Articolo 85

Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione delle crisi dei paesi terzi

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione alle procedure di risoluzione delle crisi dei paesi terzi a meno che e fin quando non entri in vigore un accordo internazionale previsto all'articolo 84, paragrafo 1, con il paese terzo in questione. Si applicano anche a seguito dell'entrata in vigore di un accordo internazionale previsto all'articolo 84, paragrafo 1 con il paese terzo in questione a condizione che il riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione delle crisi del paese terzo non siano disciplinati da tale accordo.
2. Fatto salvo l'articolo 86, gli Stati membri riconoscono e applicano le procedure di risoluzione delle crisi che un paese terzo avvia in relazione a un suo ente che:
 - a) ha un ente filiazione nazionale o una o più succursali in tale Stato membro;
 - b) ha, in altra forma, attività, diritti o passività ubicati in uno Stato membro ovvero disciplinati dalla legge di tale Stato membro.
- 3.
4. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi siano abilitate a fare quanto segue:
 - a) esercitare il potere di risoluzione delle crisi in relazione a:
 - i) attività di un ente di un paese terzo ubicate nel loro Stato membro o disciplinate dalla legge del loro Stato membro;
 - ii) diritti o passività di un ente di un paese terzo contabilizzati dalla succursale nazionale nel loro Stato membro o disciplinati dalla legge del loro Stato membro ovvero quando i crediti relativi a tali diritti e passività sono opponibili nel loro Stato membro;

- b) perfezionare, anche imponendo ad un'altra persona un intervento in tal senso, una cessione di azioni o titoli di proprietà in relazione a un ente filiazione nazionale stabilito nello Stato membro designante;
 - c) esercitare i poteri di cui all'articolo 61, 62 o 63 in relazione ai diritti delle parti di un contratto con un'entità di cui al paragrafo 2, ove tali poteri siano necessari ai fini dell'applicazione delle procedure di risoluzione delle crisi di paesi terzi.
5. Il riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione delle crisi di paesi terzi non pregiudica eventuali procedure ordinarie di insolvenza a norma del diritto nazionale applicabile, se del caso, conformemente alla presente direttiva.

Articolo 86

Diritto di rifiutare il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione delle crisi di paesi terzi

1. Previa consultazione delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi interessate conformemente all'articolo 81, uno Stato membro può rifiutare il riconoscimento o l'applicazione a norma dell'articolo 85, paragrafo 2, delle procedure di risoluzione delle crisi di paesi terzi se reputa:
 - a) che la procedura di risoluzione della crisi del paese terzo avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui sono basate le autorità di risoluzione della crisi ovvero che la procedura avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria di un altro Stato membro; o
 - b) che un'azione autonoma di risoluzione della crisi a norma dell'articolo 87 in relazione a una succursale nazionale sia necessaria per conseguire uno o più obiettivi della risoluzione delle crisi; o
 - c) che nella procedura di risoluzione della crisi del paese terzo i creditori, inclusi in particolare i depositanti ubicati o pagabili in uno Stato membro, non beneficino della parità di trattamento con i depositanti e creditori del paese terzo. o
 - d) che il riconoscimento o l'applicazione della procedura di risoluzione della crisi del paese terzo avrebbe concrete implicazioni di bilancio per tale Stato membro; o
 - e) che gli effetti di tale riconoscimento o applicazione siano contrari all'ordine pubblico.

- 2.

Articolo 87

Risoluzione di succursali nazionali di enti di paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi dispongano del potere di agire in relazione di una succursale nazionale non soggetta a procedure di risoluzione delle crisi dei paesi terzi ovvero soggetta a procedure di risoluzione delle crisi dei paesi terzi ove si applichi una delle circostanze di cui all'articolo 86.

2. Gli Stati membri provvedono a che un'autorità di risoluzione delle crisi possa esercitare i poteri previsti al paragrafo 1 quando reputa necessaria, nell'interesse pubblico, un'azione e purché siano soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:
 - a) la succursale nazionale non soddisfa più, o rischia di non soddisfare, le condizioni imposte dalla legge nazionale per la sua autorizzazione e il suo esercizio in tale Stato membro e non vi sono prospettive che un intervento del settore privato, un'azione di vigilanza ovvero un'azione pertinente di un paese terzo permetta alla succursale di ripristinare il soddisfacimento di tali condizioni ovvero di evitare il fallimento in tempi ragionevoli;

 - b) secondo il parere dell'autorità di risoluzione della crisi l'ente del paese terzo non è disposto o non è in grado, o non sarà probabilmente in grado, di pagare alla scadenza le proprie obbligazioni ai creditori nazionali o le obbligazioni create o contabilizzate attraverso la succursale e l'autorità di risoluzione della crisi ha accertato che in relazione a tale ente del paese terzo non è stata aperta né sarà aperta nel paese terzo in tempi ragionevoli nessuna procedura di risoluzione della crisi o procedura di insolvenza;

 - c)
 - i) l'autorità pertinente del paese terzo ha aperto una procedura di risoluzione della crisi del paese terzo in relazione all'ente del paese terzo, o

 - ii) l'autorità pertinente del paese terzo ha notificato all'autorità di risoluzione delle crisi l'intenzione di aprire tale procedura di risoluzione della crisi del paese terzo;

ove si applichi una delle circostanze di cui all'articolo 86.

3. L'autorità di risoluzione delle crisi che avvia un'azione autonoma in relazione a una succursale nazionale tiene conto degli obiettivi della risoluzione della crisi e avvia tale azione nel rispetto dei principi stabiliti all'articolo 29.

Articolo 88

Cooperazione con le autorità dei paesi terzi

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione alla cooperazione con un paese terzo a meno che e fin quando non entri in vigore un accordo internazionale previsto all'articolo 84, paragrafo 1, con il paese terzo in questione. Si applicano anche a seguito dell'entrata in vigore di un accordo internazionale previsto all'articolo 84, paragrafo 1, con il paese terzo in questione nella misura in cui la materia del presente articolo non è disciplinata da tale accordo.
2. L'ABE può concludere intese quadro di cooperazione non vincolanti con le seguenti autorità pertinenti dei paesi terzi:
 - a) se un ente filiazione nazionale è stabilito in due o più Stati membri, le autorità pertinenti del paese terzo in cui è stabilita l'impresa madre o la società di cui all'articolo 1, lettere c) o d);
 - b) se un ente di un paese terzo gestisce una o più succursali in due o più Stati membri, l'autorità pertinente del paese terzo in cui l'ente è stabilito;
 - c) se un'impresa madre o una società di cui all'articolo 1, lettere c) o d), stabilita in uno Stato membro con una filiazione o una succursale significativa in un altro Stato membro ha anche uno o più enti filiazioni in paesi terzi, le autorità pertinenti dei paesi terzi in cui gli enti filiazioni sono stabiliti;

- d) se un ente con una filiazione o una succursale significativa in un altro Stato membro ha stabilito una o più succursali significative in uno o più paesi terzi, le autorità pertinenti dei paesi terzi in cui le succursali sono stabilite.

Gli accordi di cui al presente paragrafo non prevedono disposizioni in relazione a una disposizione relativamente a determinati enti. Esse non impongono obblighi giuridici agli Stati membri.

- 3. Le intese quadro di cooperazione di cui al paragrafo 2 stabiliscono tra le autorità che ne sono parte procedure e modalità di condivisione delle informazioni necessarie e cooperazione per l'esecuzione di alcuni o tutti i compiti seguenti ovvero per l'esercizio di alcuni o tutti i poteri seguenti in relazione agli enti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), ovvero ai gruppi che li comprendono:
 - a) elaborazione dei piani di risoluzione delle crisi in conformità degli articoli 9, 10, 11 e 12 e requisiti analoghi previsti dalla normativa dei pertinenti paesi terzi;
 - b) valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi di tali enti e gruppi, in conformità dell'articolo 13, e requisiti analoghi previsti dalla normativa dei pertinenti paesi terzi;
 - c) esercizio del potere di affrontare o eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi, a norma degli articoli 14 e 15, e poteri analoghi previsti dalla normativa dei pertinenti paesi terzi;
 - d) applicazione delle misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 23 e poteri analoghi previsti dalla normativa dei pertinenti paesi terzi;
 - e) applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi e esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi, e poteri analoghi a disposizione delle pertinenti autorità dei paesi terzi.

4. Le autorità competenti o, secondo i casi, le autorità di risoluzione delle crisi possono concludere intese di cooperazione non vincolanti, conformi all'intesa quadro concluso dall'ABE, con le autorità pertinenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2.

Il presente articolo non impedisce agli Stati membri e alle rispettive autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi, conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. Le intese di cooperazione concluse a norma del presente articolo tra le autorità di risoluzione delle crisi degli Stati membri e le loro omologhe dei paesi terzi possono comprendere disposizioni sulle questioni seguenti:
- a) scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l'aggiornamento dei piani di risoluzione delle crisi;
 - b) consultazione e cooperazione nell'elaborazione dei piani di risoluzione delle crisi, compresi i principi per l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 85 e 87, e poteri analoghi previsti dalla normativa dei pertinenti paesi terzi;
 - c) scambio delle informazioni necessarie per l'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi e l'esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi e poteri analoghi previsti dalla normativa dei pertinenti paesi terzi;
 - d) allerta precoce e consultazione delle parti dell'intesa di cooperazione prima di avviare, ai sensi della presente direttiva o della legislazione del pertinente paese terzo, un'azione significativa che si ripercuote sull'ente o sul gruppo al quale l'intesa si riferisce;

- e) coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione delle crisi;
 - f) procedure e intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione, di cui alle lettere da a) ad e), compresi, se del caso, l'istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi.
6. Gli Stati membri notificano all'ABE le intese di cooperazione concluse dalle autorità di risoluzione delle crisi e dalle autorità competenti in conformità del presente articolo.

Articolo 89

Riservatezza

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione delle crisi, le autorità competenti e i ministeri competenti scambino informazioni riservate con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti:
- a) tali autorità dei paesi terzi sono soggette a requisiti e norme in materia di segreto professionale almeno equivalenti a quelle stabilite dall'articolo 76;
 - b) le informazioni sono necessarie affinché le autorità pertinenti dei paesi terzi possano svolgere le funzioni di risoluzione delle crisi, previste dalla normativa nazionale, analoghe a quelle previste dalla presente direttiva e, fatto salvo il paragrafo 1, lettera a), non sono utilizzate per altri scopi.

2. Qualora le informazioni riservate provengano da un altro Stato membro, le autorità di risoluzione delle crisi o le autorità competenti possono divulgarle alle autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) l'autorità pertinente dello Stato membro da cui provengono le informazioni (“autorità d'origine”) autorizza la divulgazione;
 - b) le informazioni sono divulgate unicamente ai fini autorizzati dall'autorità d'origine.
3. Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione.

TITOLO VII

MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

Articolo 90

Sistema europeo dei meccanismi di finanziamento

Il sistema europeo dei meccanismi di finanziamento si compone degli elementi seguenti:

- a) meccanismi di finanziamento nazionali istituiti a norma dell'articolo 91;
- b) prestiti fra meccanismi nazionali di finanziamento, di cui all'articolo 97;
- c) messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione della crisi di gruppo, di cui all'articolo 98.

Articolo 91

Obbligo di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi

1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi di finanziamento per permettere all'autorità di risoluzione delle crisi di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione delle crisi. I meccanismi di finanziamento sono utilizzati esclusivamente in conformità agli obiettivi della risoluzione delle crisi e ai principi stabiliti negli articoli 26 e 29.
2. Gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento siano dotati di mezzi finanziari adeguati.

3. Ai fini del paragrafo 2, i meccanismi di finanziamento dispongono in particolare dei poteri seguenti:
- a) potere di raccogliere i contributi ex ante previsti nell'articolo 94 ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo indicato all'articolo 93;
 - b) potere di raccogliere i contributi straordinari ex post previsti nell'articolo 95;
 - c) potere di contrarre i prestiti e le altre forme di sostegno previsti nell'articolo 96.

Articolo 92

Uso dei meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi

1. Nell'applicare gli strumenti di risoluzione delle crisi l'autorità di risoluzione delle crisi può utilizzare i meccanismi di finanziamento istituiti in conformità all'articolo 91 ai fini seguenti:
- a) garantire le attività o passività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, delle sue filiazioni, di un ente-ponte o di un veicolo di gestione delle attività;
 - b) erogare prestiti all'ente soggetto a risoluzione della crisi, alle sue filiazioni, a un ente-ponte o a un veicolo di gestione delle attività;
 - c) acquistare attività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi;
 - d) fornire un contributo di capitale a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività;
- d bis) pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori conformemente all'articolo 67;

- d ter) fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione della crisi al posto del contributo che sarebbe stato ottenuto con la riduzione di determinati creditori, ove sia applicato lo strumento del bail-in e l'autorità di risoluzione della crisi decida di escludere determinati creditori dalla portata del bail-in a norma dell'articolo 38, paragrafo 3;
- e) avviare una qualsiasi combinazione delle azioni di cui alle lettere da a) a d ter).

I meccanismi di finanziamento possono essere utilizzati per avviare le azioni di cui alle lettere da a) ad e) anche nei confronti dell'acquirente nel contesto dello strumento della vendita dell'attività d'impresa.

3. Il meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi non è utilizzato direttamente per assorbire le perdite di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), né per ricapitalizzare un ente o un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), per quanto il ricorso al meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi ai fini del paragrafo 1 possa determinare indirettamente il trasferimento di parte delle perdite di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), al meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi.

Articolo 93

Livello-obiettivo del finanziamento

1. Gli Stati membri provvedono a che, entro 10 anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, il rispettivo meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno lo [0,8%] dell'ammontare dei depositi garantiti di tutti gli enti creditizi autorizzati nel rispettivo territorio. Gli Stati membri possono fissare livelli-obiettivo superiori a tale ammontare.

Se uno Stato membro si è valso dell'opzione prevista all'articolo 99, paragrafo 5, il meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi e il sistema di garanzia dei depositi combinati hanno un obiettivo pari a:

- a) almeno lo [0,8%] dell'ammontare dei depositi garantiti di tutti gli enti creditizi autorizzati nei rispettivi territori, più:
 - b) l'eventuale livello-obiettivo del finanziamento previsto a norma del diritto applicabile dell'Unione per il sistema di garanzia dei depositi.
2. Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi ai meccanismi di finanziamento raccolti in conformità all'articolo 94 sono spalmati nel tempo nel modo più uniforme possibile, fino al raggiungimento del livello-obiettivo.

Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulati per una percentuale superiore allo [0,8%] dei depositi garantiti.

3. Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato nel paragrafo 2, i contributi a norma dell'articolo 94 riprendono fino al raggiungimento di tale livello. Laddove i mezzi finanziari disponibili ammontino a meno della metà del livello-obiettivo, i contributi annuali sono almeno pari allo 0,2% dei depositi garantiti. Gli Stati membri possono prevedere contributi annuali superiori a tale ammontare.
- 3 bis. Entro ottobre 2013 l'ABE riferisce alla Commissione presentando raccomandazioni sul punto di riferimento adeguato per fissare il livello-obiettivo per il meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi, e soprattutto segnalando se i depositi garantiti o le passività complessive costituiscono una base più adeguata.
- 3 ter. In base ai risultati della relazione di cui al paragrafo 6 quater, entro il 31 dicembre 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso, una proposta legislativa sulla base da adottare per il livello-obiettivo per i meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi.

Articolo 94
Contributi ex ante

1. Ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo fissato nell'articolo 93, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti a cadenza almeno annuale contributi presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio.
2. I contributi di ciascun ente sono calcolati in percentuale dell'ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi garantiti in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri) meno i depositi garantiti di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro.

I contributi sono corretti secondo i criteri adottati a norma del paragrafo 7 in funzione del profilo di rischio dell'ente.

Se uno Stato membro si è valso dell'opzione prevista all'articolo 99, paragrafo 5, la metodologia prevista a tale articolo si applica unicamente in relazione alla parte dell'obiettivo combinato di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a).

3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 93 possono comprendere impegni di pagamento integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione delle crisi per gli scopi specificati nell'articolo 92, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30% dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità al presente articolo.

4. Gli Stati membri provvedono a che l'obbligo di versare i contributi previsti nel presente articolo sia opponibile a norma del diritto nazionale e che i contributi siano versati integralmente.

Gli Stati membri stabiliscono adeguati obblighi regolamentari, contabili, informativi e di altro tipo per assicurare il pagamento integrale dei contributi dovuti. Provvedono altresì a che vengano misure atte a permettere una verifica adeguata del corretto pagamento dei contributi. Provvedono a che vengano misure per impedire elusioni, evasioni e abusi.

5. Gli importi raccolti a norma del presente articolo sono impiegati soltanto per i fini previsti all'articolo 92 e, qualora gli Stati membri si siano valse dell'opzione prevista all'articolo 99, paragrafo 5, ai fini previsti all'articolo 92 o per il rimborso dei depositi garantiti a norma della direttiva 94/19/CE.
6. Confluiscono nei meccanismi di finanziamento le somme ottenute dall'ente soggetto a risoluzione della crisi o dall'ente-ponte, gli interessi ed altri utili degli investimenti e qualsiasi altro utile.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 per precisare il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell'ente, di cui al paragrafo 2, tenuto conto degli elementi seguenti:

- a) esposizione al rischio dell'ente, compresi l'importanza delle sue attività di negoziazione, le esposizioni fuori bilancio e il grado di leva finanziaria;
- b) stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento dell'ente;
- c) situazione finanziaria dell'ente;
- d) probabilità che l'ente sia assoggettato a risoluzione delle crisi;
- e) misura in cui l'ente ha beneficiato di sostegno statale in passato;
- f) complessità della struttura dell'ente e possibilità di risoluzione delle crisi che lo riguardano;
- g) importanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia di uno o più Stati membri o dell'Unione.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 103 per:

- a) specificare gli obblighi di registrazione, contabili, informativi e di altro tipo intesi ad assicurare il pagamento effettivo dei contributi, di cui al paragrafo 4;
- b) specificare le misure atte a permettere una verifica adeguata del corretto pagamento dei contributi, di cui al paragrafo 4;

Articolo 95

Contributi straordinari ex post

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire mediante i meccanismi di finanziamento le perdite, costi o altre spese sostenuti, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi. Il pagamento di detti contributi straordinari ex post è ripartito fra gli enti a norma dell'articolo 94, paragrafo 2.
2. Ai contributi raccolti a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 94, paragrafi da 4 a 8.

Articolo 96

Mezzi di finanziamento alternativi

Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di finanziamento di rispettiva competenza possa contrarre prestiti o altre forme di sostegno presso enti, enti finanziari o altri terzi, quando le somme raccolte a norma dell'articolo 94 non sono sufficienti a coprire mediante i meccanismi di finanziamento le perdite, costi o altre spese sostenuti e i contributi straordinari ex post previsti nell'articolo 95 non sono accessibili immediatamente.

Articolo 97

Prestiti fra meccanismi di finanziamento

1. Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di finanziamento di rispettiva competenza possa richiedere prestiti presso tutti gli altri meccanismi di finanziamento dell'Unione, quando:
 - i) le somme raccolte a norma dell'articolo 94 non sono sufficienti a coprire mediante i meccanismi di finanziamento le perdite, costi o altre spese sostenuti;
 - ii) i contributi straordinari ex post previsti nell'articolo 95 non sono accessibili immediatamente; e
 - iii) i mezzi di finanziamento alternativi previsti all'articolo 96 non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli.

2. Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di finanziamento di rispettiva competenza abbia il potere di erogare prestiti agli omologhi dell'Unione nelle circostanze previste al paragrafo 1.

- 2 bis. A seguito di una richiesta a norma del paragrafo 1, ciascuno degli altri meccanismi di finanziamento nell'Unione decide se erogare prestiti al meccanismo di finanziamento che ha presentato la richiesta. Gli Stati membri possono imporre che tale decisione sia adottata previa consultazione o con il consenso del ministero pertinente. La decisione è adottata con la dovuta sollecitudine.

- 3.

- 3 bis. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso e le altre condizioni dei prestiti sono concordate tra il meccanismo di finanziamento mutuario e gli altri meccanismi di finanziamento che hanno deciso di partecipare. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso e le altre condizioni sono i medesimi per i prestiti di tutti i meccanismi di finanziamento partecipanti, salvo altrimenti convenuto tra tutti i meccanismi di finanziamento partecipanti.
- 3 ter. L'importo prestatato da ciascun meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi partecipante è calcolato in percentuale all'ammontare dei depositi garantiti nello Stato membro di tale meccanismo in relazione all'importo aggregato dei depositi garantiti negli Stati membri dei meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi. Tali percentuali di contributo possono variare mediante l'accordo di tutti i meccanismi di finanziamento partecipanti.
- 3 quater. Un prestito in essere erogato a un meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi di un altro Stato membro a norma del presente articolo è trattato come un'attività del meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi che ha erogato il prestito e può essere computato ai fini del livello-obiettivo del finanziamento di tale meccanismo di finanziamento.

Articolo 98

Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione delle crisi di gruppo

1. Gli Stati membri assicurano che, in caso di una risoluzione delle crisi di gruppo prevista all'articolo 83 o 83 bis, il meccanismo di finanziamento nazionale di ciascuna delle entità del gruppo nei cui riguardi viene proposta un'azione di risoluzione della crisi contribuisca al finanziamento di tale risoluzione delle crisi in conformità del presente articolo.

1 bis.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo propone, previa consultazione con le autorità di risoluzione delle crisi degli enti che fanno parte del gruppo, e se necessario prima dell'avvio di un'azione di risoluzione della crisi, un piano di finanziamento nell'ambito del programma di risoluzione della crisi di gruppo previsto agli articoli 83 e 83 bis.

Il piano di finanziamento è concordato conformemente alla procedura decisionale stabilita agli articoli 83 e 83 bis.

3. Il piano di finanziamento include:

- a) una valutazione a norma dell'articolo 30 in relazione alle entità del gruppo per cui è proposta un'azione di risoluzione della crisi nel quadro del programma di risoluzione della crisi di gruppo;
- b) le perdite che devono essere rilevate da ciascuna entità del gruppo interessata al momento dell'impiego degli strumenti di risoluzione delle crisi;
- c) per ciascuna entità del gruppo interessata, le perdite che ciascuna classe di azionisti e creditori subirebbe;
- d) eventuali contributi che i sistemi di garanzia dei depositi sarebbero tenuti a fornire conformemente all'articolo 99, paragrafo 1;

- e) il fabbisogno complessivo di finanziamento dei meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi e lo scopo e la forma del fabbisogno di finanziamento;
- f) la base per il calcolo dell'importo che ciascun meccanismo di finanziamento nazionale degli Stati membri in cui sono ubicate le entità del gruppo interessate è tenuto a fornire come contributo al finanziamento della risoluzione della crisi del gruppo al fine di raggiungere il fabbisogno di finanziamento complessivo di cui alla lettera e);
- g) l'importo che ciascun meccanismo di finanziamento nazionale delle entità del gruppo interessate è tenuto a fornire come contributo per il finanziamento della risoluzione della crisi del gruppo e la forma di tali contributi;
- h) l'ammontare dei prestiti che i meccanismi di finanziamento degli Stati membri in cui sono ubicate le entità del gruppo interessate contrarranno presso enti, enti finanziari e altri terzi a norma dell'articolo 96.
- i) i tempi necessari per l'utilizzo dei meccanismi di finanziamento degli Stati membri in cui sono ubicate le entità del gruppo interessate, e possibilità di proroga se del caso.

3 bis. La base per la ripartizione del fabbisogno di finanziamento di cui al paragrafo 3, lettera f) è coerente con i principi fissati nel piano di risoluzione della crisi del gruppo conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), salvo altrimenti convenuto nel piano di finanziamento.

- 3 ter. Salvo altrimenti convenuto nel piano di finanziamento, la base per il calcolo del contributo di ciascun meccanismo di finanziamento nazionale tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
- i) la proporzione delle attività del gruppo detenute dagli enti e dalle entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), stabiliti nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi;
 - ii) la proporzione delle perdite che hanno determinato l'esigenza della risoluzione della crisi del gruppo, provenienti dalle entità del gruppo soggette alla vigilanza delle autorità competenti nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi e
 - iii) la proporzione delle risorse dei meccanismi di finanziamento di gruppo che, nell'ambito del piano di finanziamento, dovrebbero essere utilizzate per apportare un beneficio diretto alle entità del gruppo stabilite nello Stato membro di tale meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi.
 - iv)
 - v)
4. Gli Stati membri prevedono anticipatamente norme e procedure per assicurare che il rispettivo meccanismo di finanziamento nazionale possa versare il contributo al finanziamento della risoluzione della crisi del gruppo immediatamente dopo l'accordo sul piano di finanziamento, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente articolo e fatta salva la procedura decisionale di cui all'articolo 83 o 83 bis.
5. Ai fini del presente articolo gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento di gruppo possano contrarre, alle condizioni stabilite all'articolo 96, prestiti o altre forme di sostegno da enti, enti finanziari o da altri terzi.

6. Gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento nazionali di loro competenza possano garantire i prestiti contratti dai meccanismi di finanziamento di gruppo in conformità al paragrafo 5.
7. Gli Stati membri provvedono a che i proventi o utili derivanti dall'uso dei meccanismi di finanziamento di gruppo vadano a beneficio dei meccanismi di finanziamento nazionali in funzione dei contributi versati da ciascuno di essi per il finanziamento della risoluzione della crisi a norma del paragrafo 2.

Articolo 98 bis

Classificazione dei depositi nella gerarchia dell'insolvenza

1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza:
 - i) i depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese abbiano un livello di priorità superiore rispetto ai crediti vantati da creditori ordinari non privilegiati non garantiti;
 - ii) i depositi garantiti abbiano un livello di priorità più elevato rispetto alla parte di depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura;
 - iii) il livello del sistema di garanzia dei depositi surrogato ai diritti e agli obblighi dei depositanti garantiti in insolvenza corrisponda al livello dei depositi garantiti di cui al punto ii).

Articolo 99

Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione delle crisi

1. Gli Stati membri assicurano che, quando le autorità di risoluzione delle crisi avviano azioni di risoluzione delle crisi e purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato risponda:
 - a) se si applica lo strumento del bail-in, dell'ammontare per cui i depositanti garantiti sarebbero stati ridotti al fine di assorbire le perdite nell'ente a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), qualora i depositi garantiti fossero stati inclusi nella portata del bail-in e ridotti nella stessa misura dei creditori con lo stesso livello di priorità conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza; o
 - b) se si applicano uno o più strumenti di risoluzione delle crisi diversi dallo strumento del bail-in, dell'ammontare delle perdite che i depositanti garantiti hanno subito, qualora i depositanti garantiti avessero subito perdite in proporzione alle perdite subite dai creditori con lo stesso livello di priorità conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza;

In tutti i casi, la passività del sistema di garanzia dei depositi non supera l'ammontare delle perdite che esso avrebbe dovuto sostenere se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

Ove si applichi lo strumento del bail-in, al sistema di garanzia dei depositi non è richiesto di fornire contributi per le spese di ricapitalizzazione dell'ente o ente-ponte a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera b).

Qualora gli Stati membri non si siano valse dell'opzione prevista al paragrafo 5 del presente articolo e ove si sia determinato mediante una valutazione a norma dell'articolo 66 che il contributo del sistema di garanzia dei depositi per la risoluzione della crisi era superiore alle perdite nette che avrebbe subito in una liquidazione nell'ambito di una procedura ordinaria di insolvenza, il sistema di garanzia dei depositi ha diritto a incassare la differenza dal meccanismo di finanziamento della risoluzione della crisi conformemente all'articolo 67.

2.

3. Gli Stati membri garantiscono che la determinazione dell'importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente al paragrafo 1 ottemperi alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

4. Il contributo del sistema di garanzia dei depositi ai fini del paragrafo 1 è fornito in contante.

5. Gli Stati membri possono anche prevedere che i mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi stabiliti nel loro territorio possano essere usati ai fini dell'articolo 92, paragrafo 1, purché i sistemi di garanzia dei depositi ottemperino, dove applicabile, alle disposizioni di cui agli articoli da 93 a 98.

- 6.
7. Quando gli Stati membri si valgono dell'opzione di cui al paragrafo 5, i sistemi di garanzia dei depositi sono considerati meccanismi di finanziamento ai fini dell'articolo 91. In tal caso gli Stati membri possono astenersi dall'istituire meccanismi di finanziamento separati.
8. Quando uno Stato membro si vale dell'opzione di cui al paragrafo 5, all'uso dei mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi si applica la seguente regola di priorità.

Se al sistema di garanzia dei depositi è chiesto di utilizzare i suoi mezzi finanziari disponibili nel contempo ai fini di cui all'articolo 92 o ai fini del paragrafo 1 e per il rimborso dei depositanti a norma della direttiva 94/19/CE, e i mezzi finanziari disponibili sono insufficienti per soddisfare tutte queste richieste, la priorità è data al rimborso dei depositanti a norma della direttiva 94/19/CE e alle azioni specificate al paragrafo 1 rispetto ai pagamenti previsti dall'articolo 92 della presente direttiva.

9. Quando i depositi ammissibili presso un ente soggetto a risoluzione della crisi sono trasferiti ad un'altra entità tramite lo strumento della vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte, i depositanti non vantano alcun diritto a norma della direttiva 94/19/CE nei confronti del sistema di garanzia dei depositi in relazione a qualsiasi parte non trasferita dei loro depositi presso l'ente soggetto a risoluzione della crisi, purché l'importo dei fondi trasferiti sia pari o superiore al livello di copertura aggregato di cui all'articolo 7 della direttiva 94/19/CE.

TITOLO VIII

SANZIONI

Articolo 100

Sanzioni e misure amministrative

1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme relative a sanzioni e misure amministrative applicabili quando le disposizioni nazionali adottate ad attuazione della presente direttiva non sono rispettate e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Gli Stati membri possono decidere di non prevedere norme per sanzioni amministrative relative alle violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale. In tal caso, comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale. Le sanzioni e misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri assicurano che in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 a carico di enti, enti finanziari e imprese madri dell'UE possano essere applicate sanzioni, alle condizioni previste dalla normativa nazionale, ai membri della direzione e ad altri soggetti responsabili della violazione ai sensi della normativa nazionale.
3. Le autorità di risoluzione delle crisi e le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
- 3 bis. Le autorità di risoluzione delle crisi e le autorità competenti esercitano i loro poteri sanzionatori amministrativi conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale nelle seguenti modalità:

- a) direttamente;
- b) in collaborazione con altre autorità;
- c) sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;
- d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Articolo 101

Disposizioni specifiche

1. Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni e misure almeno in relazione ai casi seguenti:
 - a) mancata preparazione, mancata manutenzione o mancato aggiornamento dei piani di risanamento e dei piani di risanamento di gruppo, in violazione dell'articolo 5 o 7;
 - b) mancata notifica dell'intenzione di fornire un sostegno finanziario di gruppo all'autorità competente in violazione dell'articolo 21;
 - c) mancata fornitura di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione delle crisi in violazione dell'articolo 10;
 - d) mancata notifica all'autorità competente da parte della direzione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d) quando l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d) è in dissesto o a rischio di dissesto in violazione dell'articolo 74, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni e misure amministrative applicabili includano almeno quanto segue:
- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica, l'ente, l'ente finanziario, l'impresa madre dell'UE o altra persona giuridica responsabile e la natura della violazione;
 - a bis) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
 - b) un divieto temporaneo, a carico di qualunque membro della direzione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), o di qualunque altra persona fisica ritenuta responsabile, ad esercitare funzioni direttive negli enti o nelle entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d);
 - c) nel caso di una persona giuridica, sanzioni pecuniarie amministrative pari fino al 10% del fatturato netto annuo totale di tale persona giuridica nel precedente esercizio; Quando la persona giuridica sia una filiazione di un'impresa madre, il fatturato pertinente è il fatturato derivante dai bilanci consolidati dell'impresa madre ultima nell'esercizio precedente;
 - d) nel caso di una persona fisica, sanzioni pecuniarie amministrative pari fino a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri in cui l'euro non è la moneta ufficiale, il valore corrispondente nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva;
 - e) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato.

Articolo 101 bis
Pubblicazione delle sanzioni amministrative

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione delle crisi e le autorità competenti pubblichino sul loro sito web ufficiale almeno ogni sanzione amministrativa inappellabile da loro applicata per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica soggetta alla sanzione è stata informata di tale decisione, comprese le informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica cui è imposta la sanzione.

Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di sanzioni appellabili, le autorità di risoluzione delle crisi e le autorità competenti pubblicano, senza indebito indugio, sul proprio sito web ufficiale anche le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito.

2. Le autorità di risoluzione delle crisi e le autorità competenti pubblicano le sanzioni da loro applicate in forma anonima, in maniera conforme alla normativa nazionale in uno dei seguenti casi:
 - a) se la sanzione è applicata a una persona fisica e si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata mediante una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità di tale pubblicazione;
 - b) se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
 - c) se la pubblicazione determinerebbe, nella misura in cui possa essere stabilito, un danno sproporzionato agli enti o alle entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), o alle persone in questione.

In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di esistere.

3. Le autorità di risoluzione delle crisi e le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno 5 anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità di risoluzione della crisi o dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili sulla protezione dei dati.
4. Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva l'ABE riferisce alla Commissione in merito alla pubblicazione delle sanzioni da parte degli Stati membri in forma anonima, come previsto nel paragrafo 2 e in particolare se vi siano state divergenze significative tra gli Stati membri a tale riguardo. Inoltre, l'ABE riferisce in merito a divergenze significative nella durata della pubblicazione delle sanzioni ai sensi della normativa nazionale degli Stati membri per la pubblicazione delle sanzioni.

Articolo 101 ter

Aggiornamento della banca dati centrale da parte dell'ABE

1. Fatto salvo il rispetto rigoroso del segreto professionale, le autorità di risoluzione delle crisi e le autorità competenti informano l'ABE in merito a tutte le sanzioni amministrative da loro applicate a norma dell'articolo 101, nonché sullo stato del ricorso e sul relativo esito. L'ABE gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione delle crisi; tale banca dati centrale è accessibile unicamente alle autorità di risoluzione delle crisi ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime. L'ABE gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità competenti; tale banca dati centrale è accessibile unicamente alle autorità competenti ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime.
2. L'ABE gestisce una pagina web con link a tutte le pubblicazioni delle sanzioni delle autorità di risoluzione delle crisi e delle autorità competenti a norma dell'articolo 101 bis e indica il periodo per il quale ciascuno Stato membro pubblica le sanzioni.

Articolo 102

Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri sanzionatori da parte delle autorità competenti

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni pecuniarie amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, ad esempio quale risulta dal fatturato totale della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;
- d) l'entità degli utili conseguiti o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;
- e) le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
- f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente;
- g) le violazioni precedenti della persona fisica o giuridica responsabile;
- g bis) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

TITOLO IX

POTERI DI ESECUZIONE

Articolo 103

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni definite nel presente articolo.
2. La delega dei poteri è conferita per un periodo di tempo indeterminato a partire dalla data di cui all'articolo 116.
3. La delega dei poteri di cui agli articoli 2, 4, 27, 36, 38, 39, 42, 50, 62, 68, 86, 94, 97 e 98 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella stessa. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 2, 4, 27, 36, 38, 39, 42, 50, 62, 68, 86, 94, 97 e 98 entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro un periodo di due mesi dal ricevimento della notifica dell'atto, o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non avere obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

TITOLO X
MODIFICHE ALLE DIRETTIVE 77/91/CEE, 82/891/CEE, 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE E AL
REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2010

Articolo 104
Modifica alla direttiva 77/91/CEE

All'articolo 41 della direttiva 77/91/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Gli Stati membri garantiscono che l'articolo 10, l'articolo 17, paragrafo 1, l'articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, gli articoli 29, 30, 31, 32, 36, 37 e 38 della presente direttiva non si applichino in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione delle crisi di cui al titolo IV della direttiva XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*)[direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento].

(*) GU L pag. ...” p.."

Articolo 105
Modifica alla direttiva 82/891/CEE

L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 82/891/CEE è sostituito dal seguente:

"4. Si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1."

Articolo 106
Modifiche alla direttiva 2001/24/CE

La direttiva 2001/24/CE è modificata come segue:

1. All'articolo 1 si aggiungono i seguenti paragrafi 3 e 4:

"3. La presente direttiva si applica inoltre alle imprese di investimento come definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e alle loro succursali istituite in uno Stato membro diverso da quello della sede legale.

4. Qualora siano applicati gli strumenti di risoluzione delle crisi ed esercitati i poteri di risoluzione delle crisi previsti dalla direttiva XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), le disposizioni della presente direttiva si applicano anche a enti finanziari, imprese e imprese madri che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva XX/XX/UE.

(*) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(**) GU L pag. ..."

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

— "Stato membro di origine": lo Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 4, punto 7, della direttiva 2006/48/CE;

— "Stato membro ospitante": lo Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/48/CE;

- "succursale": una succursale ai sensi dell'articolo 4, punto 3 della direttiva 2006/48/CE o una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26 della direttiva 2004/39/CE;
- "autorità competenti": le autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, punto 4 della direttiva 2006/48/CE o le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/49/CE;
- "amministratore": la persona o l'organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire i provvedimenti di risanamento;
- "autorità amministrative o giudiziarie": le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione;
- "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti destinati a salvaguardare o risanare la situazione finanziaria di un ente creditizio o di un'impresa di investimento (quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e che possono incidere sui diritti preesistenti di terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti; tali provvedimenti comprendono l'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi e l'esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi previsti dalla direttiva XX/XX/UE,
- "liquidatore": la persona o l'organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire le procedure di liquidazione;
- "procedure di liquidazione": le procedure concorsuali aperte e controllate dalle autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro al fine della realizzazione dell'attivo sotto la vigilanza di dette autorità, compreso il caso in cui dette procedure si chiudano con un concordato o un provvedimento analogo;

— "mercato regolamentato": un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;

— "strumenti": tutti gli strumenti di cui alla sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE."

3. L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Accordi di compensazione e di novazione

Fatte salve le disposizioni degli articoli 60 bis e 63 della [direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario], gli accordi di netting sono disciplinati esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono."

4. L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Fatte salve le disposizioni degli articoli 60 bis e 63 della [direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario] e fatto salvo l'articolo 24, i contratti di vendita con patto di riacquisto sono disciplinati esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono."

Articolo 107
Modifica alla direttiva 2002/47/CE

All'articolo 1 della direttiva 2002/47/CE è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Il paragrafo 1 non si applica ad alcuna restrizione sull'effetto di una clausola di compensazione per close-out imposta in virtù dell'articolo 60 bis della direttiva XX/XX/UE o dell'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione delle crisi del potere di imporre una sospensione temporanea a norma dell'articolo 63 di tale direttiva.

(*) GU L pag. ..."

Articolo 108
Modifica alla direttiva 2004/25/CE

All'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/25/CE è aggiunto il seguente terzo comma:

"Gli Stati membri garantiscono che l'articolo 5, paragrafo 1 della presente direttiva non si applichi in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione delle crisi di cui al titolo IV della direttiva XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) [direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento].

(*) GU L pag. ... "

Articolo 109
Modifica alla direttiva 2005/56/CE

All'articolo 3 della direttiva 2005/56/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"(4) Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi alla società o alle società che sono soggette all'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione delle crisi di cui al titolo IV della direttiva XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento] (*).

(*) GU L pag."

Articolo 110
Modifiche alla direttiva 2007/36/CE

La direttiva 2007/36/CE è modificata come segue:

1. All'articolo 1 si aggiunge il seguente paragrafo 4:

"4. Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione delle crisi di cui al titolo IV della direttiva XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento] (*).

(*) GU L pag. ..."

2. All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Gli Stati membri assicurano che ai fini della direttiva XX/XX/UE [direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento], l'assemblea possa decidere, con una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, che l'atto costitutivo prescriva che un'assemblea per deliberare un aumento di capitale sia convocata con un preavviso più breve rispetto a quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo, purché tale assemblea non si tenga entro dieci giorni di calendario dalla convocazione, siano soddisfatte le condizioni degli articoli 23 e 24 della direttiva XX/XX/UE (misure di intervento precoce) e l'aumento di capitale sia necessario per evitare che si verifichino le condizioni per la risoluzione della crisi stabilite all'articolo 27 della stessa direttiva.

6. Ai fini del paragrafo 5, non si applicano l'obbligo per ciascuno Stato membro di fissare un unico termine di cui all'articolo 6, paragrafo 3, l'obbligo di assicurare la disponibilità di un ordine del giorno modificato di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e l'obbligo per ciascuno Stato membro di stabilire un'unica data di registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3."

Articolo 111
Modifica alla direttiva 2011/35/UE

All'articolo 1 della direttiva 2011/35/UE è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi alla società o alle società che sono soggette all'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione delle crisi di cui al titolo IV della direttiva XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) [direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento].

(*) GU L pag. ..."

Articolo 112
Modifica al regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:

1. All'articolo 4, il punto 2) è sostituito dal seguente:

"(2) "autorità competenti":

- i) le autorità competenti quali definite nelle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE e di cui alla direttiva 2009/110/CE;
- ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari;

- iii) in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 94/19/CE o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva; e
- iv) in relazione alla direttiva .../... [direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento], le autorità competenti o le autorità di risoluzione delle crisi come specificato in tale direttiva.

(*) G U L pag. ..."

2. All'articolo 40, paragrafo 6 si aggiunge il seguente secondo comma:

"Ai fini della direttiva XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*) [direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento] il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell'autorità di risoluzione delle crisi in ogni Stato membro."

(*) G U L pag. ..."

Articolo 112 bis

Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

0. Al testo dell'articolo 81, paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

"k) le autorità di risoluzione delle crisi nominate a norma dell'articolo 3 della direttiva XX/XX/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio (*) [direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento]"

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 113

Comitato per la risoluzione delle crisi dell'ABE

L'ABE istituisce un comitato interno permanente a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ai fini della preparazione delle decisioni dell'ABE previste dalla presente direttiva. Tale comitato interno è composto quanto meno dalle autorità di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 3 della presente direttiva.

Ai fini della presente direttiva l'ABE collabora con l'AESFEM e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) nel quadro del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 114

Clausola di revisione

Entro il 1° giugno 2018 la Commissione riesamina l'applicazione generale della presente direttiva e valuta la necessità di modifiche in particolare:

- a) sulla base della relazione dell'ABE di cui all'articolo 39, paragrafo 6, la necessità di modifiche volte a minimizzare le divergenze a livello nazionale. Tale relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio;

b) sulla base della relazione dell'ABE di cui all'articolo 4, paragrafo 3, la necessità di modifiche volte a minimizzare le divergenze a livello nazionale. Tale relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 115

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in applicazione le predette disposizioni a decorrere dal giorno successivo a un periodo di dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Essi applicano tuttavia le disposizioni adottate per conformarsi al titolo IV, capo III, sezione 5 a decorrere al più tardi da quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 116
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 117
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

SEZIONE A

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI PIANI DI RISANAMENTO

Il piano di risanamento riporta le informazioni seguenti:

- (1) sintesi degli elementi fondamentali del piano e sintesi della capacità globale di risanamento;
- (2) sintesi delle modifiche sostanziali apportate all'ente dopo l'ultimo piano di risanamento;
- (3) piano di comunicazione e informazione che delinea in che modo l'impresa intende gestire le eventuali reazioni potenzialmente negative del mercato;
- (4) gamma di azioni sul capitale e sulla liquidità necessarie per ripristinare la situazione finanziaria dell'ente;
- (5) stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
- (6) descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all'esecuzione efficace e tempestiva del piano, tenuto conto anche dell'impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;
- (7) individuazione delle funzioni essenziali;
- (8) descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle aree di attività principali, delle operazioni e delle attività dell'ente;

- (9) descrizione dettagliata delle modalità con cui la pianificazione del risanamento è integrata nella struttura di governo societario dell'ente, nonché delle politiche e procedure che disciplinano l'approvazione del piano di risanamento e l'identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione;
- (10) dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri dell'ente;
- (11) dispositivi e misure intesi a garantire che l'ente abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidità, una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilità di trasferire liquidità tra entità del gruppo e aree di attività, affinché l'ente possa svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi allo loro scadenza;
- (12) dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;
- (13) dispositivi e misure per ristrutturare le passività;
- (14) dispositivi e misure per ristrutturare le aree di attività;
- (15) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità dell'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;
- (16) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell'ente, compresi infrastrutture e servizi informatici;
- (17) dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attività o di aree di attività in tempi adeguati per il ripristino della solidità finanziaria;
- (18) altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria nonché effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;

- (19) misure preparatorie che l'ente ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l'attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva dell'ente;
- (20) quadro degli indicatori in cui siano identificati i punti in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano.

SEZIONE B

INFORMAZIONI CHE LE AUTORITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CRISI POSSONO CHIEDERE AGLI ENTI AI FINI DELLA PREPARAZIONE E DEL MANTENIMENTO DEI PIANI DI RISOLUZIONE DELLE CRISI

Ai fini della preparazione e del mantenimento dei piani di risoluzione delle crisi, le autorità di risoluzione delle crisi possono chiedere agli enti di fornire almeno le informazioni seguenti:

- (1) descrizione dettagliata della struttura organizzativa dell'ente, compreso un elenco di tutte le entità giuridiche;
- (2) identificazione del titolare diretto e percentuale di titoli con e senza diritto di voto di ciascuna entità giuridica;
- (3) ubicazione, giurisdizione di costituzione, licenze e personale dirigente chiave relativamente a ciascuna entità giuridica;
- (4) classificazione delle operazioni essenziali e delle aree di attività principali dell'ente, comprese le detenzioni di attività sostanziali e le passività relative a tali operazioni e aree di attività, con riferimento alle entità giuridiche;
- (5) descrizione dettagliata delle componenti delle passività dell'ente e di tutte le sue entità giuridiche, operando una separazione almeno per tipo e ammontare dei debiti a breve e lungo termine e delle passività garantite, non garantite e subordinate;
- (6) dettagli delle passività dell'ente che sono passività ammissibili;
- (7) individuazione delle procedure necessarie per stabilire a chi l'ente abbia ceduto garanzie reali, il titolare delle stesse e il paese nel quale sono ubicate;

- (8) descrizione delle esposizioni fuori bilancio dell'ente e delle sue entità giuridiche, compresa l'attribuzione a operazioni essenziali e aree di attività principali;
- (9) coperture rilevanti dell'ente, compresa l'attribuzione alle singole entità giuridiche;
- (10) identificazione delle controparti principali o più critiche dell'ente, nonché analisi dell'impatto del dissesto delle controparti principali sulla situazione finanziaria dell'ente;
- (11) ciascun sistema nel quale l'ente effettua un volume sostanziale di scambi, in termini di numero o di valore, compresa l'attribuzione alle entità giuridiche, operazioni essenziali e aree di attività principali dell'ente;
- (12) ciascun sistema di pagamento, compensazione o regolamento al quale l'ente partecipa direttamente o indirettamente, compresa l'attribuzione alle entità giuridiche, operazioni essenziali e aree di attività principali dell'ente;
- (13) inventario dettagliato e descrizione dei sistemi informatici gestionali fondamentali utilizzati dall'ente, compresi quelli per la gestione del rischio, la contabilità e le informazioni finanziarie e regolamentari, compresa l'attribuzione alle entità giuridiche, operazioni essenziali e aree di attività principali dell'ente;
- (14) identificazione dei proprietari dei sistemi individuati al punto (13), i relativi accordi sul livello di servizio ed eventuali software e sistemi o licenze, compresa l'attribuzione alle entità giuridiche, operazioni essenziali e aree di attività principali dell'ente;

- (15) identificazione e classificazione delle entità giuridiche e delle interconnessioni e interdipendenze tra entità giuridiche diverse, quali:
- personale, strutture e sistemi comuni o condivisi;
 - accordi su capitali, finanziamenti o liquidità;
 - esposizioni creditizie effettive o potenziali;
 - accordi di garanzia incrociata, accordi reciproci su garanzie reali, disposizioni in materia di inadempimenti reciproci e meccanismi di netting tra affiliati;
 - trasferimenti di rischi e accordi di scambio back to back; accordi sul livello di servizio;
- (16) autorità competente e autorità di risoluzione delle crisi per ciascuna entità giuridica;
- (17) l'alto dirigente responsabile della fornitura delle informazioni necessarie per elaborare il piano di risoluzione delle crisi dell'ente nonché i responsabili, se diversi, per le varie entità giuridiche, operazioni essenziali e aree di attività principali;
- (18) descrizione dei meccanismi che l'ente ha istituito per garantire che, in caso di risoluzione della crisi, l'autorità di risoluzione della crisi disponga di tutte le informazioni che ha stabilito sono necessarie per applicazione degli strumenti e l'esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi;
- (19) tutti gli accordi stipulati dall'ente e dalle sue entità giuridiche con parti terze che potrebbero essere estinti se le autorità decidessero di applicare uno strumento di risoluzione delle crisi ed eventualità che le conseguenze dell'estinzione possano incidere sull'applicazione di tale strumento;
- (20) descrizione delle possibili fonti di liquidità a sostegno della risoluzione della crisi;

- (21) informazioni concernenti gravami sulle attività, attività liquide, attività fuori bilancio, strategie di copertura e pratiche di contabilizzazione.

SEZIONE C

ASPETTI DI CUI L'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CRISI DEVE TENERE CONTO NEL VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CRISI DI UN ENTE

Nel valutare la possibilità di risoluzione delle crisi di un ente, l'autorità di risoluzione delle crisi tiene conto degli aspetti seguenti:

- (1) misura in cui l'ente è in grado di attribuire le aree di attività principali e operazioni essenziali a entità giuridiche;
- (2) misura in cui le strutture giuridiche e societarie sono allineate con le aree di attività principali e le operazioni essenziali;
- (3) misura in cui sono predisposti dispositivi per fornire personale essenziale, infrastrutture, finanziamenti, liquidità e capitali per sostenere e mantenere in essere le aree di attività principali e le operazioni essenziali;
- (4) misura in cui i contratti di servizio mantenuti dall'ente sono pienamente opponibili in caso di risoluzione della crisi dell'ente;
- (5) misura in cui la struttura di governo dell'ente è adeguata per assicurare la gestione e l'osservanza delle politiche interne dell'ente a fronte dei suoi accordi sul livello di servizio;
- (6) misura in cui l'ente dispone di una procedura per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di accordi sul livello di servizio in caso di separazione delle operazioni essenziali o delle aree di attività principali;

- (7) misura in cui sono predisposti piani e misure di emergenza per assicurare la continuità dell'accesso a sistemi di pagamento e regolamento;
- (8) adeguatezza dei sistemi informatici gestionali per permettere alle autorità di risoluzione delle crisi di raccogliere informazioni accurate e complete sulle aree di attività principali e sulle operazioni essenziali, al fine di agevolare decisioni rapide;
- (9) capacità dei sistemi informatici gestionali di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della crisi dell'ente in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;
- (10) misura in cui l'ente ha testato i propri sistemi informatici gestionali in scenari di stress definiti dall'autorità di risoluzione delle crisi;
- (11) misura in cui l'ente è in grado di assicurare la continuità dei sistemi informatici gestionali sia per l'ente interessato sia per l'ente nuovo nel caso in cui le operazioni essenziali e le aree di attività principali siano separate dal resto delle operazioni e aree di attività;
- (12) misura in cui l'ente ha instaurato procedure adeguate affinché le autorità di risoluzione delle crisi possano disporre delle informazioni necessarie per individuare i depositanti e gli importi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi;
- (13) se il gruppo prevede garanzie infragruppo, misura in cui tali garanzie sono fornite a condizioni di mercato e solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;
- (14) quando il gruppo effettua operazioni back to back, misura in cui tali operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

- (15) misura in cui il ricorso a garanzie infragruppo o a operazioni di contabilizzazione back to back aumenta il rischio di contagio nel gruppo;
- (16) misura in cui la struttura giuridica del gruppo ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi in conseguenza del numero di entità giuridiche, della complessità della struttura del gruppo o della difficoltà di associare le aree di attività alle entità del gruppo;
- (17) ammontare e tipo delle passività ammissibili dell'ente;
- (18) quando la valutazione coinvolge una società di partecipazione mista, misura in cui la risoluzione delle crisi di entità del gruppo che sono enti o enti finanziari può esercitare un impatto negativo sul ramo non finanziario del gruppo;
- (19) esistenza e solidità di accordi sul livello di servizio;
- (20) disponibilità, presso le autorità dei paesi terzi, degli strumenti di risoluzione delle crisi necessari per sostenere le autorità di risoluzione delle crisi dell'Unione nelle azioni di risoluzione delle crisi e margini per un'azione coordinata fra autorità dell'Unione e autorità dei paesi terzi;
- (21) possibilità di applicare gli strumenti di risoluzione delle crisi in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione delle crisi, tenuto conto degli strumenti disponibili e della struttura dell'ente;
- (22) misura in cui la struttura del gruppo permette all'autorità di risoluzione delle crisi di procedere alla risoluzione della crisi del gruppo nel suo complesso o di una o più delle sue entità senza provocare, direttamente o indirettamente, un impatto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale, e al fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo complesso;
- (23) accordi e mezzi che potrebbero agevolare la risoluzione delle crisi in caso di gruppi con filiazioni stabilite in giurisdizioni diverse;

- (24) credibilità dell'uso degli strumenti di risoluzione delle crisi in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione delle crisi, tenuto conto delle possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorità di paesi terzi;
 - (25) misura in cui è possibile valutare adeguatamente l'impatto della risoluzione della crisi dell'ente sul sistema finanziario e sulla fiducia dei mercati finanziari;
 - (26) misura in cui la risoluzione della crisi dell'ente potrebbe provocare, direttamente o indirettamente, un impatto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale;
 - (27) misura in cui sarebbe possibile contenere, mediante l'applicazione degli strumenti o l'esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi, il contagio di altri enti o dei mercati finanziari;
 - (28) misura in cui la risoluzione della crisi dell'ente potrebbe avere un effetto significativo sul funzionamento di sistemi di pagamento e regolamento.
-